

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBARELLO: Esonero dal servizio militare per gli idonei ad una attitudine militare ridotta. (8369)	3531	BIGNARDI: Regolamento organico della C. R. I. (8452) 3538
ALMIRANTE: Sulla presenza di un sottosegretario austriaco alle manifestazioni per Andrea Hofer e sulle dichiarazioni del presidente della giunta di Bolzano. (7953)	3531	BIGNARDI: Per lo sviluppo degli allevamenti nazionali di castorino. (8461) 3539
ALPINO: Ventilata soppressione nelle regioni a statuto speciale della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (1398, già orale)	3532	BIGNARDI: Sul museo di ceramiche Ferniani di Faenza (Ravenna). (8501) 3539
ALPINO: Sull'introito da parte degli enti assistenziali degli sconti sulle ricette non rimborsate agli assistiti. (6038)	3532	BIGNARDI: Ripristino dell'ospedale di Premilcuore (Forlì). (8510) 3540
AMENDOLA PIETRO: Inizio attività nella agenzia coltivazione tabacchi di Cava dei Tirreni (Salerno). (8390)	3533	BUFFONE: Insegnamento nelle scuole secondarie ai maestri elementari laureati. (8616) 3540
ARMANI: Sul contrassegno per il bestiame da macello importato. (8505)	3534	CALVARESI: Elettrificazione di Colli del Tronto (Ascoli Piceno). (8545) 3540
AUDISIO: Sull'industria conciaria di Solofra (Avellino). (1456, già orale)	3534	CALVARESI: Rete fognante in Colli del Tronto (Ascoli Piceno). (8730) 3541
AUDISIO: Sull'acquisto del terreno per lo stabilimento « Cementir » di Arquata Scrivia (Alessandria). (7452)	3534	CAMANGI: Soppressione tronco tramviario Albano-Acqua Lucia (Roma). (8377) 3541
AUDISIO: Pensione a Marcon Aldo. (8304)	3535	CAMANGI: Esportazione di uva da tavola nella stagione 1959. (8952) 3541
AUDISIO: Piombatura e vendita del burro di montagna nel cuneense. (8334)	3535	CAVAZZINI: Collocamento di Malagutti Renzo nell'organico delle conservatorie dei registri immobiliari. (8635) 3545
BADINI CONFALONIERI: Sulla riduzione del contributo straordinario all'università di Trieste. (8783)	3535	CIANCA: Regolare corresponsione stipendi nella società per la ferrovia Mandela-Subiaco. (8135) 3545
BALLARDINI: Sulla vendita del pacchetto azionario della società Villa Igea di Bolzano. (8453)	3536	COLITTO: Telefono pubblico nella stazione ferroviaria di San Martino in Pensilis (Campobasso). (7991) 3545
BARONTINI: Fermate intermedie al treno n. 3 nei comuni delle Cinque Terre (La Spezia). (8860)	3537	COLITTO: Intralci burocratici nelle operazioni di controllo medico sulle pelli e prodotti affini. (7998) 3545
BASILE: Manutenzione stazione ferroviaria di Venetico (Messina). (1947, già orale)	3537	COLITTO: Costruzione centro ospedaliero in Campobasso. (7999) 3546
BERLINGUER: Sospensione recupero somme erogate dallo Stato ai sinistrati delle zone depresse. (7934)	3537	COLITTO: Asilo infantile in Macchia Valfortore (Campobasso). (8069) 3546
BIAGGI FRANCAANTONIO: Sulla pensione degli ufficiali giudiziari. (8666)	3538	COLITTO: Sistemazione strada Tufara (Campobasso)-statale 17. (8239) 3546
		COLITTO: Convogliamento acque torrente Callora (Campobasso). (8240) 3546
		COLITTO: Asilo infantile in San Massimo (Campobasso). (8241) 3547
		COLITTO: Approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo (Campobasso). (8595) 3547
		COLITTO: Tariffa locale sulla ferrovia Termoli-Boiano (Campobasso). (8834) 3547

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

	PAG.		PAG.
CRUCIANI: Sull'applicazione delle marche nei certificati di assistenza al parto di persone indigenti. (8000)	3548	ISGRÒ: Costruzione strada Bono-Santa Re-stituta (Sassari). (8361)	3560
CRUCIANI: Per facilitare la preparazione agostica degli atleti sotto le armi (8162).	3548	LAJOLO: Sulla revoca del comando per l'insegnamento ai professori Pinchetti e Santucci. (8856)	3561
CRUCIANI: Edificio postale in Borgo Trevi (Perugia). (8180)	3549	LAURO ACHILLE: Revisione cicli operativi in Balcania nella guerra 1940-1945. (8206)	3562
CRUCIANI: Edificio postale in Foligno (Perugia). (8181)	3549	MAGLIETTA: Ventilate attività d'usura in Capri ed Anacapri (Napoli). (4312)	3563
CUTTITTA: Presunte assunzioni di fattorini telegrafici in Palermo. (8524)	3549	MAGLIETTA: Provvidenze a Monti Salvatore sospeso dal lavoro per misure profilattiche. (7497)	3563
DANTE: Sul licenziamento di un ufficiale esattoriale in Sant'Agata di Militello (Messina). (8102)	3549	MANCINI: Diritto di opzione agli insegnanti pluriabilitati. (1858, già orale)	3564
DANTE: Scuola media in Buccheri (Siracusa). (8845)	3549	MANCINI: Sulla riscossione dei contributi per spese di funzionamento nell'Opera valorizzazione Sila. (8337)	3564
DE' COCCI: Corsi popolari in Ascoli Piceno. (8828)	3550	MARENGHI: Provvedimenti per gli esami di maturità e abilitazione. (8768)	3565
DE LAURO MATERA ANNA: Diritto di opzione agli insegnanti pluriabilitati. (8745)	3550	MARICONDA: Costruzione di un tabacchificio in Pianodardine (Avellino). (1441, già orale)	3566
DE LAURO MATERA ANNA: Sul conferimento delle supplenze agli insegnanti laureati e specializzati. (8746)	3551	MARICONDA: Edilizia scolastica in Atripalda (Avellino). (1443, già orale)	3566
DEL GIUDICE: Affermazioni contenute in una conversazione radiofonica sul vino. (7846)	3551	MICELI: Illuminazione elettrica di Campo Marzio e Lambrosi (Reggio Calabria). (8412)	3567
DE MARZI: Sull'applicazione dell'imposta di famiglia. (8252)	3552	MICELI: Per lo spostamento d'orario sul treno n. 2 delle ferrovie calabro-lucane. (8835)	3567
DE MICHELI VITTURI: Liquidazione pensione a Fattori Vincenzo. (8247)	3552	MISEFARI: Sull'impianto telefonico di Palmi (Reggio Calabria). (6529)	3567
DE MICHELI VITTURI: Pensione a Bulfon Marcello. (8256)	3553	MOSCATELLI: Sulla sede dell'ufficio postale di Baveno (Novara). (6037)	3568
DE MICHELI VITTURI: Pensione privilegiata a Frada Elio. (8312)	3553	NATOLI: Lavori della commissione consultiva per l'esame delle gestioni fuori bilancio. (8757)	3568
DE PASQUALE: Sulla situazione interna dell'università di Messina. (8592)	3553	ORLANDI: Agevolazioni fiscali e assicurative ai pescatori del medio Adriatico. (6843)	3569
DE PASQUALE: Sull'esportazione in Inghilterra di partite di succhi di agrumi siciliani. (8612)	3555	ORLANDI: Sul personale dipendente dall'I. N. A.-Casa con la qualifica di collaboratore esterno. (8350)	3569
ERMINI: Diritto di opzione agli insegnanti pluriabilitati. (8777)	3556	PASSONI: Sulla prassi burocratica per l'imposizione della sovrimposta industria e commercio. (7874)	3570
FERIOLI: Espletamento concorsi per sedi farmaceutiche in Taranto. (8645)	3556	PIRASTU: Prolungamento del cavo coassiale fino a Nuoro. (8507)	3571
FIUMANÒ: Allacciamento telefonico diretto Canolo-Canolo Nuova (Reggio Calabria). (6922)	3557	POLANO: Per il mantenimento del servizio giornallero navale Genova-Porto Torres. (8295)	3571
FIUMANÒ: Creazione di un settore telefonico in Sinopoli (Reggio Calabria). (8408)	3557	PRETI: Sull'applicazione delle norme per l'assunzione degli orchestrali. (8289)	3572
FODERARO: Crisi agrumaria in Italia. (8007)	3557	PRETI: Ordinaria amministrazione nel consorzio nazionale produttori canapa. (8604)	3573
GIOLITTI: Lavori di sistemazione idraulica da finanziarsi con il prestito nazionale. (8115)	3558	PRETI: Organico per le cattedre di lingua straniera. (8657)	3573
GRASSO NICOLOSI ANNA: Crisi lavorativa nei cantieri navali di Palermo. (7076)	3559	RICCA: Pubblicazione nominativi delle ditte sofisticatrici dei vini. (8832)	3574
GUIDI: Completamento nuova sede dell'ospedale di Terni. (7954)	3559		
GULLO: Espropriazione alle aziende della Sila che non hanno presentato i piani di trasformazione agraria. (5991)	3560		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

	PAG.
RICCIO: Abolizione abbonamento I. G. E. per vendite e prestazioni al dettaglio. (7787)	3574
ROBERTI: Sull'impoverimento delle acque sotterranee nella piana alifana per costruzione acquedotto campano. (7641)	3574
ROMEO: Per una celere definizione delle pensioni ai dipendenti da enti locali. (8741)	3575
RUSSO SALVATORE: Costruzione di laghetti collinari in provincia di Enna. (8448)	3576
SABATINI: Disciplina legislativa per il commercio del latte. (1515, già orale)	3576
SAMMARTINO: Stato giuridico del personale straordinario dell'I. N. A.-Casa. (8467)	3577
SAMMARTINO: Per l'assegnazione di cattedre letterarie ai maestri di ruolo laureati. (8858)	3577
SCIORILLI BORRELLI: Sui partecipanti ad una gita in Germania organizzata dall'Istituto nautico di Ortona a Mare (Chieti). (8539)	3577
SERVELLO: Sulla tassa di circolazione per motoveicoli. (7864)	3578
SFORZA: Pensione di quarta categoria al colonnello Di Stolfo. (8724)	3578
SILVESTRI: Sull'approvvigionamento idrico di Sant'Apollinare (Frosinone). (8449)	3579
SINESIO: Sulle promozioni dei vicebrigadieri dei carabinieri. (8518)	3580
SINESIO: Servizio radiotelefonico Lampeusa-Porto Empedocle e Linosa-Porto Empedocle (Agrigento). (8526)	3580
SOLIANO: Per lo sviluppo dell'esportazione delle calzature. (8532)	3581
SPADAZZI: Per la costituzione di una flotta nazionale per la pesca del tonno. (8428)	3581
SPECIALE: Sulla quota di prestito nazionale assegnata all'agricoltura siciliana. (8100)	3582
SPONZIELLO: Snellimento pratiche per pensioni di guerra. (8308)	3582
TARGETTI: Sull'insegnamento del canto corale nelle scuole medie. (8769)	3583
TREBBI: Norme per la tutela del lavoro a domicilio. (8766)	3583
TRIPODI: Approvvigionamento idrico di San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria). (8386)	3585
VIDALI: Sull'università di Trieste. (8693)	3585

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intende esaminare attentamente la situazione di grave disagio che si viene a creare per quei giovani che non vengono dichiarati idonei alle prime visite e che dichiarati abili alla terza visita sono ancora rimandati per I.N.I. in quella successiva di

selezione. Nel frattempo trascorrono circa 4 anni. Finalmente nelle selezioni successive alcuni giovani sono dichiarati idonei, ma qualcuno lo è di terza categoria e cioè non atto alle marce ed a qualsiasi lavoro pesante.

Questi giovani dalla salute cagionevole sotto le armi saranno solo numero e dato il ritardo con cui saranno chiamati nei confronti della propria classe, saranno aggregati allo scaglione che sarà chiamato nei primi giorni di novembre. Specialmente quelli appartenenti alle classi 1934 e 1935 verranno congedati all'età di 26 o 27 anni (un po' troppo in tempo di pace) e quando una sistemazione nella vita civile diventa molto difficile.

L'interrogante pertanto confida che il ministro vorrà disporre per la esenzione di questi giovani non in piena salute (la terza categoria lo conferma) per esempio qualificandoli alle ridotte attitudini militari come in simili circostanze qualche anno fa il Ministero della difesa aveva tempestivamente disposto. (8369).

RISPOSTA. — Il giudizio di idoneità con ridotta attitudine militare o di riforma può derivare soltanto dall'avvenuto riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria ed in sede di visita ospedaliera, dell'esistenza di una delle infermità espressamente previste dai vigenti elenchi A) e B) delle imperfezioni ed infermità.

Tale circostanza non si verifica nel caso dei giovani segnalati, i quali, invece, sono stati riconosciuti, dalla predetta autorità sanitaria, idonei ad incondizionato servizio militare ed in quanto tali sono senz'altro da incorporare anche se riconosciuti di terza categoria somatico-funzionale in sede di visita attitudinale.

L'appartenenza alla predetta categoria ha, infatti, rilevanza ai soli fini dell'assegnazione a determinate armi, corpi, servizi e specializzazioni allorché gli interessati vengono chiamati alle armi per il compimento degli obblighi di leva.

Alla stregua delle premesse considerazioni, si è spiacenti di non poter aderire alla richiesta dell'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se la presenza di un sottosegretario austriaco in tutto l'Alto Adige, in occasione delle manifestazioni per Andrea Hofer, sia stata preventivamente autorizzata o semplicemente tollerata dalle autorità italiane;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

se il Governo ne fosse stato messo preventivamente a conoscenza;

se la presenza di un sottosegretario austriaco alla manifestazione di Bressanone fosse stata preventivamente concordata tra i due governi;

se le gravissime dichiarazioni anti-italiane del presidente della giunta di Bolzano, signor Pupp, siano note al Governo; e quale seguito il Governo intenda dare a simile provocazione, da parte di un cittadino italiano investito di pubblici incarichi. (7953).

RISPOSTA. — Nessuna intesa preventiva era intercorsa tra il Governo italiano e quello austriaco in merito all'intervento del sottosegretario agli affari esteri austriaco Gschnitzer alle manifestazioni connesse alle celebrazioni di Andrea Hofer, tenutesi a Silandro il 19 luglio 1959 ed a Bressanone nei giorni 29 e 30 agosto 1959.

Pertanto, l'ambasciata italiana a Vienna, su istruzioni del Ministero degli esteri, ha elevato formali proteste presso il governo austriaco.

Per quanto concerne il discorso pronunciato a Bressanone nella suddetta occasione dal presidente della giunta provinciale di Bolzano, ingegner Pupp, non vi è la possibilità di adottare formali provvedimenti disciplinari di censura, mancando ogni previsione al riguardo nelle norme dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige che regolano l'attività degli organi locali elettivi autonomi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — anche in rapporto al problema generale della nominatività azionaria — il loro preventivo pensiero di fronte alle annunciate iniziative per il ripristino delle azioni anonime nelle restanti regioni a statuto speciale, che porterebbero ad ampliare ulteriormente, senza neppure riferimento a specifiche depressioni locali, le zone di immunità fiscale e di vantaggio economico.

Si fa presente che le eccezioni già in atto e quelle annunciate ribadiscono se mai l'esigenza, già sottolineata per l'intero paese nel quadro degli adeguamenti imposti dall'entrata nel Mercato comune, di una riforma liberalizzatrice del regime e della circolazione dei titoli azionari, riforma che, riassorbendo le ragioni delle evasioni legali e dei dilaganti aggiramenti della nominatività, valga a ristabilire

l'elementare parità di diritti e di obblighi fra i cittadini italiani, come risparmiatori e come utilizzatori del risparmio. (1398, *già orale*).

RISPOSTA. — Le iniziative cui si accenna tendenti a sopprimere in altre regioni a statuto speciale la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, in analogia a quanto già attuato, con provvedimenti adottati dalle autorità regionali, in Sicilia ed in Sardegna, qualora dovessero essere concretizzate, porterebbero un ulteriore grave squilibrio nel sistema stabilito dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, il quale presuppone la nominatività obbligatoria di tutte le azioni emesse dalle società aventi sede nella Repubblica.

Le eccezioni già introdotte hanno avuto sinora una portata piuttosto limitata, ma è evidente che, proseguendo su questa via, si verrebbe a neutralizzare il vantaggio concesso alle economie delle suddette regioni, mentre rimarrebbe seriamente compromesso il sistema della nominatività obbligatoria.

Per questa ragione, lo scrivente, d'intesa col Ministero del tesoro, è dell'avviso che il problema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari debba essere esaminato sotto l'aspetto degli interessi generali del Paese, evitando di adottare, frattanto, ulteriori soluzioni parziali.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
PIOLA.

ALPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se egli ritenga ammissibile, sul piano amministrativo e anche etico, che gli enti obbligatori di assistenza malattie introitino, su medicinali il cui acquisto non sia stato riconosciuto e rimborsato agli assistiti, le riduzioni di prezzo a carico dell'industria farmaceutica (12 per cento) e del farmacista (5 per cento).

Con riferimento al caso citato dalla *Tribuna* del 26 aprile 1959 per l'« Enpas » si fa presente che, quando pure si volesse ammettere la legittimità di un introito su documenti di spesa non riconosciuti all'assistito, si dovrebbe a quest'ultimo almeno rifondere l'introito in questione. (6038).

RISPOSTA. — La presunta relazione e subordinazione tra la liquidazione dei rimborsi agli assistiti da parte dell'« Enpas » e la riscossione, da parte dello stesso, degli sconti dovuti dai farmacisti e dai produttori, non risulta avvalorata da nessuna norma di legge.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Si tratta, infatti, di due rapporti — assistito-Istituto e farmacista-Istituto — che sorgono e sono disciplinati da particolari e distinte norme legislative non legate da interdipendenza e consequenzialità per cui la forma ed il modo di soddisfacimento dell'uno, totalmente prescinde dalla forma e dal modo di realizzazione dell'altro.

In altri termini non ha rilevanza per l'assistito, agli effetti della realizzazione del suo diritto assistenziale, la sorte che subisca, ai fini del recupero degli sconti, la ricetta che, eventualmente *in toto* o in parte l'ente non gli abbia rimborsato avvalendosi di facoltà discrezionali attribuitegli dalla legge.

Né, parimenti, è rilevante per il farmacista ed il produttore la sorte che abbia subito la ricetta in sede di liquidazione della prestazione assistenziale perché l'eventuale mancato o parziale rimborso non elimina la realtà dell'acquisto e della spesa, causa della loro obbligazione pecuniaria (sconto).

Sia nel rapporto assistito-Istituto sia in quello farmacista-Istituto-produttore, il prezzo del medicinale opportunamente documentato è infatti l'elemento costitutivo dell'obbligazione in quanto dimostra il danno ed il vantaggio che l'assistito da un lato ed il farmacista e il produttore dall'altro, hanno rispettivamente tratto dalla compravendita del farmaco, danno e vantaggio ai quali vanno commisurate le previste controprestazioni: rimborso assistenziale e sconto farmaceutico.

La comunanza di tale fattore causale non è, però, elemento sufficiente per sostenere la esistenza di una relazione, né tanto meno di un rapporto di condizionamento, tra le due obbligazioni diverse per origine e regolamentazione.

Sull'argomento in esame è da considerarsi, per altro, come la mancata riscossione degli sconti relativi a ricette non rimborsate o rimborsate solo parzialmente, si risolverebbe in un vantaggio esclusivo dei farmacisti e dei produttori, mentre invece ogni assistito dovrebbe sentirsi interessato a che il proprio ente assicuratore sia posto sempre in condizione di recuperare integralmente gli sconti stessi il cui gettito è destinato, come si è detto, all'erogazione di prestazioni sempre più efficienti.

Per quanto riguarda, in particolare, la denuncia sporta contro l'« Enpas » di Genova, informo che la denuncia stessa, come pure altra analoga, sporta tempo addietro alla procura della Repubblica di Udine, da parte di un assistito dell'« Enpas » di quella città, hanno avuto esito negativo.

Il tribunale di Udine, con sentenza del 31 dicembre 1958 (giudice istruttore dottor Curigua) ordinò di non doversi promuovere azione penale in ordine al fatto denunciato basandosi, per questo, sulle conclusioni del pubblico ministero nelle quali, al termine di una esposizione dei fatti improntata agli stessi principi sostenuti da questo Ministero, era affermato, tra l'altro, che « solo gli enti mutualistici, quindi, e non i rispettivi assistiti possono ottenere lo sconto e solo detti enti possono, sia direttamente che indirettamente, sostenere per un medicinale una spesa inferiore a quella rappresentata dal prezzo di vendita al pubblico, tassativo ed inderogabile ».

Detto sconto, che la legge impone a produttori, grossisti e farmacisti a favore degli enti mutualistici, è ovviamente del tutto estraneo al rapporto intercorrente fra gli enti predetti ed i rispettivi assistiti: costoro non hanno alcun interesse a dolersi del trattamento di favore riservato dalla legge agli enti mutualistici.

Gli enti sopradetti hanno il diritto di pretendere lo sconto su tutte le prestazioni farmaceutiche fatte agli assistiti nell'ambito dell'assistenza mutualistica, indipendentemente dal riconoscimento o non del diritto al rimborso nei confronti dell'assistito.

Tale diritto deriva agli enti mutualistici dalla legge che intende così assicurare una « entrata assistenziale » e quindi incrementare le disponibilità della gestione nell'interesse degli stessi assistiti.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora iniziati i lavori stagionali di manipolazione del tabacco nella nuova agenzia di Cava dei Tirreni (Salerno), nonostante il definitivo completamento delle attrezzature; e per conoscere, altresì, la data di inizio della predetta lavorazione e il numero presumibile di manodopera che sarà occupato. (8390).

RISPOSTA. — L'installazione degli impianti nel nuovo stabilimento dell'agenzia coltivazione tabacchi di Cava dei Tirreni, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, risulta tuttora in via di completamento.

Si prevede, comunque, che detto stabilimento potrà iniziare, entro la prossima primavera, il regolare svolgimento dell'intero ciclo di lavorazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Per quanto concerne l'occupazione di nuova manodopera non è possibile fare previsioni, dipendendo, questa, ovviamente, dai quantitativi di tabacco in lavorazione.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

ARMANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde porre fine agli abusi ed agli inconvenienti che si verificano nell'importazione del bestiame da macello.

Accade assai spesso, infatti, che bestiame importato per la macellazione, venga successivamente venduto come bestiame da allevamento.

Ne deriva un duplice ordine di inammissibili e gravi conseguenze: da un lato, la degenerazione delle varie razze allevate in Italia che vengono incrociate con esemplari non puri e la diffusione di malattie di cui talora risultano infetti o portatori gli animali importati; in secondo luogo, un notevole ed ingiusto profitto a favore degli intermediari che speculano vendendo ad alti prezzi come bestiame da allevamento, quello che dovrebbero vendere a prezzi assai più moderati come bestiame da macello.

È ben vero che le attuali disposizioni ministeriali stabiliscono l'obbligo agli uffici sanitari di confine di contrassegnare con apposito marchio tutto il bestiame importato, in modo si possa riconoscere la sua destinazione al macello e non possa essere commerciato come bestiame da allevamento; ma è del pari noto che tale marchio non dà le garanzie che si richiedono, tant'è che facilmente, con non difficili procedimenti, esso viene eliminato e cancellato.

L'interrogante chiede quindi se i ministri interrogati non ritengano opportuno diramare urgentemente apposite disposizioni onde evitare gli inconvenienti e gli abusi lamentati. Si permette, a questo proposito, suggerire venga applicato al bestiame importato per macellazione, un marchio a carattere indelebile attraverso l'apposizione di un contrassegno impresso con ferro rovente o, meglio ancora, con un'acconcia e ben visibile perforazione dell'orecchio. (8505).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni, allo scopo di evitare gli abusi lamentati, il bestiame destinato al macello deve essere marcato a fuoco con apposito marchio fornito agli uffici doganali da questo Ministero.

Poiché, per altro, tali norme non vengono sempre osservate, è allo studio la possibilità di eseguire una perforazione o incisione del lobo auricolare, così come proposto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AUDISIO, MARICONDA E GRIFONE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere se sono informati della grave situazione in cui versa la piccola industria conciaria di Solofra (Avellino), con negative ripercussioni in tutta l'economia cittadina, creando precarie condizioni per gli stessi operatori economici, i quali non trovano alcuna considerazione da parte degli uffici finanziari dello Stato in quanto questi continuano ad esercitare una pesante pressione fiscale, senza tener conto delle obiettive difficoltà esistenti. (1456, già orale).

RISPOSTA. — L'azione di accertamento dei redditi, agli effetti dell'imposizione diretta erariale, nei confronti dei contribuenti esercenti in comune di Solofra (Avellino) l'industria conciaria, è stata improntata, contrariamente a quanto dichiarato dagli interroganti, a criteri di moderazione.

A dimostrarlo sta il fatto che, su cinquanta dichiarazioni uniche prodotte nell'anno 1955, ben trentaquattro — cioè il settanta per cento circa — sono state definite in via bonaria, e che, inoltre, la maggior parte di detti contribuenti ha ottenuto la classificazione del proprio reddito mobiliare in categoria C/1.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

AUDISIO E VILLA ORESTE GIOVANNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali siano i motivi che gli hanno impedito di rispondere adeguatamente al punto terzo contenuto nella interrogazione numero 2968 del 25 novembre 1958, relativa allo stabilimento « Cementir » di Arquata Scrivia (Alessandria), che (finalmente!) ha ottenuto risposta in data 7 luglio 1959 (allegato alla seduta del 13 luglio 1959).

Al punto terzo di quella interrogazione si chiedeva di conoscere « i nomi (od il nome) dei proprietari che hanno venduto i predetti terreni (che oggi sappiamo essere di 200.000 metri quadrati circa) e quale prezzo unitario è stato pagato per gli stessi ».

La risposta agli atti è stata del seguente tenore « infine, relativamente all'acquisto del terreno, preciso che il prezzo pagato è stato

il più vantaggioso in confronto a quelli indicati in numerose altre offerte pervenute ».

Gli interroganti chiedono appunto di essere informati sulla entità di tale « prezzo più vantaggioso » e di conoscere il nominativo del venditore dei terreni cui detto prezzo si riferisce. (7452).

RISPOSTA. — A completamento di quanto detto in risposta alla interrogazione n. 2968 del 25 novembre 1958, posso aggiungere che la « Cementir » ha stipulato contratti per acquisto di suolo con ben diciannove ditte catastali e che il prezzo unitario medio, risultato dai rogiti si è aggirato intorno alle 578 lire il metro quadrato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

AUDISIO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione intestata all'ex militare Marcon Aldo di Giuseppe, nato il 25 aprile 1931 a Gosaldo (Belluno) e residente a Borgonuovo Neive (Cuneo).

La pratica porta il n. 126069-57 di posizione.

Il Ministero della difesa in data 17 aprile 1958 aveva comunicato all'interessato di essere in attesa del parere del comitato pensioni privilegiate. (8304).

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria in oggetto è stata già definita.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se intendono intervenire in favore dei contadini montanari, produttori di burro, per quanto riguarda la piombatura e la vendita del burro di montagna.

In alcune vallate della provincia di Cuneo i contadini sono costretti a sobbarcarsi ad una spesa di oltre diecimila lire per far apporre la loro sigla sui piombini, mentre esiste una sentenza del pretore di Ceva (Cuneo) con la quale è stabilito che sono sufficienti i normali piombini con la semplice dicitura « garanzia ».

Tenute presenti le precarie condizioni economiche di quei contadini, sarebbero opportune adeguate disposizioni che risolvano la questione nel senso indicato. (8334).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, emanata per la difesa della genuinità del burro, prescrive all'articolo 4, primo comma, che « il burro destinato

al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo o contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili ».

Per quanto riguarda l'obbligo di imprimere sui sigilli la sigla della ditta confezionatrice, la lettera della legge è chiarissima e la sentenza alla quale si accenna, non fa, ovviamente, stato al di là del particolare caso deciso.

Non si vede, pertanto, la possibilità di adottare provvedimenti in deroga a precise disposizioni di legge, dirette a salvaguardare il prodotto da manomissioni o sostituzioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni per cui il commissario generale del Governo per il Territorio Libero di Trieste ha ritenuto di ridurre per il prossimo anno, in misura superiore al 50 per cento, il contributo straordinario finora concesso alla locale università.

L'interrogante chiede inoltre se, ad evitare che tale decurtazione comprometta inevitabilmente la funzionalità dell'ateneo stesso, non ritenga opportuno intervenire affinché la decisione del commissario sia revocata, permettendo così che la biblioteca e le attrezzature didattiche e scientifiche dell'università di Trieste continuino ad usufruire nella misura fin qui goduta dei mezzi indispensabili alla loro efficienza. (8783).

RISPOSTA. — Le riduzioni apportate per l'esercizio finanziario in corso 1959-60, al contributo straordinario finora concesso dal commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste alla locale università, rientrano nel quadro di una generale azione svolta dal commissariato stesso, intesa a realizzare una maggiore economia nelle spese per fronteggiare i nuovi e maggiori oneri derivanti dalla estensione ai dipendenti dell'ex G.M.A. dei benefici concessi ai dipendenti statali, dalla copertura del maggior disavanzo verificatosi nella gestione dei magazzini generali del porto di Trieste, dalla espropriazione di immobili requisiti fin dal tempo del G.M.A. e da altre esigenze incompressibili.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Nel complesso, si è trattato, comunque, di una riduzione piuttosto modesta che non incide sul regolare funzionamento dell'ateneo triestino.

Ciò premesso, si deve far rilevare che il Ministero, per quanto attiene all'azione di sua competenza, si è sempre preoccupato della situazione finanziaria dell'università e degli istituti di istruzione superiore di Trieste, interessandosi affinché fossero conservati, a favore dei predetti enti, gli stanziamenti di fondi che, in vista delle particolari necessità della città, erano stati iscritti, a suo tempo, nel bilancio del Territorio Libero di Trieste.

Ora, al fine di poter meglio e più prontamente controllare la situazione degli istituti di istruzione superiore triestini ed intervenire, in conseguenza, con la prontezza che le circostanze possono richiedere, il Ministero ha proposto che, a partire dal prossimo esercizio 1960-61, tutte le somme occorrenti per i medesimi siano iscritte sul proprio bilancio.

Inoltre, gli oneri per le retribuzioni al personale universitario sono stati già assunti a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, se come si ha motivo di ritenere, la proposta di inserimento nel bilancio dello Stato dei contributi ordinari e straordinari per i predetti istituti avrà attuazione, a partire dal 1° luglio 1960 provvederà direttamente questo Ministero ai finanziamenti a favore dell'università di Trieste.

Si assicura, ad ogni modo, che il Ministero continuerà ad interessarsi vivamente della questione al fine di assicurare all'università e agli istituti di istruzione superiore di Trieste stanziamenti adeguati allo sviluppo e alla importanza di quelle istituzioni.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

BALLARDINI E LUCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, premesso che con decreto ministeriale 20 settembre 1947 veniva sottoposta al sequestro la società per azioni Villa Igea con sede in Bolzano, perché di proprietà germanica; e che con decreto 3 luglio 1952 del ministro del tesoro Pella veniva disposta la revoca del sequestro predetto per il fatto che « in dipendenza dell'avvenuta vendita del pacchetto azionario tedesco della società predetta non esistono più, nella società stessa, interessi di persone di nazionalità della Germania »;

se per l'accennata vendita del pacchetto azionario tedesco della società anonima Villa Igea sia stata osservata la procedura prevista

dall'articolo 2 del decreto legge 3 febbraio 1948, n. 177 e norme ivi richiamate; e se, nel caso in cui tale procedura non fosse seguita, quali furono le ragioni di tale deroga;

per sapere inoltre se comunque la vendita delle azioni sia avvenuta per atto del sequestratario o per ordine delle autorità italiane, come prescritto dall'articolo 23 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

e se in difetto di ciò ogni altra forma di alienazione non doveva ritenersi illegittima e come tale inidoneo presupposto della revoca del sequestro medesimo. (8453).

RISPOSTA. — La cessione del pacchetto azionario tedesco della società anonima Villa Igea, di Arco (Trento), venne disposta in conformità della delibera adottata il 19 aprile 1951 dal Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, istituito ai sensi dell'articolo 5 del *Memorandum* d'intesa 14 agosto 1947, reso esecutivo con decreto-legge 3 febbraio 1948, n. 177.

Il predetto comitato aveva, per la vendita dei beni tedeschi in Italia, adottato apposite norme di procedura, stabilite tenendo conto, in generale, delle disposizioni della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e, per le aziende, delle disposizioni di cui al regio decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Tali norme di procedura pur prevedendo, per la vendita delle aziende tedesche, la forma della pubblica gara, consentivano — rientrando le facoltà relative nei poteri discrezionali del Comitato — che le vendite stesse potessero effettuarsi anche in forma diversa.

Il richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177, alle norme dell'articolo 300 della legge di guerra ed a quelle del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, non costituisce un obbligo per l'applicazione delle norme stesse alla vendita dei beni tedeschi in Italia, ma stabilisce una facoltà potestativa circa l'esecuzione del *Memorandum* d'intesa 14 agosto 1947, avanti citato.

La vendita del pacchetto azionario della società Villa Igea a seguito di trattativa privata deve quindi considerarsi legittimamente avvenuta essendo state osservate le determinazioni del comitato e tutti i prescritti adempimenti di legge.

Il dissequestro della società venne autorizzato perché, in seguito alla vendita di cui trat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

tasi, non esistevano più, nella società medesima, interessi di persone di nazionalità tedesca o controllate da tedeschi.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

BARONTINI E LANDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è stato informato del profondo malcontento esistente fra i cittadini dei comuni delle Cinque Terre, malcontento determinato dal fatto che gli studenti delle scuole medie e superiori sono costretti, per poter essere presenti puntualmente alle lezioni del pomeriggio, a prendere il treno accelerato che arriva a La Spezia alle ore 10,13. Tale situazione obbliga numerosi studenti a restare fuori casa tre o quattro ore al giorno, la qualcosa preoccupa seriamente, per ragioni di carattere economico, morale e di studio, tanto i genitori come le autorità scolastiche.

Gli interroganti, per poter risolvere giustamente la grave situazione suesposta chiedono: la fermata del direttissimo nelle rispettive stazioni delle Cinque Terre che arriva a La Spezia alle ore 12,33, oppure l'istituzione di un servizio di littorina ad un solo elemento, nel tratto Riviera-La Spezia. (8860).

RISPOSTA. — L'assegnazione della fermata di servizio al treno n. 3 nei comuni delle Cinque Terre comporterebbe necessariamente l'estensione dello stesso beneficio a numerose altre località della linea Torino-Roma, che non mancherebbero di reclamarlo.

Deriverebbe, da ciò, un sensibile danno al treno direttissimo in questione, che rientra fra le relazioni internazionali ed a lunga distanza per le quali viene invece richiesta una sempre maggiore velocità commerciale. Senza contare, poi, che la sua già elevata frequentazione non consiglia un ulteriore apporto di viaggiatori.

Né riuscirebbe ora possibile istituire un treno con elettromotrice per la Spezia, come alternativamente richiesto, poiché, anche prescindendo da ogni considerazione sulla sua presumibile utilizzazione e sulla disponibilità del mezzo occorrente, la intensa circolazione, resa ancor più difficoltosa dall'esistenza del semplice binario fra Framura e Corniglia e dai lavori in linea, renderebbe problematica l'inserzione del nuovo treno fra quelli esistenti.

La questione potrà essere riesaminata dopo ultimati i lavori di raddoppio della linea.

Il Ministro: ANGELINI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga dare una sede più decorosa alla stazione del comune di Ve-

netico, importante centro industriale e commerciale della provincia di Messina, provvedendo almeno alla ordinaria manutenzione dell'edificio, ridotto in condizioni pietose, appunto per difetto delle più elementari opere di manutenzione (porte ridotte a monconi, pareti sudice, gabinetti inaccessibili). (1947, già orale).

RISPOSTA. — Il fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Venetico trovasi in normali condizioni di manutenzione ed i gabinetti sono dotati di acqua corrente.

Allo stato attuale le assegnazioni finanziarie in conto manutenzione sono estremamente ridotte e con esse viene provveduto, in graduatoria di urgenza, alle opere più indilazionabili quali la revisione di coperture, fognature, infissi, ecc. rimandando gli altri lavori di ripulitura ed abbellimento ad epoca economicamente più favorevole.

Posso tuttavia assicurare che la segnalazione verrà tenuta presente non appena potrà disporsi di adeguati fondi da destinare a lavori del genere.

Il Ministro: ANGELINI.

BERLINGUER E PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se si proponga di dare disposizioni affinché sia sospesa almeno per le regioni depresse l'esazione dei due terzi delle spese per le riparazioni alle case danneggiate dalla guerra sulla base degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 39, 40, 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo anche conto che le difficoltà burocratiche hanno notevolmente ritardato tali riparazioni che perciò sono state eseguite con enorme aumento di spesa di cui gli interessati non sono in grado di versare la loro quota soprattutto nel brevissimo termine oggi ad essi prescritto. (7934).

RISPOSTA. — Nei casi in cui i proprietari di immobili danneggiati non abbiano ritenuto di procedere direttamente all'opera di ricostruzione con contributo statale, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, vi ha provveduto direttamente, ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del cennato provvedimento, il Ministero dei lavori pubblici, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, salvo recupero ai sensi del successivo articolo 40, dei due terzi dell'importo della spesa o in unica soluzione od in venti annualità posticipate con l'onere passivo degli interessi legali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Successivamente, in virtù dell'articolo 41 della richiamata legge 27 dicembre 1953, numero 968, la quota dovuta allo Stato è stata ridotta ad un terzo nei confronti di quei danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui al n. 1 dell'articolo 39 della legge stessa (patrimonio non superiore a lire 300.000, un reddito non eccedente le lire 60.000 — elevato quest'ultimo a lire 100.000 nel caso di redditi accertati ai fini dell'imposta complementare su redditi professionali di categoria C/1) e siano proprietari di un'unica casa destinata ad abitazione propria e della propria famiglia.

Alla stregua delle cennate disposizioni legislative risulta che:

1°) il recupero dei crediti suddetti non si effettua soltanto nella misura fissa dei due terzi dell'importo della spesa anticipata; ma viene ridotto ad un terzo in quei casi in cui i sinistrati versino in particolari condizioni economiche e di possidenza;

2°) le quote poste a carico dei sinistrati (due terzi o un terzo) possono essere da costoro versate all'erario in unica soluzione od in venti annualità posticipate a scelta dei sinistrati stessi.

Pertanto, allo stato della vigente legislazione non si ritiene possibile sospendere l'azione di recupero delle cennate spese anticipate dallo Stato neppure in favore delle regioni depresse sia perché il recupero è disciplinato da precise disposizioni legislative, e sia perché tali regioni hanno possibilità, per il basso tenore di vita dei loro abitanti, di avvantaggiarsi delle particolari agevolazioni previste dalla legge (riduzione a un terzo e pagamento rateale in 20 annualità).

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BIAGGI FRANCAANTONIO E FERIOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene di doversi far promotore di provvedimenti volti a migliorare il trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari onde consentire che gli stessi possano percepire pensioni corrispondenti a quelle concesse ai pensionati statali ad essi equiparati. (8666).

RISPOSTA. — I problemi concernenti l'ordinamento del trattamento di quiescenza della categoria degli ufficiali giudiziari già formò oggetto di esame da parte di questo Ministero.

Si considera, per altro, che le disposizioni vigenti stabiliscono che le eventuali proposte di miglioramenti ai trattamenti di quiescenza

delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza sono subordinate alla situazione risultante dal bilancio tecnico, che, per ciascuna cassa, viene compilato ogni 4 anni, ai sensi dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari il relativo bilancio tecnico è ora in corso di ultimazione.

Parallelamente ai lavori di compilazione del predetto bilancio tecnico, è in corso di costituzione la commissione di studio che, ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dell'articolo 49 della citata legge 955, n. 379, dovrà esaminare le risultanze del bilancio stesso e proporre le opportune variazioni da apportare alle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari, al fine di conseguire una effettiva organica revisione del trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se intendano promuovere l'emanazione del regolamento organico della Croce rossa italiana — sin qui mancante malgrado un preciso disposto di legge — non solo per il personale in servizio presso gli uffici centrali della Croce rossa italiana, come assicurato dal ministro della sanità in risposta a mia precedente interrogazione n. 6762, ma per tutto il personale degli uffici centrali e periferici della Croce rossa italiana.

Non si ravvisano infatti fondate ragioni atte a giustificare la sperequazione che verrebbe introdotta tra il personale di un benemerito ente che, sia al centro che alla periferia, adempie ad una essenziale funzione sociale: non ragioni giuridiche, quando le assunte difficoltà giuridiche sono state risolte da altri paesi nei confronti di analoghi enti operanti nei rispettivi territori; non ragioni economiche quando ormai pressoché tutte le associazioni nazionali di Croce rossa sono sovvenzionate dagli stati in cui operano, attesa l'insostituibilità e la continuità dei servizi che alla Croce rossa si richiedono.

Motivi di equità, e di rispondenza a un preciso disposto di legge inapplicato da oltre trent'anni, impongono pertanto una sollecita soluzione non parziale, ma globale, dell'annoso problema. (8452).

RISPOSTA. — Come noto, l'associazione della Croce rossa italiana — tenuto conto delle difficoltà derivanti dalla particolare struttura

funzionale degli organi locali presso i quali il personale periferico presta servizio — prospettò la necessità di regolare, per il momento, la sistemazione del solo personale del comitato centrale, riservandosi di predisporre le successive norme per lo *status* del personale degli organi periferici.

Questa amministrazione, pur rendendosi conto delle citate difficoltà, avendo ravvisato, per altro, la necessità di non creare sperequazioni tra il personale dell'ente che, sia al centro sia in periferia, adempie alle medesime funzioni sociali, ha ora impartito le opportune istruzioni affinché l'associazione C.R.I. approfondisca sollecitamente lo studio per la regolamentazione del menzionato personale periferico, regolamentazione che dovrà essere approvata da questo Ministero e da quello del tesoro.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere al fine di procurare lo sviluppo degli allevamenti nazionali di castorino, ciò anche attesa la forte richiesta di pelli di castorino sul mercato interno, richiesta solo in piccola parte soddisfatta dall'attuale produzione; in particolare chiede se si intendano assicurare appropriate misure per il miglioramento delle razze allevate, contributi per la installazione delle necessarie attrezzature di allevamento, nonché particolari assegnazioni di grano d'ammasso per uso mangimistico. (8461).

RISPOSTA. — Questo Ministero si interessa saltuariamente all'allevamento del castorino, in quanto esso viene esercitato in gran parte da aziende non agricole, ed anche perché la entità dei fondi di bilancio, destinati al miglioramento degli allevamenti di bassa corte non consente l'erogazione di adeguati contributi per la specie in questione.

Qualora gli allevatori di castorino intendessero realizzare un concreto programma di miglioramento zootecnico, con il concorso di questo Ministero, si potrebbe esaminare con l'associazione di categoria un piano di interventi basato sulla valorizzazione del materiale selezionato da destinare all'allevamento di massa. Al riguardo, però, si ritiene opportuno avvertire che il lavoro selettivo, effettuato sugli animali da pelliccia, spesso non trova adeguato compenso per la incostanza dei tipi richiesti dal commercio.

Per la costruzione degli impianti e per l'acquisto di attrezzature, gli allevatori inte-

ressati potranno avvalersi dei finanziamenti previsti dalle leggi sui miglioramenti fondiari, se i rispettivi allevamenti fanno parte delle attività dell'azienda agraria.

Non è possibile, invece, aderire alla richiesta di assegnazione di grano d'ammasso per uso mangimistico in quanto le scorte della gestione di Stato di frumento di vecchio raccolto, destinato ad uso zootecnico, sono esaurite.

Per altro, gli allevatori di castorino hanno la possibilità di approvvigionarsi di farina ricavata dalla macinazione del grano di uso zootecnico presso i consorzi agrari provinciali, al prezzo di favore di 4 mila lire al quintale.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se intendano promuovere con congruo intervento statale la completa sistemazione delle ceramiche raccolte nel museo Ferniani di Faenza (Ravenna), nonché gli opportuni restauri alla villa Case Grandi e all'annessa chiesa con volta in maiolica robbiana tuttora lesionata dalla guerra.

L'interrogante sottolinea l'eccezionale importanza delle raccolte Ferniani, che rappresentano la più completa documentazione della ceramica faentina nei secoli XVIII e XIX, dalle maioliche sacre e popolarresche a quelle raffinate per mense regali, dai trionfi da tavola e mobili interi in maiolica, a statue, vasi e servizi di ogni genere. Il museo Ferniani, pur costituendo una raccolta privata, è oggi fra i vanti maggiori di Faenza, al cui prestigio di città d'arte e di studi contribuisce essenzialmente; pare quindi opportuno che — siccome già disposto in casi di analoga, e forse minore importanza — lo Stato intervenga positivamente per la migliore conservazione del cospicuo patrimonio artistico, che l'avveduta sollecitudine dei conti Ferniani ha tramandato all'ammirazione degli innumerevoli visitatori e allo studio di insigni maestri italiani e stranieri. (8501).

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero che la raccolta di ceramiche del museo Ferniani di Faenza presenti sul momento particolari esigenze, in quanto la sua sistemazione e lo stato di conservazione dei vari pezzi appaiono soddisfacenti.

Anche per la Villa Case Grandi della stessa città non si riscontra attualmente la necessità di restauri, salvo per quel che riguarda l'annessa cappella sepolcrale, che ha alcune lesioni

alla volta da cui derivano infiltrazioni d'acqua piovana. Si tratta di un ambiente a pianta circolare di stanca imitazione neoclassica — costruito all'inizio del secolo corrente — con la volta rivestita di maiolica.

Un intervento finanziario del Ministero per l'esecuzione dei restauri alla volta predetta non appare giustificato, tenuto conto dell'insussistente valore artistico della cappella e della limitatezza dei fondi a disposizione della competente soprintendenza, già altrimenti impegnati. Tuttavia, in considerazione delle cure prodigate dai conti Ferniani al museo delle ceramiche sopra menzionato e del valore storico-artistico dei pezzi della collezione, che contribuisce non poco alla valorizzazione turistica della località, il Ministero ha disposto la concessione di un sussidio di lire 100 mila per il museo stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda provvedere al finanziamento dei lavori di ripristino dell'ospedale di Premilcuore (Forlì), nonché a dotare il detto ospedale di una nuova sala operatoria, di strumentario e di un moderno impianto di narcosi.

L'interrogante sottolinea che l'ospedale di Premilcuore, pur nella cronica difficoltà di mezzi in cui versa, adempie a importanti funzioni medico-ospedaliere nella valle del Rabbi con soddisfazione delle locali popolazioni, che giustamente aspirano al ripristino dell'edificio e all'ammodernamento delle attrezzature sanitarie. (8510).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha la possibilità di intervenire per il finanziamento dei lavori di ripristino dell'ospedale di Premilcuore, in quanto le voci di bilancio non prevedono stanziamenti per costruzioni o riattamenti degli stabili ospedalieri.

Ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, l'amministrazione dell'ospedale di Premilcuore, ove ricorrano gli estremi della legge medesima, potrà inoltrare la regolare domanda al Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto attiene invece alla dotazione di attrezzature per il funzionamento dei servizi ospedalieri il Ministero della sanità può concorrere mediante contributi per l'acquisto di attrezzature attinenti alla profilassi delle malattie infettive (autoclavi, sterilizzatrici, apparecchi per radiodiagnostica, attrezzature per lavanderia, forni inceneritori, ecc.).

Per quanto in particolare riguarda l'ospedale di Premilcuore, non risulta mai pervenuta a questa amministrazione richiesta di sorta tendente ad ottenere le attrezzature di che trattasi.

Il Ministro: GIARDINA.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se per il conferimento degli incarichi e supplenze durante l'anno scolastico 1959-60 è stato tenuto conto della decisione del Consiglio di Stato (su ricorso di parte) n. 432 dell'11 giugno 1958 e se ai maestri elementari di ruolo ordinario laureati, che abbiano conseguito la abilitazione in un concorso a cattedre nelle scuole medie, è stato o verrà consentito di optare per l'incarico annuale, senza essere obbligati a rinunciare al posto di ruolo nelle scuole elementari. (8616).

RISPOSTA. — La decisione del Consiglio di Stato, cui si accenna, si riferisce a un'epoca nella quale la norma di ordinanza che sanciva la incompatibilità dell'insegnamento non di ruolo con altri uffici o funzioni poteva effettivamente prospettarsi come illegittima, in quanto mancante di fondamento legislativo.

Con l'entrata in vigore della legge 19 marzo 1955, n. 160, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, non vi è più carenza del cennato fondamento legislativo e sarebbe, pertanto, illegittimo, in forza dell'articolo 7 della legge medesima, occupare contemporaneamente la posizione di maestro elementare e di insegnante non di ruolo di scuole o istituti di istruzione secondaria.

Non si vede, d'altra parte, la opportunità di privare, con una norma eccezionale, la scuola elementare di personale sicuramente ben qualificato, come è da presumere nel caso in questione, poiché si tratta di maestri di ruolo, personale che del resto ha ampia possibilità di accedere all'insegnamento secondario attraverso la via più regolare, cioè attraverso il superamento dei normali concorsi a cattedre di scuole e istituti di istruzione secondaria.

Il Ministro: MEDICI.

CALVARESI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché le case coloniche del comune di Colli del Tronto, comune situato nel comprensorio di bonifica del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, siano fornite di energia elettrica per illuminazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

L'interrogante fa presente che il progetto di elettrificazione fu approvato con determinazione presidenziale n. 2161, in data 22 novembre 1954 ed inviato alla direzione generale della società Unes per gli opportuni aggiornamenti e per la stipula della relativa convenzione.

Con provvedimento di concessione del 7 giugno 1958, n. 5485, la Cassa approvò tale convenzione.

Successivamente si è venuto a conoscenza che la direzione dell'Unes con atto unilaterale stralciò dal progetto di elettrificazione le zone rurali di Colli del Tronto con il pretesto, assolutamente infondato, che dette zone erano già state elettrificate.

In particolare l'interrogante sottolinea lo stato di disagio e di malcontento della popolazione e chiede sollecite misure per elettrificare le zone di campagna del suddetto comune. (8545).

RISPOSTA. — Gli impianti attualmente in corso di realizzazione da parte della società Unes nel comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) per adduzione di energia elettrica ad un gruppo di case coloniche, sono conformi al progetto originario, esaminato dal comitato tecnico della bonifica integrale di Ascoli Piceno in data 24 luglio 1954, successivamente aggiornato dalla Unes ed approvato dalla Cassa per il mezzogiorno, giusta apposita convenzione con il consorzio di bonifica del Tronto.

Se, per altro, in sede di esecuzione dei lavori, risultassero eventuali economie nella spesa prevista, e tali economie trovassero giustificato impiego nell'allacciamento di altre utenze della zona, nulla vieta che il consorzio in parola inoltri proposta alla Cassa per il conveniente impiego di dette economie, nel quadro della valorizzazione agricola dell'intera zona del comune di Colli del Tronto.

Il Ministro: PASTORE.

CALVARESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di accelerare la definizione della pratica relativa alla richiesta di contributi da parte del comune di Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, per la costruzione di fognature nel centro comunale sulla base della legge 3 agosto 1959, n. 589.

L'interrogante fa presente che la direzione urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici ha già dato parere favorevole sin dall'aprile 1959 e che il relativo

provvedimento è stato inviato al Ministero della sanità per la necessaria approvazione. (8730).

RISPOSTA. — Come è noto, il finanziamento delle opere sanitarie ed igieniche è devoluto al Ministero dei lavori pubblici.

Il progetto di cui trattasi è stato già da tempo esaminato da questo Ministero e sottoposto al prescritto esame e parere del Consiglio superiore di sanità. Il relativo decreto interministeriale n. 387 di approvazione è stato, unitamente agli elaborati tecnici, trasmesso in data 14 luglio 1959 al predetto dicastero per il seguito di competenza.

Il Ministro: GIARDINA.

CAMANGI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

dal primo, ogni opportuna notizia circa la ormai indilazionabile soppressione del tronco tramviario della « Stefer » fra Albano (Roma) e la località Acqua Lucia, compresa la deviazione per Lanuvio, allo scopo di eliminare finalmente il gravissimo intralcio che esso rappresenta per la circolazione ed il permanente pericolo per la pubblica incolumità, con la conseguente sostituzione con adeguati servizi automobilistici;

dal secondo, quale è, anche in relazione a quanto sopra, il dettagliato programma di completamento dell'allargamento della strada Appia nel tratto in oggetto. (8377).

RISPOSTA. — Nessuna proposta risulta formulata in ordine alla soppressione del tronco tramviario fra Albano e la località di Acqua Lucia, compresa la deviazione per Lanuvio, esercitati dalla « Stefer ».

Poiché, però, sono da tempo in corso trattative tra la suddetta società e l'« Anas » per la rimozione dei binari tramviari interessanti la zona Acqua Lucia-Velletri-Genzano, si sono date disposizioni all'ispettorato compartimentale per il Lazio perché la « Stefer » venga invitata ad esaminare anche la proposta in questione.

Comunque è intendimento del Ministero dei lavori pubblici di procedere all'allargamento del tratto segnalato non appena la sede stradale potrà essere liberata dei relativi binari.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

CAMANGI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere quale è stato il quantitativo di uva da tavola esportata nella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

stagione testé chiusa, con la ripartizione per varietà e zona di provenienza, nonché con la indicazione degli Stati di destinazione. In particolare l'interrogante chiede di conoscere, per la varietà *Moscato di Terracina* oltre alle notizie di cui sopra, la distribuzione per periodi quindicinali della esportazione stessa. (8952).

RISPOSTA. — In rapporto alla richiesta concernente l'esportazione di uva da tavola durante la testé decorsa stagione, si allega l'unito prospetto contenente l'indicazione dei dati, ripartiti secondo i varî paesi di destinazione del prodotto di cui trattasi, nonché le località di produzione.

Per quanto, poi, riguarda il *moscato di Terracina*, si fa presente che l'esportazione, verificatasi durante i mesi di agosto e settembre 1959, ammonta complessivamente a quin-

tali 1.093 e che i paesi verso i quali essa ha avuto luogo sono l'Austria, la Germania Occidentale e la Svizzera. La spedizione, distinta per periodi decadali, è la seguente:

3 ^a decade agosto .	vagoni	3	quint.	165	
1 ^a »	settembre	»	4	»	286
2 ^a »	settembre	»	6	»	477
3 ^a »	settembre	»	3	»	165
			<u>vagoni</u>	<u>quint.</u>	<u>1.093</u>
			16		

Le notizie riportate nella presente sono state rilevate dagli accertamenti all'uopo effettuati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, che, com'è noto, provvede alla disciplina qualitativa per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli.

Il Ministro: DEL BO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

ESPORTAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA QUALITATIVA ED ELABORATI
PER VARIETA' E DISTINTI PER PAESE DI DESTINAZIONE (DATI I.C.E.)

UVA
(Quintali)
Gennaio - Settembre 1959

Destinazione	Regina	Regina delle Puglie	Panse Precoce	Regina dei vigneti	Chasselas Doré	Primus	Cardinal	Schiavona	Italia	Baresana	Moscato	Non specificata	Totale
Austria	22.582	13.634	11.032	11.578	992	2.602	3.367	2.922	1.199	479	284	1.229	71.900
Belgio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
Danimarca	2.890	2.648	373	1.625	—	105	713	—	508	—	—	541	9.403
Eire	223	121	—	—	—	—	123	—	—	—	—	—	467
Finlandia	—	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
Francia	30	—	28	—	—	—	27	—	—	—	—	19	104
Germania Occ.	354.960	152.299	116.874	66.160	30.637	20.013	6.988	7.118	4.247	5.252	1.262	10.444	776.254
Inghilterra	17.960	9.016	251	3.046	114	1.034	2.039	—	394	42	—	710	34.606
Lussemburgo	121	305	20	—	285	8	—	—	—	—	—	—	739
Norvegia	1.385	743	289	2.160	—	338	750	—	—	48	—	—	5.713
Olanda	230	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290
Svezia	17.498	18.353	2.280	5.790	188	1.135	1.451	—	76	136	—	771	47.678
Svizzera	11.274	6.265	5.834	1.552	45.098	746	202	437	398	165	388	5.279	77.638
Transiti	—	—	42	113	17	—	15	—	—	—	—	—	187
Paesi d'Africa	24	—	—	5	—	—	8	—	—	—	—	—	37
TOTALE	429.237	203.566	137.023	92.029	77.331	25.981	15.683	10.477	6.822	6.122	1.934	18.993	1.025.198

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

ESPORTAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA QUALITATIVA ED ELABORATI
PER VARIETA' E DISTINTI PER REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA

U V A
(Quintali)
Gennaio - Settembre 1959

Provenienza	Regina	Regina delle Puglie	Panse Precoce	Regina dei vigneti	Chasselas Doré	Primus	Cardinal	Schiavona	Italia	Baresana	Moscato	Non specificata	Totale
Lombardia	423	20	309	—	2.206	109	2	—	—	—	6	304	3.379
Trentino-Alto Adige . . .	79	125	—	249	—	52	—	8.983	174	—	—	5.143	14.805
Veneto	6.844	—	—	—	—	52	10	—	—	—	—	1	6.907
Friuli-V. Giulia	35	378	157	590	—	21	58	—	—	9	—	25	1.273
Liguria	1.493	—	968	—	—	—	—	—	28	—	—	19	2.508
Emilia-Romagna	2.016	690	19	—	12.924	—	68	—	40	—	—	1.488	17.245
ITALIA SETTENTRIONALE	10.890	1.213	1.453	839	15.130	234	138	8.983	242	9	6	6.980	46.117
Toscana	690	—	177	1.083	50.519	—	—	—	—	—	—	1.684	54.153
Marche	39.069	—	1.104	1.324	153	270	1.122	—	—	—	—	120	43.161
Lazio	6.104	—	16.505	19.723	—	—	84	—	4.167	—	1.499	2.819	50.901
ITALIA CENTRALE	45.862	—	17.786	22.130	50.672	270	1.206	—	4.167	—	1.499	4.623	148.215
Abruzzo e Molise	120.764	50	7.250	4.864	1.364	174	2.903	—	282	79	—	972	138.702
Campania	—	—	—	531	—	—	413	—	258	—	—	585	1.787
Puglie	243.641	202.303	64.303	63.059	8.582	25.303	9.989	1.494	1.842	6.034	—	3.628	630.478
Calabria	1.019	—	559	4	—	—	236	—	31	—	—	61	1.910
ITALIA MERIDIONALE . . .	365.424	202.353	72.412	68.458	9.946	25.477	13.541	1.494	2.413	6.113	—	5.246	772.877
Sicilia	7.061	—	45.372	602	1.583	—	798	—	—	—	429	2.144	57.989
ITALIA INSULARE	7.061	—	45.372	602	1.583	—	798	—	—	—	429	2.144	57.989
TOTALE	429.237	203.566	137.023	92.029	77.321	25.981	15.683	10.477	6.822	6.122	1.934	18.993	1.025.198

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

CAVAZZINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere a che punto si trova la domanda di avanzamento presentata presso codesto Ministero dal mutilato di guerra decorato al valor militare Malagutti Renzo di Gaetano, residente a Ferrara, numero della pratica 375 del 3 giugno 1950. (8635).

RISPOSTA. — Il signor Renzo Malagutti ha chiesto, con istanza presentata il 22 dicembre 1954, di essere collocato, quale invalido di guerra, nel ruolo organico del personale ausiliario delle conservatorie dei registri immobiliari.

Tale istanza non ha potuto, per altro, sinora essere presa in esame, in quanto in occasione dell'ultimo collocamento degli invalidi di guerra ex militari, aspiranti all'assunzione nelle carriere del personale ausiliario di questo Ministero, si è tenuto conto delle domande presentate entro il 15 ottobre 1954, e, successivamente, non si è potuto più procedere, per indisponibilità di posti, a nuove assunzioni.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

CIANCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali la società per la ferrovia Mandela-Subiaco, concessionaria del servizio Mandela-Subiaco, non corrisponde da tre mesi ai propri dipendenti regolarmente la retribuzione mensile. I lavoratori in questo periodo hanno ricevuto soltanto acconti e sono pertanto creditori di somme varianti dalle 100 alle 200 mila lire.

L'interrogante chiede infine se il ministro non crede opportuno intervenire nei confronti della società per richiamarla al rispetto delle norme convenute nella concessione fra le quali è presumibile vi sia anche quella dell'obbligo di corrispondere ai dipendenti la retribuzione in maniera regolare. (8135).

RISPOSTA. — Effettivamente la società per la ferrovia Mandela-Subiaco, a causa di difficoltà finanziarie e per evitare licenziamenti del personale, ha corrisposto ai dipendenti soltanto acconti sugli stipendi e sulle paghe, nella speranza di far ritornare tutto nella normalità una volta superate le difficoltà del momento.

Il Ministero ha intimato alla società di rispettare i propri obblighi concessionali e seguirà attentamente la situazione.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda necessario disporre la istituzione

di un telefono pubblico nella stazione ferroviaria di San Martino in Pensilis (Campobasso), che dista circa cinque chilometri dal centro abitato. (7991).

RISPOSTA. — Il collegamento telefonico dello scalo ferroviario di San Martino in Pensilis (Campobasso) è già stato attivato in data 24 ottobre 1959.

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non creda disporre che le operazioni di visita sanitaria da parte dei veterinari dei prodotti e avanzi animali, delle pelli gregge, secche o fresche salate siano eseguite dal veterinario portuale, così come per il passato, senza obbligare gli operatori economici ad effettuare, come ora si pretende, un deposito fisso da eseguirsi presso la tesoreria provinciale di una certa somma, dalla quale vengono sottratte di volta in volta le indennità spettanti ai veterinari delegati alla visita, secondo l'importo stabilito per le visite stesse.

Tale procedura aumenta enormemente le difficoltà pratiche degli operatori ed impedisce agli stessi di avere una ricevuta delle indennità pagate, sì da poterle ripetere dai loro mandanti. Si è creato un nuovo intoppo burocratico ad operazioni che per il passato si sono sempre svolte con perfetta regolarità e con piena soddisfazione degli operatori.

L'interrogante confida che il ministro, cui la presente è rivolta, vorrà completamente eliminare le difficoltà predette. (7998).

RISPOSTA. — La riscossione dei tributi speciali per i servizi resi dall'amministrazione sanitaria, istituiti con la legge 26 settembre 1954, n. 869 a mezzo di depositi provvisori presso le tesorerie provinciali, viene disimpegnata dagli organi periferici di questo Ministero secondo quanto disposto dalle circolari del 12 settembre e del 6 dicembre 1958.

La tabella B, allegata alla citata legge, classifica le prestazioni dei veterinari e ne indica i relativi tributi.

Per facilitare la riscossione dei predetti tributi questa amministrazione, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, ha disposto taluni sistemi per cui il pagamento può avvenire, a seconda i casi, mediante vaglia della Banca d'Italia intestati alle tesorerie provinciali o con versamento agli uffici doganali competenti.

Pur non potendosi affermare che tali sistemi abbiano, finora, presentato gravi incon-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

venienti, questa amministrazione, al fine di semplificare la procedura relativa alla riscossione dei tributi in questione, ha provveduto, già da tempo, a preparare uno schema di regolamento per la istituzione di contabilità speciali per la gestione dei depositi privati.

Il Ministro: GIARDINA.

COLITTO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano inserire nel piano di sviluppo edilizio ospedaliero che stanno predisponendo la costruzione, tante volte promessa, di un moderno centro ospedaliero in Campobasso. (7999).

RISPOSTA. — In occasione del I congresso nazionale delle aree depresse, tenutosi in Campobasso il 2 ottobre 1954, fu ufficialmente auspicata per il Molise la istituzione di un moderno centro ospedaliero, che già in passato era nei voti di autorità e popolazione. Ciò in considerazione di svariati fattori tra cui, non ultimo, la insufficiente recettività dell'ospedale civile conseguente all'aumento dei ricoveri per lo sviluppo dell'assistenza mutualistica e la formazione dei reparti ostetrico e medico. Basta accennare che da una media giornaliera di 40-50 degenze del 1942-1943 si è ora passati a punte di 120-130.

La creazione del centro — ove si tenga anche conto delle gravi difficoltà esistenti per reperire la cifra di oltre un miliardo, necessaria, a parere dei tecnici, per la costruzione del centro stesso — non sembra realizzabile.

D'altra parte, il perseguire la difficile realizzazione di tale progetto non ha fatto che rallentare la funzionalità dell'ospedale civile le cui deficienze, invece, potrebbero essere eliminate mediante la creazione di un reparto per malati infettivi, facilmente realizzabile anche dal punto di vista economico.

Per quanto concerne i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'ospedale esistente, in data 21 maggio 1955 fu approvato un progetto di cento milioni di lire e, su tale somma, venne concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale del 5 per cento.

L'interessamento delle autorità centrali e locali ha consentito di mettere in cantiere la costruzione dell'ala destra del fabbricato, sollecitando, nel contempo, l'utilizzazione della somma da destinare alla sopraelevazione dell'ospedale, in modo da rendere disponibili altri 80 posti-letto, sufficienti per normalizzare il sovraffollamento dell'ospedale stesso.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Macchia Valfortore (Campobasso) dell'asilo infantile. (8069).

RISPOSTA. — La costruzione dell'asilo infantile a Macchia Valfortore è compresa nel 2° programma di interventi per la costruzione di asili infantili da parte della Cassa per il mezzogiorno, a suo tempo approvato da questo Comitato.

Si precisa, poi, che dopo l'istituzione del cantiere di lavoro da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa, con atto di concessione n. 368 del 4 settembre 1959, ha autorizzato l'ente gestore, parrocchia di San Nicola Vescovo in Macchia Valfortore, a provvedere alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'asilo in parola.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione della strada che da Tufara (Campobasso) porta alla strada statale n. 17. (8239).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla sistemazione della strada provinciale n. 61 del Fortore, nel tratto che va dalla statale n. 17 allo abitato di Tufara (Campobasso), è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nella seduta del 9 settembre 1959.

I lavori per un importo di 34 milioni saranno eseguiti a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al convogliamento mediante la costruzione di un canale per fini irrigui — che si intenderebbe effettuare col contributo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, giusta deliberazione del consiglio comunale di San Massimo (Campobasso) del 20 marzo 1958 — delle acque del torrente Callora, che scorre in territorio di detto comune.

La sistemazione occorre anche soprattutto nel tratto del ponte Callora in contrada Forrairie o Noce di Massaro, perchè siano evitati enormi danni ai frontisti. (8240).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

RISPOSTA. — Non è previsto nei programmi della Cassa per il mezzogiorno alcun intervento per l'utilizzazione a fini irrigui delle acque del torrente Callora che scorre nel territorio del comune di San Massimo, e quindi non è prevista la costruzione di nessun canale per il convogliamento delle acque.

Si precisa, poi, che nessun progetto o proposta per i lavori in parola è stato presentato alla Cassa stessa.

Sono invece in corso di esecuzione lavori di sistemazione montana nei vari sottobacini del torrente Callora (Ciullo, delle Coste, Pianta del Melo, Callorella) a monte del Ponte Callora. Le opere a valle potranno essere prese in considerazione dalla Cassa solo una volta che si saranno conosciuti i risultati dei lavori che si stanno attualmente svolgendo.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'asilo infantile di San Massimo (Campobasso), da realizzare con il sistema dei cantieri di lavoro ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105. (8241).

RISPOSTA. — Il comune di San Massimo è compreso nel II programma di interventi della Cassa per il mezzogiorno, a suo tempo approvato da questo comitato, per la costruzione di asili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955 n. 105.

La prefettura di Campobasso ha indicato quale ente gestore dell'asilo da costruirsi la locale parrocchia di San Salvatore, la quale, secondo la prescritta procedura, ha presentato il progetto esecutivo e la relativa documentazione. In sede di esame da parte della Cassa del detto progetto si sono rilevati notevoli difformità tra il detto elaborato e la relativa documentazione. Ciò ha reso necessario un supplemento d'istruttoria e, a tal fine, la stessa Cassa ha invitato l'ente gestore a fornire gli opportuni chiarimenti che al momento attuale non sono ancora pervenuti.

Si assicura che non appena la parrocchia di San Salvatore avrà provveduto a regolarizzare la pratica, il progetto verrà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quando potranno avere inizio i

lavori di costruzione dell'acquedotto, col quale, utilizzando l'acqua della sorgente Acquara, si provvederà all'alimentazione idrica della popolazione di Cerro al Volturmo (Campobasso).

L'interrogante chiede di conoscere come si intenda provvedere alla alimentazione idrica delle tredici frazioni di detto comune. (8595).

RISPOSTA. — Per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo, sono stati già eseguiti i necessari sopralluoghi per raccogliere gli elementi occorrenti alla definitiva stesura del progetto dell'acquedotto che, utilizzando l'acqua della sorgente Acquara, provvederà alla alimentazione idrica del comune di Cerro.

Si presume che l'istruttoria potrà essere ultimata entro la prossima stagione invernale, salvo che non si ravvisi la necessità di eseguire ulteriori sopralluoghi.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere i benefici derivanti dalla cosiddetta tariffa locale ai viaggiatori di tutta la linea Termoli-Boiano (Campobasso) anche mediante biglietti cumulativi. (8834).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3-lettera a) del regio decreto legge 11 ottobre 1934, numero 1948, i prezzi locali sono determinati da esigenze di carattere commerciale dell'azienda ferroviaria, in relazione alla concorrenza di altri mezzi di trasporto.

Ora, sulla tratta Termoli-Boiano, non si verificano tali presupposti, in quanto non esiste una situazione concorrenziale, mentre — d'altra parte — il traffico viaggiatori è molto scarso (da Boiano per le località oltre Campobasso, sino a Termoli compresa: in media 28 viaggiatori al mese).

Più consistente è la corrente di traffico che da Boiano e da Termoli converge verso Campobasso; tuttavia anch'essa non è tale da giustificare l'istituzione della tariffa locale, in quanto non sarebbe compensata la perdita di prodotti derivante dalla riduzione dei prezzi unitari di trasporto.

Circa i biglietti cumulativi, valgono pressochè le stesse considerazioni.

Può farsi luogo alla istituzione di biglietti a tariffa speciale — cumulativi di un prezzo a tariffa ordinaria con altro a tariffa locale — solo in casi particolari, e cioè quando, per fronteggiare la situazione concorrenziale nella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

zona, la loro istituzione viene ritenuta utile per un'ulteriore acquisizione di traffico, ovvero quando, per mancanza di un congruo intervallo fra i treni coincidenti, i viaggiatori non possono usufruire del vantaggio della tariffa locale.

Anche tali condizioni non ricorrono nel caso in esame.

Il Ministro: ANGELINI.

CRUCIANI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se:

tenuto conto dell'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 246 per il quale le ostetriche professioniste libere e condotte sono tenute ad applicare a loro carico, in ogni certificato di assistenza al parto, una speciale marca di previdenza per lire 500, con diritto di rivalsa;

in considerazione che le ostetriche condotte sono tenute ad assistere gratuitamente i poveri iscritti all'elenco degli assistiti del comune e quindi ad applicare marche a seconda dei centri anche per parecchie migliaia di lire al mese senza possibilità alcuna di rivalsa;

essendo tale certificato con marca obbligatorio al fine della denuncia del neonato;

dato che le ostetriche condotte non possono rivalersi sul proprio datore di lavoro e considerato che non si può gravare i comuni di maggiori oneri, se non intendono esaminare la possibilità di deroga a tale disposizione per i certificati riguardanti i poveri assistiti dai comuni. (8000).

RISPOSTA. — La questione è già allo studio di questo Ministero che, rilevata una lacuna della legge 1958, n. 246 ha in corso intese con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché col Ministero dell'interno.

Infatti la legge citata, mentre impone l'obbligo della applicazione delle marche per tutte le ostetriche, comprese le ospedaliere e le condotte, sui certificati di assistenza al parto, consente invece la rivalsa della relativa spesa soltanto per le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici ed ospedalieri; ma nulla dispone per le ostetriche condotte che, pertanto, nei casi di assistenza gratuita al parto di persona indigente, dovrebbero gravarsi dell'onere in parola.

Per colmare la suddetta lacuna appaiono possibili due soluzioni che però, in ogni caso, importano la modifica della legge 246: o estendere l'esercizio del diritto di rivalsa da parte delle ostetriche anche nei confronti dei comuni da cui dipendono, oppure esonerare le

stesse dall'applicazione delle marche sui certificati di assistenza al parto di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

Per il momento, ed in attesa dell'eventuale modifica della legge, può evitarsi l'applicazione della marca sui certificati di assistenza al parto di persone indigenti ricorrendo alla dichiarazione verbale di nascita da parte della ostetrica. Tale soluzione, consentita dall'ultimo comma dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è stata prospettata al Ministero di grazia e giustizia, il quale ha concordato sulla ammissibilità della procedura, che si mantiene nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda esaminare la possibilità di convogliare tutti gli atleti italiani di prima, seconda e terza serie di ogni specialità in reparti o zone dove sia possibile per istruttori ed attrezzature mantenere il ritmo di preparazione e seguire a partecipare regolarmente alle attività agonistiche.

Tale esperimento, che non dovrebbe trovare difficoltà di ordine tecnico e militare, dovrebbe essere affrontato immediatamente anche in considerazione dello sforzo cui va incontro l'Italia per la prossima partecipazione alle olimpiadi 1960 dove è doveroso presentare, oltre la preparazione logistica generale, il massimo affinamento delle possibilità nazionali. (8162).

RISPOSTA. — Le facilitazioni richieste a favore degli atleti attualmente alle armi onde permettere loro di poter partecipare ai prossimi giochi olimpici nelle migliori condizioni fisiche vengono già concesse da questa amministrazione militare.

In particolare, su richiesta individuale della presidenza del « Coni », sono previste: l'assegnazione ad unità dislocate nelle sedi richieste per ragioni sportive, o sedi viciniori, nonché la concessione di premi o licenze per consentire allenamenti collegiali e la partecipazione a gare nazionali e internazionali. Inoltre, per alcune attività sportive, i militari-atleti vengono di norma accentrati in alcune scuole di specializzazione, quali la scuola di educazione fisica di Orvieto, la scuola militare alpina di Aosta, il centro preolimpionico ippico militare di Passo Corese, il centro remiero di Sabaudia, ed i centri sportivi dell'VIII e X comando militare territoriale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se in considerazione degli alti fitti che l'amministrazione deve pagare per l'ufficio postale di Borgo Trevi (Perugia), non intenda esaminare la possibilità di costruire un ufficio. (8180).

RISPOSTA. — Avendo questo Ministero riconosciuta non più idonea alle esigenze del servizio la sede attuale dell'ufficio postale di Borgo Trevi (Perugia), è stato disposto il trasferimento dell'ufficio stesso in altro locale di proprietà privata.

Mentre per la vecchia sede, ancora transitoriamente occupata, l'amministrazione corrisponde un canone di affitto di lire 22.800 annue, per il nuovo locale è stato concordato un canone annuo di affitto di lire 186.000, ritenuto congruo dall'U.T.E. Non sembra, quindi, si possa parlare di alti fitti.

Considerato che il nuovo locale risponde pienamente alle esigenze dei servizi, questo Ministero non ritiene, almeno per ora, che sarebbe conveniente prendere in esame la possibilità di costruire un apposito edificio.

Il Ministro: SPATARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono i motivi che ritardano, dopo anni di assicurazione, la costruzione dell'edificio postale nel comune di Foligno (Perugia). (8181).

RISPOSTA. — Sullo stesso argomento, il mio predecessore, rispondendo ad una precedente interrogazione (n. 1363) ebbe fra l'altro a comunicare, con lettera del 3 novembre 1958, n. GM.26493/70/1363 int. che era intenzione del comune di Foligno di provvedere, a propria cura, alla costruzione di un edificio in condominio, destinato ad uffici pubblici nonché ai servizi postali telegrafici, su progetto da concordare tra le due amministrazioni per la parte interessante tali servizi.

Posso ora informare che il citato comune ha presentato il progetto di massima, che è stato esaminato dagli organi tecnici di questo Ministero e poi restituito al comune stesso affinché provvedesse alla redazione di quello esecutivo nella sua versione definitiva. In base a questo, si farà luogo alla determinazione della spesa a carico di questa amministrazione e si potrà addivenire ai concreti accordi conclusivi con il citato comune.

Da notizie pervenute risulta che tale progetto definitivo sarà trasmesso entro un breve

periodo a questo Ministero, che, dal canto suo, non mancherà di dare alla trattazione della questione ogni possibile celerità.

Il Ministro: SPATARO.

CUTTITTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è vero che, in data posteriore al 30 giugno 1957, siano state fatte assunzioni singole di fattorini telegrafici presso la posta centrale di Palermo, senza pubblico concorso.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere a quale titolo sono state effettuate tali assunzioni, i nominativi dei giovani assunti, e la data di assunzione di ciascuno di essi. (8524).

RISPOSTA. — Dopo il 30 giugno 1957, giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, con il quale i fattorini telegrafici effettivi e provvisori sono stati inquadrati nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario dei servizi postali e telegrafici, non sono state più disposte assunzioni di personale con tale qualifica nè presso la direzione provinciale postelegrafica di Palermo, nè presso le altre direzioni provinciali.

Il Ministro: SPATARO.

DANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la gestione dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello (Messina) ha proceduto all'arbitrario licenziamento dell'ufficiale esattoriale Mangano Antonino. Se intende interessare gli organi periferici competenti per il rispetto della legalità e dei diritti del lavoratore ingiustamente licenziato. (8102).

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite è risultato che il signor Mangano Antonino è stato assunto, in qualità di ufficiale esattoriale, nel novembre 1957 e licenziato in tronco il 30 luglio 1959.

Quanto risulta, a tutela dei propri diritti, l'interessato ha già adito l'autorità giudiziaria.

La questione viene così a sottrarsi all'esame di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali nel comune di Buccheri (Siracusa) non è stata istituita una scuola media statale; se intende includere tale centro nel piano di sviluppo della scuola, tanto più che l'ulte-

riore funzionamento della scuola media comunale parificata, che attualmente conta oltre 60 iscritti, è severamente pregiudicato dalla mancanza di fondi dell'ente gestore (comune). (8845).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Buccheri (Siracusa) presentò nel 1955 domanda intesa ad ottenere l'istituzione *in loco* di una scuola media statale.

La competente direzione generale del Ministero, nell'istruire la pratica, rilevò che la documentazione era irregolare ed incompleta e diede subito notizia di ciò al sindaco interessato per il tramite del provveditore agli studi di Siracusa.

Poiché la documentazione stessa non è stata successivamente regolarizzata, nè è più stata rinnovata la domanda, la possibilità di istituire in Buccheri la scuola media non è stata più tenuta presente dal Ministero.

Si informa, ad ogni modo, che se l'amministrazione comunale suddetta aspira tuttora ad ottenere la scuola media, potrà prendere contatti con il provveditore agli studi di Siracusa, al quale, in base alla circolare ministeriale del 21 settembre 1959, n. 384, spetta di formulare le proposte ai fini della predisposizione, per quanto attiene a quella provincia, del piano delle nuove scuole da istituire nel decennio 1959-60-1968-69.

Il Ministro: MEDICI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè vengano istituiti a carico dello Stato in provincia di Ascoli Piceno n. 15 corsi popolari di tipo A per un totale di 326 analfabeti e n. 4 corsi di tipo A e B per un totale di 103 semianalfabeti, richiesti dalla Associazione italiana maestri cattolici della diocesi di Fermo, la quale sta conducendo una campagna annuale per l'eliminazione dell'analfabetismo.

La richiesta è motivata dal fatto che il comitato provinciale di Ascoli Piceno non ha preso neanche in esame le richieste suddette, nonostante le norme della circolare numero 7800/14/SP 313, del Ministero della pubblica istruzione. (8828).

RISPOSTA. — Il comitato provinciale per l'educazione popolare di Ascoli Piceno ha esaminato ed approvato il piano di attuazione della scuola popolare per l'anno scolastico 1959-60, nella riunione del 19 novembre 1959. Fino a tale data le richieste dell'Associazione italiana maestri cattolici di Fermo, tendenti

ad ottenere la istituzione di corsi popolari a carico dello Stato, non erano ancora pervenute all'ufficio scolastico competente.

Per tale motivo le richieste in parola poterono essere esaminate dal comitato provinciale in sede di concessione di corsi agli enti.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'Associazione italiana maestri cattolici di Fermo ha intrapreso un'efficace azione di lotta contro l'analfabetismo e tenendo presente il parere favorevole espresso dal provveditore agli studi competente, questo Ministero ha disposto la concessione dei fondi necessari per venire incontro alla richiesta dell'associazione medesima e dell'interrogante.

Il Ministro: MEDICI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se egli non ritenga, nell'applicazione della legge sulla stabilizzazione, prevedere per gli insegnanti pluri-abilitati, il diritto di opzione in merito all'insegnamento nel quale ottenere la stabilizzazione, naturalmente nell'ambito delle abilitazioni possedute.

In tal caso sarebbe da abrogare la norma contenuta nell'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1958, la quale prescrive al quarto comma dell'articolo 4 la necessità per gli aventi diritto di rimanere vincolati all'insegnamento da essi tenuto nell'anno scolastico 1956-57. (8745).

RISPOSTA. — L'adozione di particolari provvedimenti per il senso auspicato circa le disposizioni dell'ordinanza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie, concernenti gli insegnanti stabili, è ora di difficile attuazione, essendo l'anno scolastico ormai largamente iniziato.

Ciò premesso, si fa presente che l'iscrizione di insegnanti, già compresi in elenchi di professori stabili, in elenchi diversi, auspicata dall'interrogante, non è possibile, ostandovi le norme di cui alla legge 3 agosto 1957, n. 744, concernente la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

La legge citata, infatti, con l'articolo 1 — 1° comma, ha previsto il conseguimento della stabilità da parte di coloro che possedevano una abilitazione al momento della sua entrata in vigore e determinati requisiti di servizio. Nei confronti di questa prima categoria di stabilizzati, gli articoli 2 e 3 della legge suddetta hanno previsto, inoltre, un rigido meccanismo di sistemazione, che è stato puntualmente applicato dalle ordinanze ministe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

riali del 6 maggio 1958 e del 28 aprile 1959, nel quale la ipotesi della utilizzazione in insegnamento diverso da quello per il quale la stabilità è stata conseguita ha carattere del tutto subordinato e temporaneo rispetto all'insegnamento cui la stabilità si riferisce.

Non sembra, perciò, che si possa scindere, senza deformare l'istituto della stabilità, il vincolo tra l'insegnante e l'insegnamento per il quale la stabilità medesima è stata richiesta, disposta ed acquisita.

Nel configurare, poi, con disposizione proiettata verso il futuro, una seconda categoria di insegnanti stabili, diversa dalla prima solo per la decorrenza dell'acquisto della stabilità, l'articolo 1, 2° comma, della legge n. 744 sopra citata ha evidentemente disposto che devono rientrare in tale seconda categoria coloro che non si trovavano nelle condizioni di diritto per entrare nella prima categoria per l'unico fatto di essere allora privi di qualsiasi abilitazione (il testo legislativo parla infatti di una abilitazione, ma non ha anche previsto modifiche nel contenuto del rapporto di stabilità conseguito in base al primo comma dell'articolo medesimo).

Non appare possibile pervenire a conclusioni diverse e non si vede quindi in qual modo si possa assecondare la richiesta in oggetto.

Il Ministro: MEDICI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se egli non ritenga opportuno emanare una disposizione che integri l'ordinanza ministeriale per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie per l'anno scolastico 1959-60.

La citata ordinanza infatti non prevede per quanto riguarda le supplenze l'assegnazione dei 25 punti attribuiti nella stessa ordinanza per gli incarichi agli insegnanti laureati forniti di specializzazione nella lingua straniera per l'insegnamento della quale essi avanzano domanda.

Tale omissione crea una situazione iniqua per cui gli specializzati si vedono superati da insegnanti in possesso di lauree, da quella in lettere a quella in legge o magari in altra lingua, che non hanno alcun rapporto con l'insegnamento da conferire, con quanto danno per la scuola è facile immaginare. (8746).

RISPOSTA. — Una eventuale determinazione del Ministero, nel senso auspicato dall'interrogante, non è ora possibile, in quanto, essendo l'anno scolastico ormai largamente ini-

ziato, non possono più essere modificate le disposizioni dell'ordinanza 28 aprile 1959 sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1959-1960, concernenti la formazione delle graduatorie dei supplenti.

Ciò premesso, si comunica che l'ordinamento dei concorsi a cattedre, cui si ispirano, per ciò che concerne i titoli ammessi a valutazione, le disposizioni relative al conferimento degli incarichi, non contempla la figura della laurea specifica; tuttavia, la tabella B, annessa all'ordinanza 28 aprile 1959 sopra citata prevede, proprio nei confronti dei titolari di laurea in lingua straniera, e per una esigenza interna di equilibrio che la tabella persegue, uno speciale coefficiente di 25 punti. È del tutto evidente che esso si riflette, a vantaggio degli interessati, anche quando i medesimi concorrano a posti di supplenza, a norma dell'articolo 28 della stessa ordinanza.

Non è invece sembrato opportuno prevedere un coefficiente particolare per la laurea in lingua straniera ai fini della formazione delle graduatorie dei supplenti, il cui punteggio si fonda su due fondamentali ed esclusivi elementi, più che sufficienti ai fini che si desiderano conseguire: anzianità di servizio nell'ultimo triennio e valutazione del titolo di studio che ammette all'esame di abilitazione.

E d'altra parte da tenere presente che, in seguito all'espletamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, esami che hanno luogo annualmente presso i provveditorati agli studi, gli insegnanti in parola, che avranno conseguito l'abilitazione, potranno concorrere al conferimento di incarichi e nelle supplenze avranno la precedenza sui semplici laureati.

In tal modo, il problema posto potrà ritenersi, in buona parte, risolto.

Il Ministro: MEDICI.

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza che, in data 3 luglio 1959, alle ore 16, sulla rete nazionale della R.A.I., in occasione della solita conferenza di repertorio a carattere medico, nel corso della conversazione, si è solennemente affermato che tutto il vino che oggi si beve è sofisticato e fa male alla salute, mentre la birra è una bevanda soave e genuina che è bene bere in sostituzione del vino.

Premesso che la R.A.I. ed i suoi programmi sono sotto il controllo dello Stato,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

l'interrogante chiede di conoscere se, in questo particolare periodo di crisi, che travaglia il settore vitivinicolo, giustamente considerato saldo pilastro dell'economia nazionale, mentre da ogni parte enti, studiosi e parlamentari lottano per indurre il Governo ad intraprendere e a condurre una più saggia politica in favore del settore, in considerazione, soprattutto dei riflessi sociali che da esso derivano, non si ravvisi la necessità e l'urgenza di un più diretto controllo presso la R.A.I., affinché una buona volta abbiano a cessare queste forme di propaganda denigratoria, a danno del prodotto vino, a tutto favore di altre bevande a composizione più o meno nota. (7846).

RISPOSTA. — La R.A.I., opportunamente interessata su quanto segnalato nell'interrogazione, ha informato che la trasmissione di cui trattasi è stata curata dal noto giornalista professor Lino Businco e fa parte di una serie di conversazioni dal titolo *Sapere per star bene*.

La conversazione in parola non si è occupata soltanto del vino, come potrebbe desumersi dall'interrogazione, ma, in una rassegna di carattere generale, ha trattato anche di numerose altre sostanze e prodotti alimentari, solidi e liquidi, diffondendosi sul tema propositosi che era quello degli svariati additivi chimici oggi in uso per scopi commerciali e per la conservazione dei prodotti stessi.

In effetti, in tale conversazione è contenuta una deprecazione per i vini sofisticati; tuttavia, non è mancato un giusto accenno al « buon nome delle ditte e dei marchi più seri di cui, per fortuna, ancora possiamo vantarci ».

Non era certamente negli intenti di chi ha curato la trasmissione, anche se le parole usate abbiano potuto dare adito a diversa interpretazione, di fare propaganda per un prodotto a danno di un altro.

Per quanto si riferisce alla richiesta di un più diretto controllo presso la R.A.I., è noto che la legge in vigore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428) già prevede un sistema di vigilanza sull'attività esplicata dal predetto ente concessionario.

La suddetta legge attribuisce, infatti, ad apposito comitato centrale istituito presso questo Ministero la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusioni circolari, e la vigilanza sulla loro attuazione. Mentre, per altro, la fissazione delle direttive non può che riguardare, come dice la legge,

le materie e le linee generali dei programmi (altrimenti si trasformerebbe in una censura preventiva in contrasto con i canoni delle libertà costituzionali), la vigilanza sull'attuazione non può che essere posteriore alla trasmissione per tutti quegli eventuali interventi che si rendano necessari ed opportuni nei confronti della concessionaria.

Ed, invero, nel caso specifico, sia questo Ministero che quello dell'agricoltura e foreste non hanno mancato di invitare la R.A.I. ad una maggiore cautela nella revisione dei testi ammessi alle trasmissioni.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPATARO.

DE MARZI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se, dopo le note e ripetute sentenze della Corte di cassazione in materia di imposta di famiglia che viene sentenziato debba essere collegata con l'accertamento dell'imposta complementare, non ritengano voler dare chiarimenti e disposizioni per l'applicazione della suddetta imposta in tutti i comuni con un sistema uniforme, giusto ed equo.

Nella situazione attuale l'imposta di famiglia verrà a gravare solo sui redditi modesti che sono esenti dalla complementare, ma ancora tassati dall'imposta comunale in quanto certamente questi contribuenti non possono permettersi la spesa della lunga procedura giudiziale, danneggia i comuni che non hanno neppure il compenso di poter accertare l'imposta di famiglia in base alla complementare quando questa è molto elevata in quanto c'è la minaccia del cambiamento di residenza; favorisce quindi solo i contribuenti con maggiore patrimonio. (8252).

RISPOSTA. — La questione prospettata trovata all'esame del Senato della Repubblica, la cui quinta Commissione permanente (finanze e tesoro) ha inserito un'apposita disposizione — articolo 18 — nel disegno di legge recante « norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali ». (atto Senato n. 146-A).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla rapida liquidazione da parte della direzione generale degli istituti di previdenza della pensione definitiva in favore del signor Fattori Vincenzo residente in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Attimis, cui in data 11 giugno 1959, con numero 333214 sono state concesse lire 20.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1959. (8247).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla liquidazione della pensione definitiva spettante al signor Vincenzo Fattori, già dipendente del comune di Attimis, è stata perfezionata.

In data 20 ottobre 1959 il decreto concessivo e il libretto di pensione sono stati trasmessi al comune di residenza per la consegna all'interessato. In pari data gli atti di pagamento sono stati spediti all'ufficio provinciale del tesoro per i provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla sollecita liquidazione della pensione in favore del signor Bulfon Marcello (concessa nel 1954, sospesa nel luglio 1958) che attende l'assegnazione a nuova categoria (posizione PPO n. 116666, certificato di iscrizione numero 4783034). (8256).

RISPOSTA. — Sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è stato adottato il relativo provvedimento tuttora in corso di perfezionamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla urgente liquidazione della pratica di pensione per causa di servizio in favore del signor Elio Frada di Costante (posizione n. 61229/49). (8312).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata cui ci si riferisce è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a lui nota la grave situazione esistente nell'università di Messina, la cui amministrazione da tempo si rifiuta di estendere al proprio personale i benefici previsti dalla legge e costringe una parte dei propri dipendenti (precisamente gli addetti ai lavori di fatica ed ai servizi ausiliari, tra cui sono anche tecnici di valore) in uno stato di intollerabile disagio economico,

reagendo alle legittime richieste dei lavoratori con atti che violano le libertà sindacali.

Detti dipendenti percepiscono una paga lorda che a volte scende fino alle lire 12.000 mensili; non sono stati loro concessi gli aumenti periodici previsti dalla legge; il compenso per lavoro straordinario viene loro corrisposto sempre per un numero di ore inferiore a quello effettivamente prestato; a molti non vengono neanche corrisposti gli assegni familiari; essi non sono stati ancora inquadrati nei ruoli aggiunti previsti dalla legge o tra il personale salariato dello Stato e sono esclusi (insieme al personale propriamente tecnico) dalla ripartizione dei proventi speciali che invece fruttano agli alti funzionari amministrativi entrate mensili talvolta superiori al doppio dello stipendio.

Le giuste richieste presentate in proposito dal personale sin dal 1957 sono state prese in esame dal consiglio di amministrazione dell'ateneo solo nell'agosto 1959 e solo dopo una circolare chiarificatrice indirizzata dal sindacato a tutti i professori. Nessuna decisione, tuttavia, è stata adottata, soprattutto per via di una parziale ed insufficiente illustrazione fatta in quella sede dalla direzione amministrativa, circa i problemi posti sul tappeto. Conseguentemente ancor oggi il personale è in agitazione ed ha deliberato l'astensione dal lavoro a partire dal 5 novembre 1959.

Dal 1957 ad oggi l'amministrazione ha svolto una continua azione intimidatrice nei confronti del personale, prima con un provvedimento disciplinare a carico del segretario e poi con minacce di provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti sindacali che avevano firmato la predetta circolare inviata ai professori.

L'interrogante chiede di conoscere se (ed in caso positivo, con quali provvedimenti) il ministro intende intervenire per tutelare i diritti dei lavoratori dell'università di Messina e per porre termine ad una situazione che lede il prestigio dell'antico e glorioso ateneo. (8592).

RISPOSTA. — Le accuse contenute nella interrogazione sopra riportata riecheggiano chiaramente quelle mosse all'amministrazione universitaria di Messina da un'associazione sindacale locale di cui fanno parte molti tecnici ed ausiliari dell'ateneo e della quale è a capo il tecnico signor Giovanni Brunello.

Nel giugno 1959 perveniva a questo Ministero copia di una lettera-circolare che il comitato direttivo della predetta associazione (denominata « Usum ») aveva indirizzato a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

tutti i professori diffondendola anche fra il personale dell'ateneo.

In tale lettera-circolare venivano mosse gravi doglianze contro l'amministrazione universitaria, accusata di trattamento preferenziale a favore del personale di segreteria e particolarmente dei dirigenti degli uffici amministrativi.

A seguito di ciò, furono compiute apposite indagini ispettive, a conclusione delle quali si è potuto rilevare che le accuse erano infondate e che talune di esse presentavano anche carattere denigratorio.

Si è potuto, altresì, accertare che non sussiste l'affermata sperequazione fra il personale di segreteria e quello tecnico ed ausiliario quanto alla retribuzione del lavoro straordinario; per nessun dipendente risultava superato — come viceversa sembrava dedursi dalle accuse — il limite massimo di 48 ore mensili ed in complesso tutto il personale — sia quello addetto agli uffici di segreteria, sia quello addetto agli istituti ed alle cliniche — aveva avuto in materia parità di trattamento.

L'amministrazione si era preoccupata di dare la precedenza nella concessione di sussidi al personale delle categorie più modeste tenendo conto delle particolari situazioni di disagio. Ed aveva, altresì, attribuito speciali compensi per il maggior lavoro inerente agli esami di Stato, non solo al personale di segreteria ma anche ai tecnici ed ausiliari addetti agli istituti presso i quali gli esami si erano svolti.

Non è esatto che l'università di Messina si rifiuti di estendere al proprio personale i benefici previsti dalla legge e costringa una parte dei propri dipendenti in uno stato di intollerabile disagio economico, reagendo alle legittime richieste dei lavoratori con atti che violano le libertà sindacali, così come afferma l'interrogante.

Quanto al trattamento usato al personale occorre distinguere fra il personale addetto a lavori di fatica ed i tecnici ed ausiliari non di ruolo.

Il personale di fatica è costituito da un certo numero di unità addetto alla pulizia dei locali (in maggior parte donne): gli interessati ricevono paghe mensili di lire 12.500 lorde e di lire 23.500 lorde a seconda che compiano rispettivamente 4 ore di servizio ovvero 8. Trattasi in ogni caso, come del resto è facile rilevare, di persone non aventi un vero e proprio rapporto di impiego.

In seguito alle indagini ispettive, il Ministero ha fatto presente al rettore l'opportu-

nità che le paghe — che appaiono piuttosto esigue — subiscano un sia pur modesto aumento: ed a quanto risulta il rettore si riserva di sentire in proposito il consiglio di amministrazione.

Quanto ai tecnici ed ausiliari non di ruolo, sino all'emanazione della legge 21 marzo 1958, n. 287, essi non avevano titolo agli scatti di stipendio. La questione non riguardava e non riguarda soltanto il personale dell'università di Messina, ma tutto il personale non di ruolo delle università. Essa è stata risolta con la predetta legge, la quale ha previsto il passaggio a carico dello Stato di tutto il personale non di ruolo in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957.

A tale legge questo Ministero viene dando applicazione nei confronti di tutti gli interessati, attribuendo ad essi i vari benefici previsti dalla legge stessa (l'inquadramento nelle categorie di avventiziato statale e, man mano che ciascuno maturi l'anzianità prescritta, l'inquadramento nel rispettivo ruolo aggiunto) e conseguentemente la questione sollevata dall'interrogante può considerarsi superata.

In ordine alla asserita violazione delle libertà sindacali si fa presente che il signor Brunello — segretario dell'« Usum » — ha già subito un procedimento disciplinare nel 1957 in seguito alle denigrazioni da lui fatte contro il direttore amministrativo del tempo; il procedimento si concluse con la sospensione per un mese dalla qualifica e dallo stipendio.

Più recentemente — e precisamente nel luglio del corrente 1959 il rettore si è visto costretto a procedere a contestazioni disciplinari nei riguardi del signor Brunello e dei membri del comitato direttivo dell'« Usum ».

Le contestazioni sono state fatte:

a) in un primo tempo, in rapporto alla denigrazione dai predetti svolta con la precitata circolare del 26 giugno contro l'amministrazione universitaria con accuse del tutto arbitrarie a carico del direttore amministrativo e con espressioni assai poco riguarde anche nei confronti del rettore;

b) in un secondo tempo, in rapporto ad altra circolare in data 2 luglio 1959 (circolare cui, come di consueto, l'« Usum » dava la maggiore pubblicità nell'ambiente universitario) con la quale l'avventizio di 4ª categoria signor Paolo Bruno veniva dichiarato espulso dall'associazione per aver manifestato l'intendimento di ricostruire in seno all'università di Messina una sezione del sindacato italiano dei subalterni; l'intendimento del Bruno veniva qualificato impresa poco pulita e l'atti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

vità del sindacato predetto come ridicola e inconcludente: infine il Bruno veniva minacciato — con linguaggio estremamente plateale — di percosse.

La pubblicità data dall'« Usum » alle accuse che, come si è detto, sono risultate infondate, contro l'amministrazione universitaria, il linguaggio assai poco riguardoso e denigratorio usato nei confronti dell'amministrazione universitaria e dello stesso rettore, l'estrema volgarità delle minacce rivolte al Bruno (il quale ha presentato querela contro il Brunello e gli altri firmatari della circolare) giustificano pienamente l'operato del rettore che è fermamente deciso a tutelare la dignità dell'ateneo.

L'amministrazione universitaria, d'altra parte, intende venire incontro, nei limiti delle sue possibilità, alle aspirazioni del personale, prescindendo da ogni considerazione nei confronti del signor Brunello e degli altri membri del comitato direttivo dell'« Usum », ai quali sono state rivolte le contestazioni disciplinari.

Ed invero, non può confondersi la libertà sindacale con atteggiamenti di denigrazione e con manifestazioni di intolleranza, di cui il signor Brunello si è reso colpevole.

Purtroppo, è proprio l'azione confusa e vanamente polemica del signor Brunello che viene a ledere il prestigio dell'ateneo e non quella del rettore che svolge azione altamente meritevole ed ispirata a serena valutazione degli interessi del personale compatibilmente con quelli dell'amministrazione.

E' auspicabile che i procedimenti disciplinari in corso, a carico dei dirigenti dell'« Usum », pongano fine ad uno stato di cose veramente intollerabile e diano modo al rettore di ricondurre la calma e la serenità fra il personale delle più modeste categorie che è oggi turbato dalle intemperanze verbali e scritte del signor Brunello.

Il Ministro: MEDICI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se è a sua conoscenza il fatto che alcune importanti ditte esportatrici di Messina, tra cui la Sanderson Bosurgi e la Società anonima Roccalumera del duca di Misterbianco, hanno esportato recentemente in Inghilterra quantità di succo di agrumi zuccherato (trattato con glucosio ed acido citrico) al posto del succo concentrato cinque volte, che era stato richiesto dagli esportatori inglesi.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che simili frodi si ripetano, pro-

ducendo (oltre alle prevedibili ripercussioni negative sul buon nome della nostra esportazione di derivati agrumari) forti danni ai produttori di agrumi ed alle industrie locali per la concentrazione dei succhi, con la conseguenza dell'aggravarsi della crisi già presente in questo settore. (8612).

RISPOSTA. — Nel luglio 1959 questo Ministero venne informato dall'ambasciata d'Italia a Londra di una interpellanza parlamentare alla Camera dei comuni e di un successivo attacco sulla stampa inglese circa deficienze qualitative che sarebbero state riscontrate nei succhi di agrumi siciliani esportati nel regno unito, senza che negli atti di quella Camera o dai giornali stessi venisse fatto accenno a specifici nominativi di ditte esportatrici.

Fu comunque disposta l'immediata convocazione della commissione di studio dei problemi agrumari dell'Istituto nazionale per il commercio estero per un esame della situazione e per vedere quali provvedimenti dovessero essere eventualmente adottati per difendere l'esportazione di questo settore.

Nella riunione venne rilevato che le accuse di adulterazione dei succhi mosse da parte inglese riguardavano, come già detto, solo genericamente il prodotto siciliano, e quindi non fu possibile accertare, in base agli elementi disponibili, se e quali ditte fossero specificamente accusate di aver esportato succhi adulterati.

Poichè da parte inglese l'accusa di adulterazione risultava basata principalmente sui bassi prezzi dei succhi siciliani in confronto con quelli degli altri paesi esportatori, in sede di comitato venne fatto presente che tali bassi prezzi erano giustificati sia dalla abbondanza della produzione di arance avutasì in Sicilia nella campagna 1958-1959, sia dal fatto che, nel risultato economico della lavorazione delle arance per l'estrazione dei succhi, occorre tener presente anche il ricavo derivante dall'estrazione delle essenze e delle scorze, ricavo che invece è minore degli altri paesi dove tale lavorazione è limitata.

Comunque, per evitare che si possano verificare in futuro casi di rifiuto di introduzione in Gran Bretagna di partite di succo di arancio provenienti dall'Italia per deficienze qualitative, è stata fatta presente la necessità di conoscere in base a quali elementi analitici e organolettici e in base a quali metodi di analisi le autorità inglesi intenderebbero controllare le partite di succo in arrivo in Gran Bretagna, allo scopo di poter prendere adeguate

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

misure preventive all'atto dell'esportazione dall'Italia.

Questo Ministero, pertanto, si tiene in contatto con l'Istituto nazionale per il commercio estero che ha incaricato l'ufficio di Londra di seguire attentamente gli sviluppi della questione.

Il Ministro: DEL BO.

ERMINI, FRANCESCHINI, MARTINELLI, VICENTINI e TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire onde sistemare in modo equo la posizione di quegli insegnanti che, in possesso di abilitazione per più classi di concorso al momento dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 1957, n. 744, concernente la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo, dovettero chiedere, a norma dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1958, di essere inclusi nell'elenco degli insegnanti stabili per l'insegnamento tenuto nell'anno scolastico precedente indipendentemente dal titolo specifico di abilitazione posseduto e della posizione di graduatoria.

Per i motivi testè accennati, detti insegnanti, per soddisfare le loro legittime aspirazioni, all'inizio dell'anno scolastico 1958-1959, optarono per l'insegnamento in un altro tipo di scuola e vennero depennati dall'elenco degli insegnanti stabili in cui erano stati precedentemente iscritti. Parrebbe giusto che costoro avessero ancora titolo alla stabilità e pertanto fossero inclusi nell'elenco degli insegnanti stabili per lo stesso insegnamento e per il titolo di scuola che hanno avuto nell'anno scolastico 1958-59. Tale richiesta sembra a maggior ragione valida se si considerano i benefici di cui hanno potuto usufruire gli insegnanti che ultimamente conseguirono l'abilitazione didattica a confronto di quelli abilitati con regolare concorso per titoli ed esami e con molti anni di servizio. Sembra opportuno, infatti, che a questi ultimi, già in possesso di titolo abilitante e di determinati requisiti di servizio al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che attuavano la stabilità, sia accordata l'iscrizione in un elenco di insegnanti stabili, concessa anche a chi ha successivamente conseguito il titolo abilitante per l'insegnamento specifico del titolo stesso.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se il ministro si proponga di disporre che gli insegnanti abilitati non di ruolo, in possesso di abilitazione valida per più classi di concorso, già iscritti in un elenco degli insegnanti stabili di un tipo di scuola, che,

nell'anno scolastico 1958-59 hanno optato per l'insegnamento in un altro tipo di scuola a cui potevano legittimamente aspirare per il titolo specifico di abilitazione e per posizione di graduatoria, abbiano ancora titolo alla stabilità e siano nell'elenco degli insegnanti stabili per lo stesso insegnamento e per il tipo di scuola che hanno avuto nell'anno scolastico 1958-59. (8777).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8745, del deputato De Lauro Matera Anna, pubblicata a pag. 3550).

FERIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dell'enorme ritardo con cui nella provincia di Taranto vengono esperiti i concorsi per il conferimento di farmacie e se non ritiene di dover intervenire per sollecitare l'espletamento dei concorsi stessi. Ciò per evitare che, in spregio all'articolo 112 del testo unico delle leggi sanitarie, il vincitore di un concorso, che fosse già titolare di altra farmacia, nonostante la decadenza prevista dalla legge, continui di fatto per lungo tempo la gestione contemporanea di più di un esercizio, in attesa che la farmacia precedentemente gestita sia messa a concorso ed assegnata ad un nuovo titolare. (8645).

RISPOSTA. — Con la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Taranto, effettuata con decreto presidenziale del 2 maggio 1958, n. 19001, vennero istituite n. 10 nuove sedi farmaceutiche, 4 nel capoluogo e 6 in altri comuni della provincia.

Con decreti presidenziali in data 20 maggio 1958 furono banditi i pubblici concorsi per il conferimento delle nuove sedi e con decreti presidenziali del 12 agosto 1959 vennero approvate le relative graduatorie.

Attualmente le sedi sono in corso di assegnazione e si può ritenere che, quanto prima, tutte le nuove dieci farmacie saranno aperte al pubblico, a meno che non intervengano provvedimenti da parte del Consiglio di Stato, al quale sono stati inoltrati tre ricorsi avverso le graduatorie sopracitate.

Ove si tenga conto del numero delle sedi messe a concorso, del numero elevato dei concorrenti (90) e delle complesse, lunghe procedure che la legge richiede per l'assegnazione delle farmacie, si può affermare che i concorsi stessi sono stati espletati con la massima possibile sollecitudine.

Rimane ancora il concorso per l'assegnazione di due farmacie rurali (Ginosa Marina e Roccaforzata) il cui espletamento, già solle-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

citato da questo Ministero, verrà effettuato entro breve termine.

Poiché quando sarà stata effettuata l'assegnazione delle dieci sedi di cui sopra, tre farmacie preesistenti rimarranno scoperte di titolare, avendo questi implicitamente optato per le nuove sedi, questo Ministero ha già predisposto gli atti per i relativi bandi di concorso.

Il Ministro: GIARDINA.

FIUMANO'. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in considerazione dell'unanime richiesta dei lavoratori e cittadini di Canolo Nuovo (Reggio Calabria), avanzata attraverso l'ordine del giorno votato il giorno 9 giugno 1959 e inviato alle autorità competenti — se non intenda intervenire affinché l'allacciamento telefonico tra la frazione Canolo Nuovo con il centro del comune di Canolo avvenga direttamente e non tramite i comuni di Gerace Superiore e Agnana.

L'interrogante, convinto della scarsa consistenza dei motivi tecnici che guiderebbero la S.E.T. nell'eseguire l'opera secondo l'attuale progetto, confida in una benevola e sollecita presa in considerazione dei desiderata dei naturali di Canolo Nuovo, in uno con la sollecitazione per il rapido completamento dei lavori. (6922).

RISPOSTA. — Entro i primi mesi del prossimo 1960 è prevista, nell'ambito del distretto telefonico di Locri (che comprende fra gli altri i comuni di Gerace e di Canolo), l'introduzione del servizio di teleselezione da utente, per cui tutti gli utenti del distretto stesso, inclusi quindi quelli della frazione di Canolo Nuovo, potranno corrispondere direttamente fra loro, senza l'intervento delle operatrici.

Non ha pertanto rilevanza alcuna per gli utenti che il collegamento della frazione di Canolo Nuovo venga effettuato con il comune di Gerace piuttosto che con quello di Canolo; la soluzione prescelta, che prevede il collegamento di tale frazione con il centro rete di Gerace, è invece necessaria, sotto il profilo tecnico, per dare un razionale assetto all'automatizzazione del servizio.

Soggiungo che il relativo piano tecnico presentato dalla concessionaria Società esercizi telefonici (S.E.T.), ed approvato da questo Ministero, risponde esattamente ai criteri del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1957, n. 321)

e si inquadra in quella che sarà la futura sistemazione del citato distretto telefonico di Locri.

Il Ministro: SPATARO.

FIUMANO'. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali siano i motivi che — in sede di riorganizzazione del servizio telefonico dell'Italia meridionale, con la creazione di compartimenti, distretti e settori — sembrano aver consigliato la S.E.T. a prevedere il funzionamento di un settore a Sant'Eufemia di Aspromonte e non a Sinopoli, comune dove in atto esiste il centralino telefonico per la zona e con posizione geografica centrale rispetto alle località da servire.

A favore della scelta per Sinopoli, oltre alla posizione geografica, depongono le seguenti considerazioni: fino al 1948, il centralino telefonico funzionava a Sant'Eufemia, quando fu trasferito a Sinopoli, perché il volume delle telefonate effettuate in questo ultimo centro era stato costantemente superiore a quello di Sant'Eufemia, e Sinopoli meglio rispondeva, per la sua posizione centrale, alle esigenze del servizio;

in atto dal centralino di Sinopoli dipendono i comuni e le frazioni di Sant'Eufemia di Aspromonte, San Procopio, Delianova, Scido, Cosoleto, Acquaro di Cosoleto, Stilizzano di Cosoleto, Sinopoli Inferiore e Sinopoli Vecchio.

Inoltre Sinopoli è capoluogo di mandamento con carcere e pretura. D'altro canto, il servizio telefonico viene attualmente disimpegnato con zelo e scrupolosità, e, di recente, il centralino è stato sistemato in locale apposito, più rispondente alle accresciute necessità del servizio, nel mentre è notorio che a Sant'Eufemia ci sono difficoltà per reperimento di locali idonei. (8408).

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato questo Ministero sta compiendo opportuni accertamenti.

Mi riservo quindi di fornire concrete notizie in proposito, appena possibile.

Il Ministro: SPATARO.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in vista del nuovo raccolto, per risolvere la crisi agrumaria che tuttora perdura con gravi ripercussioni nelle zone produttrici del meridione e della Calabria in particolare; e quali per combattere la concorrenza degli agrumi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

esteri sul mercato internazionale, il cui commercio è massimamente protetto dai rispettivi governi.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se non ritenga opportuno di estendere anche agli esportatori ortofrutticoli ed agrumari della Calabria la riduzione del 50 per cento delle spese di trasporto sino alla frontiera, concessa agli esportatori di qualche altro prodotto agricolo. (8007).

RISPOSTA. — Il disagio del settore agrumario non sembra rivestire attualmente carattere di particolare gravità: le quotazioni di mercato, specialmente per i limoni, hanno manifestato una certa ripresa, ed il volume complessivo delle esportazioni — nel periodo 1° ottobre 1958 - 20 settembre 1959 — ha superato del 20 per cento quello del corrispondente periodo della precedente campagna (4.835.800 quintali contro 4.030.100 quintali).

Non si può, per altro, negare che nel settore in esame permane una situazione di pesantezza dovuta, in gran parte, all'aumento progressivo della similare produzione estera, aumento che è favorito dal notevole miglioramento delle tecniche colturali.

Nel settore agrumario, infatti, come negli altri settori, il mercato internazionale diventa ogni giorno più esigente e le difficoltà di vendita del nostro prodotto sono dovute, più che a misure di sostegno adottate da altri paesi produttori, ai caratteri qualitativi della concorrenza.

Parte della nostra produzione, purtroppo, non è più in grado di soddisfare le esigenze dei mercati, poichè offre varietà superate e di poco pregio, che non si prestano ad una economica lavorazione, né ad una buona presentazione commerciale.

In queste condizioni, provvedimenti a carattere contingente, quali la concessione di premi o l'erogazione di sussidi, avrebbero un effetto molto limitato, se non addirittura controproducente nei riguardi del processo di miglioramento qualitativo, che mal si concilia con la necessità di risolvere problemi di fondo di carattere essenzialmente strutturale.

Tale soluzione deve essere quindi ricercata nel graduale aggiornamento dell'organizzazione tecnico-economica e sociale delle nostre zone di produzione, secondo i nuovi indirizzi e le nuove esigenze della economia di mercato.

Questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ha allo studio tali problemi, la cui soluzione si potrà più favore-

volmente conseguire con la cosciente collaborazione dei produttori.

Per quanto concerne la richiesta riduzione dei noli ferroviari, si fa presente che per i trasporti di agrumi in partenza dall'Italia meridionale e destinati all'interno è già prevista l'applicazione della tariffa eccezionale n. 201, con classi di prezzo più favorevole rispetto agli altri prodotti ortofrutticoli. Per le esportazioni, poi, il vigente sistema tariffario prevede l'applicazione della tariffa eccezionale n. 251, che riduce il prezzo di trasporto, praticato per l'interno, del 20 e del 25 per cento, rispettivamente, per le percorrenze inferiori o superiori a mille chilometri.

Questo Ministero, comunque, non ha mancato in varie occasioni di prospettare alla amministrazione ferroviaria la necessità di assicurare ai prodotti agricoli in genere, ed in particolare ai prodotti ortofrutticoli ed agrumari, un trattamento tariffario più favorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GIOLITTI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere quanta parte dei 300 miliardi del prestito nazionale sia stata destinata alla costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei fiumi e torrenti nelle zone montane alluvionate, secondo l'esigenza sottolineata in un ordine del giorno presentato dall'interrogante e accettato dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge sul prestito; e per sapere altresì se sia vero che soli 10 miliardi, sui 300 del suddetto prestito, siano stati assegnati al magistrato del Po, quando per la sola esecuzione dei progetti approntati dal genio civile di Cuneo per le opere urgenti di arginatura dei torrenti Maira e Varaita e del fiume Po è stata preventivata la spesa di lire 6 miliardi. (8115).

RISPOSTA. — Con la legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente interventi in favore della economia nazionale, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere idrauliche e 3 miliardi di lire per la sistemazione del delta del Po, ivi comprese le difese a mare.

In relazione all'inderogabile necessità di provvedere anche alla sistemazione di altri importantissimi corsi d'acqua del Paese, non si è potuto destinare per le opere idrauliche del bacino imbrifero del Po una somma maggiore di 5 miliardi di lire: di tale somma 250 milioni sono stati destinati per le siste-

mazioni del Po, del Maira, del Varaita, dello Stura, del Tanaro e del Grana nella provincia di Cuneo, non essendo stato possibile disporre di assegnazioni maggiori data la necessità di intervenire adeguatamente per la difesa idraulica delle altre province ricadenti nel bacino anzidetto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SPECIALE.
— *Al Ministro delle partecipazioni statali.* —
Per conoscere:

1°) se gli sono note le gravi preoccupazioni dei lavoratori del cantiere navale di Palermo minacciati di licenziamenti in massa se nuove commesse non verranno affidate a quel complesso industriale;

2°) se nel programma di nuove costruzioni per complessive 170 mila tonnellate predisposto dalla Finmare per il periodo 1959-1962 è rispettato l'obbligo di legge della destinazione del 60 per cento al Mezzogiorno;

3°) nel suddetto programma della Finmare quali commesse saranno destinate al cantiere navale di Palermo. (7076).

RISPOSTA. — Mentre l'economia italiana continua nel suo ritmo di favorevole sviluppo, il settore dei cantieri navali accusa gravi vuoti di lavoro per causa della crisi mondiale dei trasporti marittimi e della conseguente carenza di commesse navali.

Il mio Ministero, nel quadro di una azione congiunturale, ha ritenuto opportuno anticipare la costruzione di alcune grosse unità di linea per conto delle società di navigazione facenti capo alla Finmare. Per altro, la realizzazione di questo programma, per quanto di notevole consistenza, non può da sola risolvere il problema dei cantieri navali italiani, ma soltanto apportare un temporaneo e limitato sollievo alla situazione di alcuni cantieri del gruppo I.R.I.

Quanto al punto 1°) della interrogazione faccio presente che trattandosi di grandi transatlantici non era possibile affidare le relative commesse che a complessi industriali adeguatamente attrezzati, quali i cantieri Ansaldo e i C.R.D.A., che sono i soli in grado di soddisfare alle esigenze di costruzione e di allestimento di questo tipo di unità.

D'altra parte, a prescindere dagli aspetti tecnici di cui sopra, che sono stati determinanti nella distribuzione delle costruende unità previste dal programma, la direttiva di questo Ministero nell'assegnazione delle com-

messe non può che uniformarsi al criterio delle situazioni economiche obiettive, al fine di ottenere i migliori prezzi e le condizioni più vantaggiose.

Relativamente, infine, alla norma che impone di localizzare al sud il 60 per cento degli investimenti I.R.I., sembra opportuno precisare che la disposizione in parola si riferisce esclusivamente ai « nuovi impianti industriali », tra i quali non possono evidentemente essere comprese le commesse navali.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

GUIDI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere quando si intenda concedere il contributo di un miliardo a favore dell'amministrazione dell'ospedale civile di Terni, per il quale a suo tempo fu assunto impegno di erogazione da parte dello stesso ministro Togni, onde consentire il completamento dei lavori del nuovo edificio ospedaliero.

Tale provvedimento si impone con sollecitudine stante la inadeguatezza della sede attuale dell'ospedale, già caserma, e per il notevole ritardo nella costruzione di un nuovo edificio adeguato alle esigenze sanitarie della città stessa, in costante incremento demografico.

Poiché in concomitanza con le suindicate deficienze ambientali sono emerse lacune che interessano alcuni settori e sono riferibili alla vacanza del direttore dell'ospedale, a deficienze di direzione amministrativa, a disfunzioni e contrattempi relativi alla disponibilità di materiale sanitario, ad insufficienza di organico e di qualificazione giuridica da parte del personale — il che determina un diffuso malessere che può riflettersi sulla efficienza dei servizi — l'interrogante chiede di sapere se il ministro della sanità non ritenga opportuno prendere in esame gli aspetti della complessa questione segnalata e proporre le soluzioni e i mezzi necessari onde eliminare le cause della situazione attuale che suscitano vivo malcontento tra la popolazione, investendo la stessa fiducia del cittadino verso l'efficienza dei servizi ospedalieri, fiducia che è essenziale per la vita dell'ente stesso. (7951).

RISPOSTA. — L'ospedale civile di Terni ha una disponibilità di 300 posti-letto ed è provvisto, oltre che dei reparti di medicina e chirurgia, di tutte le più importanti specialità, di laboratori di analisi, di un centro trasfusionale, di un centro cardio-reumatologico e di un centro per la lotta contro i tumori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Dato l'alto livello professionale dei sanitari e la sufficiente attrezzatura, i posti-letto sono quasi sempre totalmente occupati, tanto che le giornate di degenza seguono un progressivo aumento (1958: 108.562; 6 mesi del 1959: 73.661).

L'ospedale fu trasferito in vecchi locali di una ex caserma a seguito dei bombardamenti aerei che distrussero la vecchia sede.

Il problema di una nuova sede, che ha formato oggetto di costanti preoccupazioni da parte delle amministrazioni che si sono succedute, è ora avviato ad una favorevole soluzione.

Infatti, il progetto redatto per un importo di lire 1.060 milioni per la costruzione di un nuovo edificio, è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per un importo di lire 1.047 milioni.

Con decreto del 18 maggio 1957 è stato finanziato uno stralcio dei suddetti lavori (padiglione di isolamento) dell'importo di lire 126.650.000 e con decreto del 15 gennaio 1958 è stata finanziata la perizia di lire 17.107.120 relativa al ripristino delle attrezzature distrutte dagli eventi bellici.

Con successivo decreto ministeriale 24 maggio 1959, n. 3256 è stato approvato, per l'importo di lire 293.000.000, il progetto relativo ai lavori di parziale costruzione del corpo centrale est-ovest del nuovo fabbricato ospedaliero ed è stato concesso in conto capitale, il 50 per cento, pari a lire 146.250.000.

Poiché per il completamento dell'opera, l'ente ha chiesto i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per tali lavori è stato già assentito il contributo nella spesa di lire 50 milioni e lire 100 milioni rispettivamente in data 26 novembre 1956 e 24 marzo 1958.

Per quanto si riferisce alla direzione sanitaria, l'amministrazione ospedaliera, anche su sollecitazione del medico provinciale, ha deliberato di conferire l'incarico di direttore sanitario, in attesa che venga provveduto nel tempo a nominare il titolare, a persona competente e di provata esperienza che ha assunto servizio il 1° ottobre 1959.

Il consiglio di amministrazione è stato costituito secondo le norme di legge in vigore per le opere pie e l'amministrazione ospedaliera ha ampliato la pianta organica del personale infermieristico con provvedimento che è attualmente all'esame delle autorità tutorie.

Inoltre presso l'ospedale è stata istituita una scuola per infermiere ed infermieri generici che funziona da oltre un anno.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

GULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga doveroso e urgente provvedere alla emanazione dei decreti di esproprio delle aziende agricole site nell'altopiano della Sila, le quali non hanno adempiuto l'obbligo della presentazione dei piani di trasformazione agraria ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 1956 che rende esecutivo quanto è sancito nell'articolo 10 della legge sulla Sila.

Ogni ulteriore tolleranza verso tali inadempienti non avrebbe alcuna giustificazione, soprattutto per il fatto che all'esecuzione delle opere prescritte lo Stato contribuisce con il 75 per cento delle spese. (5991).

RISPOSTA. — Nei confronti dei proprietari di parte del comprensorio di bonifica montana « Silano e territori jonici contermini », che non hanno ottemperato, nei termini fissati dal decreto ministeriale 15 settembre 1956, n. 48251, e successivamente prorogati, all'obbligo della presentazione dei piani di trasformazione aziendale, questo Ministero, confortato anche dal parere del Consiglio superiore dell'agricoltura, procederà a norma dell'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 991, facendo subentrare l'Opera per la valorizzazione della Sila, in funzione di consorzio di bonifica montana, alle ditte inadempienti.

Qualora i proprietari interessati si rendessero inadempienti anche nell'esecuzione delle opere progettate, si provvederà all'espropriazione dei terreni.

Il Ministro: RUMOR.

ISGRÒ'. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda adottare immediati provvedimenti per una sollecita realizzazione del progetto, già finanziato dalla Cassa, per la strada Bono-Santa Restituta (Sassari) in Sardegna, tenendo presente la importanza vitale di questa arteria per lo sviluppo di una zona particolarmente depressa. (8361).

RISPOSTA. — Il consiglio di bonifica di San Saturnino ha rimesso alla Cassa per il mezzogiorno un progetto di massima che prevede la costruzione di un breve tratto di circa 4 chilometri della strada Bono-Santa Restituta.

Tale progetto — sin dal 17 dicembre 1958 — è stato inviato dalla Cassa all'amministrazione provinciale di Sassari affinché sia integrato con il tratto di strada fino a Santa Restituta e comprenda anche la costruzione del

ponte sul fiume Tirso e del cavalcavia sopra la ferrovia Ozieri-Tirso.

Da parte della predetta amministrazione non si è ancora provveduto a restituire alla Cassa il progetto con le richieste integrazioni. Stante il tempo trascorso, la stessa Cassa ha sollecitato l'amministrazione provinciale di Sassari perché si premuri di trasmettere l'at-teso elaborato.

Il Ministro: PASTORE.

LAJOLO E DE GRADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) se sia vero che su semplice richiesta del presidente dell'accademia di Brera in Milano, la direzione generale delle belle arti, senza contestare addebiti di sorta agli interessati, senza disporre ispezione o inchiesta a loro carico e senza preavviso alcuno abbia revocato il comando presso il liceo artistico a due noti insegnanti, uno dei quali lo deteneva da 24 anni, era il decano della scuola, con 46 anni di carriera, prossimo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ex profugo politico, appartenente ad un partito ora all'opposizione;

2°) se sia vero che in nessuna accademia, ivi compresa quella di Milano, prima della nomina dell'attuale presidente, non sia mai stato adottato a carico di nessun insegnante di materie culturali il provvedimento di revoca del comando, e se sia vero che, nel caso in parola, esso sia stato richiesto da un presidente già scaduto dalla carica e non riconfermato, senza nemmeno che fosse interpellato in proposito il direttore dell'accademia;

3°) se il ministro ritenga legittimo un provvedimento di tale gravità, e non ritenga invece che esso violi palesemente lo spirito della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, che istituiva e regola ancora i comandi per l'insegnamento delle materie culturali presso i licei artistici, in quanto è evidente che non era nell'intenzione del legislatore far sì che si creassero e coesistessero nei licei artistici due gruppi di insegnanti di ruolo con uno stato e trattamento profondamente diversi; l'uno dei titolari di cattedre di materie artistiche, inamovibili se non dopo l'ispezione, inchiesta, processo disciplinare; l'altro dei comandati alle cattedre di materie culturali, soggetti al pericolo permanente di essere revocati dal comando con la perdita delle sede di origine e della scuola di appartenenza *ad libitum et ad nutum* di qualsiasi presidente di accademia, senza nemmeno che si comunicino loro i motivi della revoca, senza che si dia loro la

possibilità di difendersi, come è avvenuto per gli insegnanti in parola;

4°) se non ritenga che in questa specie tutta particolare di comando *sine die*, in cui gli insegnanti vengono posti fuori ruolo a disposizione della direzione generale delle antichità e belle arti, la revoca a distanza di tanti anni dal comando non possa e non debba essere considerata un atto di ordinaria amministrazione, ma una vera e propria punizione, e però non possa e non debba essere comminata se non in seguito a regolare ispezione, inchiesta, processo disciplinare, come avviene nei trasferimenti per comprovate gravi mancanze dei titolari di cattedre di materie artistiche;

5°) se non ritenga che un provvedimento del genere, preso nel modo che fu preso, sovverta *ab imis fundamentis* il principio basilare della inamovibilità degli insegnanti sancito dal loro stato giuridico, ponendoli alla mercè degli organi centrali e periferici della burocrazia;

6°) se non intenda disporre che si riformi la legge fascista ancora in vigore sulla nomina e le attribuzioni del presidente delle accademie di belle arti che fa di essi, ancorché digiuni di ogni elementare nozione scolastica, i capi dispotici dell'istituto anche dal lato disciplinare e didattico, adeguandola finalmente ai principi democratici dell'Italia repubblicana di oggi. (8856).

RISPOSTA. — Gli interroganti hanno inteso evidentemente alludere ai professori Pinchetti Balilla e Santucci Luigi, insegnanti di materie culturali comandati a prestare servizio presso il liceo artistico di Milano, ai quali è stato effettivamente revocato il comando.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

Il professor Pinchetti, ordinario di letteratura italiana e storia nei licei classici, fu comandato, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, presso il predetto liceo artistico dall'anno scolastico 1935-36 per l'insegnamento delle stesse materie.

Negli ultimi anni il Pinchetti, fra congedi per motivi di famiglia o di salute, o per missioni (da lui sollecitate senza che il medesimo si preoccupasse delle imprescindibili esigenze didattiche dell'istituto) e fra assenze arbitrarie si è assentato dalla scuola per un totale di 146 giorni, con gravissime conseguenze per il funzionamento dei corsi a lui affidati e con danno rilevantissimo per la preparazione degli allievi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Il presidente dell'accademia di belle arti e del liceo artistico di Milano è stato, perciò, ripetutamente costretto a richiamare — sebbene senza alcun risultato — il Pinchetti alla osservanza dei propri doveri di insegnante.

In data 16 maggio 1957, il Pinchetti ebbe ad indirizzare al presidente della predetta accademia di belle arti una lettera gravemente irriguardosa con cui, in forma e tono veramente inusitati, faceva al medesimo rimostanze — destituite, per altro, di ogni fondamento — circa il provvedimento della visita medica di controllo disposta nei suoi confronti in seguito alla richiesta di uno dei tanti congedi straordinari per motivi di salute.

In tale occasione il Ministero ebbe a deplorare ufficialmente il comportamento del Pinchetti e lo richiamò ad un maggiore senso di correttezza verso il capo dell'istituto che era, a tutti gli effetti — nonostante il contrario avviso del Pinchetti — un suo diretto superiore. Il medesimo fu pure invitato, in quella occasione, alla osservanza più stretta dei suoi doveri d'insegnante.

Poiché il Pinchetti, nonostante quanto sopra esposto, continuò, tuttavia, a non tener in alcun conto i richiami di questo Ministero, la presidenza dell'accademia di belle arti di Brera fu costretta a chiedere la revoca del suo comando, data l'assoluta e inderogabile necessità di assicurare, col nuovo anno scolastico 1959-60, un valido e continuo insegnamento. E pertanto questo Ministero, in considerazione di quanto sopra, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta.

Con tale provvedimento, il Ministero non ha, comunque, inteso disconoscere minimamente i meriti didattici e politici dal Pinchetti acquisiti per il passato bensì, in ossequio alla serietà della scuola e al buon nome del liceo artistico di Brera, tutelare i legittimi interessi degli allievi e garantire il normale funzionamento dei corsi.

Con l'occasione, poi, si comunica che in nessun altro liceo artistico è stato finora adottato nei confronti di insegnanti di materie culturali — comandati ai sensi del citato articolo 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 — il provvedimento di revoca del comando in quanto mai i medesimi hanno dato luogo a inconvenienti del genere di quelli lamentati per il Pinchetti.

Per quanto concerne il professor Santucci, ordinario nei licei scientifici e comandato anch'esso presso il liceo artistico di Milano per l'insegnamento di letteratura italiana e storia dall'anno scolastico 1952-53, si fa presente che

la revoca del suo comando è stata disposta in seguito ad analoga richiesta della presidenza dell'accademia di Brera in quanto il medesimo non è stato in grado di assicurare in modo soddisfacente il normale svolgimento dei corsi a lui affidati.

Il Santucci, infatti, che esplica anche una vasta attività di scrittore, ha fruito di ben due anni di aspettativa per motivi di salute: uno nell'anno scolastico 1957-58 ed uno nel decorso anno scolastico.

La revoca del comando al professor Santucci, quindi, non ha assunto — né poteva assumere — carattere disciplinare ma è stata esclusivamente determinata da motivi di necessità inerenti al regolare funzionamento della scuola.

Si aggiunge, inoltre, che contrariamente a quanto lamentato dagli interroganti, i predetti due insegnanti non hanno affatto perduto la sede di origine e la scuola di appartenenza in quanto entrambi sono stati nuovamente assegnati a istituti dell'ordine classico e scientifico cui rispettivamente appartenevano, in Milano.

Per quanto riguarda, infine, la invocata riforma della legge che regola la nomina e le attribuzioni dei presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, si fa presente che è in corso di elaborazione un provvedimento inteso a disciplinare su nuove basi tutta la materia.

Il Ministro: MEDICI.

LAURO ACHILLE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga venire incontro alla benemerita categoria degli ex combattenti della guerra 1940-45 disponendo la revisione dei cicli operativi stabiliti dallo stato maggiore dell'esercito con circolare del 1° gennaio 1953, n. 5000/ordine IV, per i territori greci ed albanesi.

Per detti territori infatti il ciclo operativo della prima fase bellica fu delimitato ai periodi 28 ottobre 1940-23 aprile 1941 e 18 novembre 1942-8 settembre 1943.

Cosicché tutti i combattenti (e sono decine di migliaia) che furono mobilitati ed avviati in territorio greco-albanese dopo la cessazione delle ostilità (23 aprile 1941) e che vi rimasero fino a tutto l'anno 1942, non hanno potuto ottenere il riconoscimento di alcuna campagna di guerra per detti anni, malgrado i sacrifici e i gravi disagi sofferti, i rischi cui furono esposti per i continui attacchi aero-navali, la minacciosa ostilità delle popolazioni occupate, nonché le proditorie e cruento imboscate

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

dei partigiani greco-albanesi, che tante vittime causarono alle truppe di occupazione.

Poiché lo stato maggiore dell'esercito con saggio criterio ha provveduto a revisionare i cicli operativi del secondo periodo bellico (9 settembre 1943-7 maggio 1945) estendendoli a più larghe categorie di ex combattenti (circolare n. 1488/102722 in data 16 giugno 1958), si chiede che anche per il primo periodo bellico (1940-43) nei confronti dei militari di ogni grado dislocati nel territorio greco-albanese, il primo ciclo operativo venga fissato senza interruzione alcuna dal 28 ottobre 1940 all'8 settembre 1943 a tutti gli effetti del trattamento giuridico, economico e di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato e degli enti pubblici. (8206).

RISPOSTA. — Non appare possibile modificare la durata del ciclo delle operazioni in Balcania (territori greci ed albanesi) durante l'ultimo conflitto, retrodatandone l'inizio fino ad allacciarlo a quello delle operazioni alla frontiera greco-albanese (28 ottobre 1940-23 aprile 1941).

I cicli operativi corrispondono infatti alle varie fasi del conflitto e le date che ne segnano la durata, essendo legate a fatti storici ben definiti, non possono essere spostate.

Per il ciclo in discorso la data di inizio (18 novembre 1942) è da porre in relazione alla svolta degli avvenimenti bellici determinata dallo sbarco anglo-americano in Africa settentrionale e dall'aggravarsi dell'offesa aerea.

Si aggiunge che la data anzidetta segna anche l'apertura del ciclo di operazioni nel Mediterraneo per la difesa contraerea e della fascia di copertura costiera nonché di altri cicli operativi, e pertanto una modifica della stessa altererebbe profondamente la regolamentazione della materia.

Si chiarisce infine che le modifiche apportate al ciclo operativo 8 settembre 1943-8 maggio 1945, a parte la limitazione dei benefici per gli interessati al riconoscimento delle campagne di guerra, non concernono la durata ma solo la estensione alla Sicilia e alla Sardegna il cui territorio, pur essendosi trovato nelle stesse condizioni di fatto di quello peninsulare, era rimasto escluso per una troppo restrittiva denominazione del ciclo stesso (operazioni nel territorio della penisola).

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se si è opportunamente esaminata la situazione esistente nei due comuni di

Capri ed Anacapri (Napoli), dove opera indisturbata l'usura, e per conoscere le misure adottate e da adottare per adeguare il sistema bancario alle esigenze creditizie locali, onde combattere il fenomeno denunciato sul terreno che gli è proprio. (4312).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dai competenti organi, non sono emersi elementi atti ad avvalorare l'opinione secondo la quale nei comuni di Capri e di Anacapri verrebbe praticata l'usura.

Per quanto riflette le misure per adeguare il sistema bancario alle esigenze creditizie locali, si fa presente che l'iniziativa per la eventuale apertura di nuovi sportelli bancari è di pertinenza delle aziende di credito e non degli organi di vigilanza, ai quali compete invece ogni determinazione in merito alle istanze all'uopo inoltrate dalle aziende interessate.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.*

— Per conoscere come si intenda assicurare al lavoratore Monti Salvatore, domiciliato a Napoli in via San Gregorio Armeno 14, la retribuzione che percepisce normalmente dalla ditta da cui dipende (fratelli De Conciliis, industrie arti dorate meridionali), quando gli si è imposto — avendo un caso di poliomielite in famiglia — di non recarsi al lavoro;

risulta, infatti, che la ditta gli ha sospeso il salario, che il comune non gli assicura nessun trattamento economico e che l'« Inam » non prevede il caso;

per conoscere poi se l'isolamento di una famiglia consiste nell'essere privati del normale reddito, mentre resta possibile andare negli autobus e nei treni, frequentare caffè e cinema, passeggiare per le strade ed entrare in ogni negozio;

per conoscere se si intende provvedere per via amministrativa o si assumerà — in proposito — una iniziativa legislativa. (7497).

RISPOSTA. — La situazione dei lavoratori allontanati dal lavoro per ordine delle autorità sanitarie, per misure profilattiche contro il diffondersi della poliomielite è certamente degna della più attenta ed umana considerazione.

Tuttavia, le disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie non consentono l'adozione di provvedimenti in favore degli anzidetti lavoratori in quanto il trattamento economico di malattia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

è dovuto solo nei casi espressamente previsti dalla legge tra i quali non può essere compresa la sospensione dal lavoro per misure profilattiche in dipendenza di malattie infettive contratte da un familiare.

D'altro canto si deve rilevare che l'ipotesi non è compresa tra quelle espressamente indicate nell'articolo 110 del codice civile ai fini del diritto del lavoratore assente dal lavoro alla retribuzione o ad una indennità.

In effetti, l'ordine di allontanamento, nei casi in questione, non si dirige tanto al lavoratore quanto al cittadino al quale possono imponersi limitazioni o divieti da parte delle pubbliche autorità per la salvaguardia della salute pubblica.

Per quanto riguarda la richiesta di un intervento, in via amministrativa, debbo far rilevare l'impossibilità di tale intervento su un piano generale salvo naturalmente quella che potrà essere l'azione sul piano dell'assistenza pubblica nei singoli casi nei quali si determinano situazioni di bisogno meritevoli di considerazione.

Posso invece assicurare che da parte dei ministeri interessati la questione verrà attentamente studiata, onde esaminare la possibilità di risolverla, sul piano generale, attraverso apposite norme di legge.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
la previdenza sociale: GOTELLI AN-
GELA.*

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno modificare il disposto dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale in data 28 aprile 1959, il quale stabilisce che gli insegnanti che hanno diritto possono aspirare alla stabilizzazione nell'incarico solo se avranno chiesto la conferma nel posto occupato nell'anno scolastico 1958-59, nel senso che la stabilizzazione venga concessa, sempre a coloro che ne hanno il diritto, anche per altri insegnamenti per i quali gli stessi stabilizzandi sono in possesso del titolo di abilitazione. E ciò tenendo presente in particolare il fatto che, per esempio, diversi insegnanti di materie letterarie, in servizio nella scuola media, i quali hanno conseguito la cosiddetta abilitazione polivalente ai sensi della nuova legge sulle abilitazioni professionali, o sono in possesso di altre singole abilitazioni, sono stati costretti, per non essere esclusi dal beneficio della stabilizzazione, a chiedere la conferma nel posto tenuto nel corrente anno; mentre potrebbero occupare, da stabili, nei licei o nei diversi istituti supe-

riori i posti di lettere che, invece, vengono affidati in larga percentuale (tale fenomeno si registra specialmente nelle città di provincia) a semplici laureati e finanche a studenti universitari, con grave pregiudizio per la scuola e con conseguenti vive lamentele dei padri di famiglia. (1858, già orale).

RISPOSTA. — L'adozione di particolari provvedimenti che comportino la variazione, utile per l'anno scolastico 1959-60, delle disposizioni dell'ordinanza ministeriale del 28 aprile 1959 sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole e negli istituti di istruzione secondarie, non è ora più possibile in quanto i provveditori agli studi hanno già disposto le nomine degli insegnanti non di ruolo e l'anno scolastico è largamente iniziato.

Ciò premesso si fa presente che una disposizione la quale modificasse l'articolo 5 della predetta ordinanza, nel senso che i professori con diritto a stabilità non siano obbligati a chiedere, in primo luogo, la conservazione del posto in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente, ma possano aspirare ad altri posti di insegnamento per i quali abbiano conseguito l'abilitazione, sarebbe in contrasto con le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma della legge 3 agosto 1957, n. 744, in base alle quali la stabilità deve essere conseguita, sempreché l'interessato sia in possesso del relativo titolo di abilitazione, per l'insegnamento occupato al momento in cui sorge il diritto alla stabilità.

In tal senso si è pronunciato anche un organo giurisdizionale, e precisamente il consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, con decisione in data 17 ottobre 1958, n. 233.

Non appare possibile pervenire a conclusioni diverse e non si vede, quindi, in qual modo si possa assecondare la richiesta contenuta nell'interrogazione sopra riportata.

Il Ministro: MEDICI.

MANCINI e PRINCIPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero che l'Opera valorizzazione Sila non tiene conto della legge 6 agosto 1954, n. 816, e che in conseguenza pretende i contributi previsti dalla legge 31 dicembre 1947, n. 1649 (articolo 8) anche dai proprietari di terreni con reddito dominicale complessivo non superiore a lire 1500, secondo la stima catastale del 1937-1939 che per la citata legge del 1954 sono invece esentati;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

e per sapere altresì quali provvedimenti intendano adottare nel caso che la notizia sia esatta. (8337).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati da questo Ministero è risultato che l'Opera per la valorizzazione della Sila, in applicazione dell'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ha emesso, anche per l'anno in corso, i ruoli per i contributi per le spese di funzionamento, escludendone, però, i proprietari che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 816, tanto è vero che le 10.803 ditte, iscritte nell'esercizio finanziario 1953-1954 si sono ridotte a 386 negli esercizi successivi, dopo, cioè, l'entrata in vigore della legge medesima.

La tassazione per l'esercizio in corso si riferisce a quella alla quale tutti i proprietari — compresi, quindi, gli esonerati dal contributo per spese di funzionamento dell'ente — aventi terreni nel comprensorio di bonifica dell'altipiano silano, sono tenuti, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e secondo i criteri, approvati con decreto ministeriale 21 maggio 1958, n. 1342, per la ripartizione provvisoria della quota di spesa a carico delle proprietà che traggono beneficio dalle opere realizzate dall'ente medesimo nella sua qualità di consorzio di bonifica.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

MARENGHI E SALUTARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere se — in relazione alla perplessità cui in alcuni casi hanno dato luogo i risultati dei recenti esami di maturità e abilitazione — non ritenga opportuno con apposito provvedimento:

1°) istituire presso il Ministero della pubblica istruzione un albo di esaminatori idonei e capaci in seno al quale dovrebbero essere scelti, seguendo precise norme, i membri delle commissioni per gli esami di Stato;

2°) rendere noti i risultati degli esami anche per i candidati respinti con l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

3°) dare facoltà ai candidati, nel caso in cui il giudizio sia ritenuto non obiettivo, di produrre ricorso al ministro della pubblica istruzione allo scopo di poter ripetere le prove innanzi ad altra commissione. (8768).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già avvertito la necessità segnalata di procedere alla istituzione di un albo degli esaminatori, in seno

al quale dovranno essere prescelti i commissari dei prossimi esami di Stato, forniti dei necessari requisiti.

Il lavoro per la compilazione dell'albo in parola è già in corso ed è curato dall'Ispettorato per gli esami di Stato, costituito di recente con il preciso scopo di migliorare il procedimento tecnico e l'organizzazione degli esami di Stato.

Quanto al punto 2°) dell'interrogazione, si fa osservare che il giudizio di reiezione di un candidato è giudizio globale ed è necessario che tale rimanga non essendo di nessuna rilevanza la distinzione fra voti positivi e negativi in singole materie rispetto ad un giudizio, in definitiva, negativo.

Dall'andamento generale degli esami, anche se negativo, nei casi consentiti, le commissioni tengono conto ai fini della dichiarazione di idoneità a frequentare l'ultima classe, dichiarazione che anch'essa è fondata su di un giudizio globale.

La questione è, tuttavia, oggetto di studio da parte della commissione consultiva del suddetto Ispettorato per gli esami di Stato, la quale valuterà se l'interesse delle famiglie a conoscere le singole materie nelle quali il candidato è caduto possa conciliarsi con l'esigenza di mantenere all'esame di maturità e di abilitazione il carattere di giudizio globale ed unitario che è proprio dell'esame di Stato.

Per quanto attiene, infine, al voto formulato dagli interroganti che sia data, cioè, facoltà ai candidati di far ricorso al Ministero per ripetere le prove innanzi ad altra commissione, nel caso in cui il giudizio sia ritenuto non obiettivo, si fa presente che tale possibilità non è riconosciuta dalle leggi vigenti né è opportuno che lo sia in avvenire.

In realtà, la proposta avanzata sembra richiedere per gli stessi candidati — presumibilmente respinti o rimandati o anche soltanto insoddisfatti del voto loro assegnato — la facoltà, preliminare al ricorso, di ritenere non obiettivo il giudizio espresso dalla commissione nei loro confronti.

Non sembra che questa proposta possa fondatamente sostenersi.

Né si vede, d'altra parte, chi altri potrebbe stabilire la obiettività o non obiettività di giudizio di un organo collegiale, quale è la commissione esaminatrice, cui è demandata dalla legge la competenza esclusiva del giudizio di maturità.

Si deve, poi ricordare che il controllo di legittimità sull'operato della commissione può essere sempre sollecitato da chi ne abbia inte-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

resse, ove concorrano le condizioni di legge; e che esso produce come effetto, nei casi e nelle forme previsti, l'annullamento degli esami.

Il Ministro: MEDICI.

MARICONDA, AMENDOLA PIETRO, GRANATI E GRIFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del programma elaborato dall'A.T.I. per la provincia di Avellino, che prevede la costruzione di un nuovo tabacchificio nella frazione Pianodardine del comune di Atripalda, e se non ravvisi la necessità di intervenire per accelerare la costruzione del detto tabacchificio. (1441, già orale).

RISPOSTA. — Si premette che l'interrogazione non riguarda l'A.T.I., bensì la società per azioni A.T.I.C.A.P., ossia una società privata al cui capitale l'A.T.I. partecipa senza averne la maggioranza.

Si fa, inoltre, presente che nel comune di Atripalda già esiste un tabacchificio, ove viene lavorato dalla predetta società A.T.I.C.A.P. il tabacco subtropicale.

La costruzione di un nuovo tabacchificio in tale zona è una eventualità che si potrà realizzare soltanto se la coltivazione dei tabacchi in questione, destinati esclusivamente all'esportazione, potrà avere il necessario sviluppo nella zona.

Devesi, per altro, far presente che il mercato internazionale dei tabacchi subtropicali attraversa, attualmente, un periodo particolarmente difficile che non consente, per ora, di fare previsioni di sviluppo per il futuro.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MARICONDA, BIANCO, SCARPA E GRIFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ha preso conoscenza delle seguenti istanze prodotte dal comune di Atripalda (Avellino) nell'anno 1954 e riprodotte successivamente nel 1955, 1956 ed infine il 12 agosto 1958:

a) per un contributo statale del 6 per cento sulla spesa di lire 50 milioni occorrente per la costruzione di numero quindici aule scolastiche per la scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

b) per un contributo statale del 6 per cento sulla spesa di lire 6 milioni occorrenti per la costruzione di tre aule scolastiche alla contrada Novesoldi;

c) per un contributo statale del 6 per cento sulla spesa di lire 4 milioni per la

costruzione di due aule scolastiche alla contrada Cerzete;

d) per un contributo del 6 per cento sulla spesa di lire 4 milioni per la costruzione di due aule scolastiche alla contrada Casa Spaccata.

Gli interroganti chiedono se il ministro non ritenga che, rientrando il comune di Atripalda nella provincia più povera d'Italia, ove l'analfabetismo è spaventosamente elevato e la carenza di scuole tristemente patita, le indicate richieste meritino sollecito accoglimento, onde non frustrare gli sforzi altamente ammirevoli di quella amministrazione democratica rivolti ad apportare un notevole contributo al risanamento di una delle più gravi piaghe del mezzogiorno d'Italia. (1443, già orale).

RISPOSTA. — Il Ministero si è già interessato della difficile situazione dell'edilizia scolastica nel comune di Atripalda (Avellino) ed ha pure adottato alcuni provvedimenti intesi ad alleviare tale situazione.

Infatti, nell'esercizio finanziario 1953-54, il comune suddetto ha ottenuto, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 15 milioni per l'ampliamento dell'edificio scolastico nel capoluogo.

Nell'esercizio finanziario 1957-58, il detto comune ha usufruito, per effetto della legge 9 agosto 1954, n. 645, del contributo dello Stato sulla spesa di lire 25 milioni per la costruzione di un edificio scolastico di 10 aule sempre nel capoluogo.

Successivamente, e cioè nell'esercizio finanziario 1958-59, pervennero al Ministero da parte dell'amministrazione comunale interessata le domande intese ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione delle opere indicate nell'interrogazione sopra riportata, ma ragioni di bilancio impedirono l'adozione dei relativi provvedimenti.

Con l'esercizio finanziario in corso 1959-60 è stato invece possibile concedere al comune in parola il contributo dello Stato sulla spesa di lire 50 milioni per la costruzione nel capoluogo di un edificio per la scuola di avviamento professionale a tipo agrario ed il contributo sulla spesa di lire 6 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nella contrada Novesoldi.

Il comune di Atripalda ha presentato, inoltre, per il corrente esercizio finanziario, domanda di contributo sulla spesa di lire 50 milioni, ad integrazione del finanziamento già ottenuto per la scuola professionale di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

avviamento agrario del capoluogo, nonché domanda di contributo sulla spesa di lire 4 milioni per la costruzione di due aule nella contrada Cerzete e sulla spesa di lire 4 milioni per la costruzione di altre due aule nella contrada Casa Spaccata.

Si assicurano gli interroganti che tali richieste saranno esaminate, con particolare attenzione, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, in sede di formulazione dei programmi delle nuove opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, sopra citata, per il corrente esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro: MEDICI.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla necessità e l'urgenza di provvedere alla illuminazione elettrica delle zone Campo Marzio e Lambrosi nel comprensorio di riforma agraria di Caulonia (Reggio Calabria).

La società elettrica della Calabria sin dal maggio 1958 fece trasportare sul posto i pali per l'elettrodotta e successivamente fece eseguire i necessari lavori, senza aver dato a tutt'oggi compimento all'opera.

Gli assegnatari residenti nel posto hanno ripetutamente richiesto che venga presto provveduto ad ultimare l'impianto d'illuminazione e l'interrogante è certo che il ministro interverrà perché non più oltre venga procrastinata la definitiva messa in efficienza di una sì elementare opera di civilizzazione. (8412).

RISPOSTA. — L'Opera per la valorizzazione della Sila ha consegnato l'impianto, a bassa tensione, per le zone di Campo Marzio e Lambrosi alla Società elettrica calabrese, che lo gestirà direttamente.

A tal fine, la predetta società ha in avanzata fase di costruzione le cabine di distribuzione e, pertanto, l'impianto potrà entrare in funzione quanto prima.

Il Ministro: RUMOR.

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intende intervenire presso la direzione centrale delle ferrovie calabro-lucane perché venga effettuato lo spostamento di orario del treno n. 2 da Cinquefrondi a Gioia Tauro (Reggio Calabria) anticipandone la partenza dalle ore 4,57 alle 4,22.

Tale spostamento è stato da tempo unanimemente richiesto dai viaggiatori tutti ed in specie dagli operai, studenti, commercianti, impiegati, i quali risiedono a Cinquefrondi,

Polistena, San Giorgio Murgeto, Cittanova, Taurianova, San Martina, Amato, Cannavà, Rizziconi, Villa Cardopatri e debbono raggiungere per ragioni di lavoro la città di Messina.

Infatti dal 31 maggio 1959 il treno n. 2 delle ferrovie secondarie in partenza alle 4,57 da Cinquefrondi non coincide più col treno accelerato delle ferrovie dello Stato n. 4721 che transita alle 5,29 da Gioia Tauro trovando a Villa San Giovanni esatta coincidenza con la nave traghetto delle 6,50 verso Messina.

Con l'attuale orario del treno n. 2 questo trova coincidenza a Gioia Tauro solo col direttissimo 885, direttissimo che raggiunge Villa San Giovanni quando la nave traghetto per Messina è già partita. Con ciò si costringono i viaggiatori predetti a sostare circa un'ora a Villa San Giovanni raggiungendo Messina alle ore 9. (8835).

RISPOSTA. — Per tener conto delle esigenze della maggioranza dei viaggiatori, il treno n. 2 in partenza da Cinquefrondi alle 4,57 è stato messo in coincidenza, nella stazione di Gioia Tauro, con il treno diretto delle ferrovie dello Stato n. 885, che passa per detta stazione alle ore 6,05; qualora il treno n. 2 si dovesse mettere in coincidenza con l'accelerato delle ferrovie dello Stato n. 4721, che parte da Gioia Tauro alle ore 5,30, occorrerebbe anticiparne la partenza da Cinquefrondi alle ore 4,22, con grave disagio dei viaggiatori che si servono del diretto n. 885.

La società concessionaria della ferrovia, per venir incontro alle esigenze dei viaggiatori che si servono dell'accelerato delle ferrovie dello Stato n. 4721, istituirà in via provvisoria e di esperimento, con decorrenza 5 dicembre 1959, un nuovo treno in partenza da Cinquefrondi alle 4,24 ed in arrivo a Gioia Tauro alle 5,19.

Il Ministro: ANGELINI.

MISEFARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado di recente siano stati portati a termine i lavori di ampliamento e di trasformazione da batteria locale a batteria centrale semiautomatica degli impianti urbani della rete telefonica di Palmi (Reggio Calabria), da parte della direzione della società esercizi telefonici di Napoli è stato completamente e solamente trascurato uno dei più popolosi rioni della città, quello dei ferrovieri, pure essendo state presentate da anni numerose richieste di utenza, suscettibili per altro queste di notevole aumento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Per conoscere altresì se e quando intenda provvedervi, dati gli inoppugnabili motivi di elementare giustizia e le evidenti necessità del rione in questione, il più lontano dal centro urbano e il solo che è privo di farmacia, medico, ostetrica, pubblici esercizi, ecc.

L'interrogante fa presente che l'orario di servizio del posto pubblico in estensione di rete urbana di Palmi Calabro scalo si è sino ad oggi appalesato inadeguato alle esigenze locali, tanto è vero che, in occasione di scontri ferroviari, di luttuosi incidenti sul lavoro in ordine ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Gioia Tauro-Villa San Giovanni, d'incendi, di furti, l'opera di soccorso delle autorità è stata il più delle volte, perchè tardiva, vana. (6529).

RISPOSTA. — Dopo un accurato esame della questione, la concessionaria Società esercizi telefonici (S.E.T.), per tenere conto della particolare situazione degli utenti di Palmi Calabro Scalo, ha concordato con il comune di Palmi la posa di un cavo tra l'abitato del comune e Palmi Scalo, cavo che consentirà il collegamento diretto alla centrale di Palmi dei predetti utenti. In tal modo, gli interessati resteranno esonerati dal dover sostenere, oltre alle normali spese d'impianto, anche quella del compenso supplementare che, a norma delle vigenti disposizioni, è dovuto quando i nuovi abbonati da collegare risiedono fuori del perimetro dell'abitato dove è ubicata la centrale telefonica.

Inoltre, tale soluzione ha reso superfluo il progettato prolungamento dell'orario del posto telefonico pubblico di Palmi Scalo, poiché gli utenti dello scalo fruiranno delle prestazioni del posto pubblico del capoluogo di comune.

Il Ministro: SPATARO.

MOSCATELLI E ALBERTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come intenda provvedere per dare all'ufficio postale di Baveno (Novara) una sede più consona alla fama turistica della città. (6037).

RISPOSTA. — Per poter dare all'ufficio postale di Baveno una sistemazione adeguata alle aumentate esigenze dei servizi, questa amministrazione ha preso anzitutto in esame la possibilità di procedere all'ampliamento della sede, ma tale iniziativa non ha sortito buon esito per il rifiuto dei proprietari all'esecuzione dei necessari lavori.

E poiché, malgrado le molteplici ricerche ed i tentativi fatti anche di recente, non è

stato neppure possibile reperire altro idoneo locale ad eque condizioni per trasferire i servizi postali, questo Ministero ha ora orientato la pratica verso la costruzione a Baveno di un apposito edificio posteografico ed ha già dato disposizioni affinché vengano alacremente iniziati e condotti gli adempimenti necessari per il reperimento di un'idonea area edificatoria.

Ciò anche in considerazione dell'importanza che ha assunto l'ufficio telegrafico di Baveno, elevato a centro telegrafico raccolta di prima categoria, con centro distrettuale telefonico.

Nel frattempo, l'amministrazione nulla ha trascurato per migliorare in quanto possibile l'attuale sede. È stato, infatti, provveduto alla tinteggiatura del locale, alla rinnovazione dell'arredamento e ad altre opere tendenti allo scopo di ottenere un ambiente sufficientemente decoroso e ordinato, tenendo conto dell'importanza turistica di Baveno. Inoltre, sono stati autorizzati lavori atti a dare all'ufficio in questione una maggiore garanzia di sicurezza.

La pratica continuerà comunque ad essere diligentemente seguita dagli organi competenti di questo Ministero sino alla sua completa definizione.

Il Ministro: SPATARO.

NATOLI, SPECIALE, ASSENNATO, TONETTI, MONASTERIO, BUFARDECI, POLANO, SFORZA, MICELI E GRILLI GIOVANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

a) se la commissione, nominata nel febbraio 1954 dall'onorevole Scelba, allora Presidente del Consiglio, per l'esame delle gestioni fuori bilancio, e che fu presieduta dal senatore Sturzo, abbia concluso i suoi lavori;

b) in caso affermativo, per chiedere che le conclusioni cui è giunta detta commissione siano al più presto comunicate al Parlamento. (8757).

RISPOSTA. — La commissione consultiva per l'attuazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio, presieduta dal compianto senatore Sturzo, ha finora provveduto alla compilazione di uno schema di disegno di legge concernente l'eliminazione di dette gestioni, accompagnato da una relazione illustrativa, nella quale sono state messe in evidenza le singole situazioni economico-giuridiche. È stato, altresì, approvato uno schema di disegno di legge contenente norme sulla organizzazione delle aziende e degli enti statali sottoposti a vigilanza ministeriale e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

norme sul controllo da parte della Corte dei conti; il senatore Sturzo aveva già predisposto la relazione illustrativa di tale schema, quando lo colse la morte.

Appena i lavori di detta commissione — che sarà quanto prima integrata con la sostituzione del senatore Sturzo — verranno portati a compimento, si avrà cura di comunicarne le conclusioni al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

ORLANDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se gli organi competenti del suo dicastero si siano resi conto — o almeno siano informati — dello stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi i pescatori del medio Adriatico.

Il Consiglio dei ministri infatti — a seguito dell'accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia — ha deliberato l'adozione di provvedimenti a carattere finanziario in favore delle marinerie dell'alto Adriatico.

Una tale difformità di trattamento appare illogica ed ingiustificabile, quando dovrebbe essere noto che le condizioni in cui operano i pescatori dei due settori dell'Adriatico sono sostanzialmente identiche.

L'interrogante chiede inoltre al ministro di voler esaminare l'opportunità di predisporre provvedimenti adeguati in favore delle marinerie del medio Adriatico, che sono escluse dalle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno, così come sono escluse dalle zone di pesca contemplate dall'accordo italo-jugoslavo e dagli aiuti finanziari recentemente disposti.

I provvedimenti potrebbero consistere in:

a) agevolazioni tributarie alle aziende di pesca e cooperative di pescatori, basate sulla riduzione del 50 per cento dell'imposta di ricchezza mobile e delle altre imposizioni di redditi industriali per un periodo di 5 anni e sull'esenzione dal pagamento dell'intera imposta di ricchezza mobile per 5 anni per i motopescherecci di nuova costruzione;

b) riduzione del prezzo del gasolio per la motopesca anche in relazione alla recente diminuzione del costo dei prodotti petroliferi;

c) intervento dello Stato per alleggerire gli oneri assicurativi e previdenziali a carico delle piccole e medie aziende di pesca e per mettere le organizzazioni cooperative di pescatori in grado di adottare le necessarie iniziative atte a migliorare i servizi a terra (rifornimento, distribuzione del pescato, ecc.), nonché i servizi sociali di assistenza agli equipaggi ed agli armatori. (6843).

RISPOSTA. — L'adozione dei provvedimenti invocati in favore dei pescatori del medio Adriatico non rientra nella competenza esclusiva del mio Ministero, riguardando anche quella dei dicasteri finanziari.

Ciò posto, si fa presente che sono attualmente all'esame del Parlamento due proposte, d'iniziativa parlamentare, intese a concedere contributi a favore dei pescatori in questione. Entrambe le proposte recano il titolo « Programma integrativo di potenziamento per le aziende pescherecce ». (Scarascia ed altri, atto Camera n. 1192 — Angelilli ed altri, atto Senato n. 543). Nei confronti di entrambe, il mio Ministero ha espresso parere favorevole.

Per ciò che riguarda, più particolarmente, le richieste agevolazioni tributarie per le piccole imprese di pesca, si segnala pure che sono all'esame del Parlamento tre proposte di iniziativa parlamentare a ciò intese (e cioè ad iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri e Milillo ed altri — rispettivamente atti n. 542 e 428 — e del deputato Scarascia — atto n. 1185).

Anche nei confronti delle predette proposte il mio Ministero ha espresso parere favorevole.

Quanto poi alla richiesta riduzione del prezzo del gasolio per gli usi della pesca, si è provveduto ad interessare il Comitato interministeriale dei prezzi, il quale però ha ritenuto che « il prezzo vigente del gasolio è esattamente adeguato all'attuale situazione dei noli ».

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di alleggerimento degli oneri assistenziali e previdenziali a carico delle medie e piccole aziende di pesca, si fa presente che la questione rientra nel più ampio quadro della riforma della previdenza marinara, tuttora allo studio degli organi competenti.

Il Ministro: JERVOLINO.

ORLANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto alla assunzione contrattuale del personale che, con la qualifica di collaboratore esterno, presta servizio continuativo alle dipendenze della gestione I.N.A.-Casa ed esplica da anni mansioni uguali a quelle affidate al personale a contratto senza però fruire dei benefici previsti dalle leggi vigenti (assicurazioni previdenziali, equiparazione degli stipendi, ferie annuali);

per conoscere se non ritenga altresì opportuno che vengano collocati a riposo gli impiegati, dipendenti dalla predetta gestione, che abbiano superato il 65° anno di età, che

abbiano altri familiari in servizio presso la gestione stessa o quanti altri — pur avendo occupazione stabile alle dipendenze di enti statali, parastatali e privati — prestano ugualmente, nelle ore libere, servizio presso l'I.N.A.-Casa in violazione delle norme vigenti e in contrasto con la legge 28 febbraio 1949, n. 43, emanata nell'intento di contribuire ad alleviare la disoccupazione. (8350).

RISPOSTA. — Con apposito decreto interministeriale recentemente perfezionato e comunicato alla gestione I.N.A.-Casa il 17 ottobre 1959, è stato disposto l'aumento da 306 a 706 unità del contingente numerico globale del personale che la gestione stessa può assumere direttamente, mediante contratto annuale.

In conseguenza, l'ente provvederà quanto prima all'assunzione contrattuale, entro i limiti del nuovo organico, del personale che si è vista costretta ad impiegare in via straordinaria, in eccedenza al primitivo contingente di 306 unità, per sopperire alle accresciute esigenze di lavoro.

Per quanto concerne il collocamento in quiescenza del personale dipendente dalla gestione per il raggiungimento del limite massimo di età, faccio presente che il consiglio direttivo dell'ente, con deliberazione del 3 giugno 1958, ha fissato tale limite al compimento del 65° anno di età. Trattandosi, per altro, di un provvedimento innovativo rispetto a quanto stabilito dal decreto interministeriale in data 15 ottobre 1955 (decreto che tuttora disciplina il rapporto di lavoro fra i dipendenti della gestione e l'ente), il consiglio stesso ha deliberato, in via provvisoria, di applicare il limite massimo del 65° anno di età solo nei confronti di quei dipendenti che risultino già pensionati da altre amministrazioni, e ciò anche in considerazione che il rapporto di lavoro vigente presso l'I.N.A.-Casa, essendo regolato da un contratto annuale rinnovabile, non potrebbe comunque protrarsi oltre il 31 marzo 1963, data di scadenza del piano previsto dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Tale provvedimento, nel periodo che va dall'11 aprile 1959, data in cui è stata adottata la relativa delibera, ad oggi, ha provocato la cessazione del rapporto di lavoro per numero sei unità impiegate. Debbo inoltre rilevare che il Consiglio direttivo dell'ente ha in via di deliberazione un regolamento del personale da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti, nel quale regolamento viene stabilita definitivamente la cessazione del rapporto di impiego al compimento del 65°

anno di età. Pertanto, con l'entrata in vigore di tale regolamento, la norma predetta troverà piena e generale applicazione.

In ordine poi all'opportunità o meno di procedere all'allontanamento dall'impiego di alcuni elementi che hanno altri familiari in servizio presso la gestione, debbo osservare che, mentre per la maggior parte dei casi si tratta di vincoli familiari sorti successivamente all'inizio del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti, in conseguenza di matrimoni, per altri casi trattasi di parentele esistenti fra il personale della gestione e personale dell'I.N.A. che, come è noto, collabora, per legge, all'attuazione del piano settennale, ma che contrattualmente dipende da altro ente.

Non ritengo, comunque, che i suindicati casi di parentele esistenti fra il personale della gestione possano giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, stante anche l'assenza di espresse disposizioni che lo prevedano.

Per quanto attiene, infine, all'utilizzazione da parte della gestione di personale proveniente da altre amministrazioni, sembra sia da escludere che l'utilizzazione stessa, determinata per altro da esigenze lavorative di carattere straordinario, possa contrastare con le norme vigenti e con lo spirito della legge istitutiva dell'ente.

Per vero, il distacco per prestazioni di lavoro ordinario e straordinario è consentito dallo stato giuridico dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, onde l'utilizzazione da parte della gestione di personale distaccato rientra nel quadro delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale in questione.

Né, d'altra parte, sembra che il ricorso a personale distaccato possa costituire una violazione della legge istitutiva dell'I.N.A.-Casa, laddove si consideri che detta legge, proprio nell'intento di limitare al minimo gli oneri di attuazione ed assicurare conseguentemente la massima efficacia all'intervento dispiegato dall'ente nel settore dell'occupazione operaia, ha demandato l'esecuzione di molti dei compiti esecutivi ad enti già attrezzati quali l'« Inam », gli I.A.C.P., l'I.N.P.S., l'« Inail », ecc.

Il Ministro: ZACCAGNINI.

PASSONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda dare istruzioni agli uffici periferici dipendenti, affinché essi notificino, prima dell'accertamento definitivo dell'imponibile, ai comuni interessati, in quanto nel loro territorio si verifica la formazione del reddito, le attribuzioni di compe-

tenza ai fini della sovrimposta industria e commercio.

La instaurazione di questa prassi, non contrastante con le disposizioni della vigente legge, mentre ovvierebbe a molti inconvenienti connessi alla ripartizione delle quote, renderebbe i comuni maggiormente partecipi del processo di imposizione fiscale e non solo strumenti passivi di imposizione burocratica, con evidente vantaggio sia dell'amministrazione finanziaria che degli enti locali. (7874)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale, la competenza ad eseguire la ripartizione del reddito che si produce in due o più comuni, agli effetti dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, spetta esclusivamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Gli interessi dei comuni risultano, per altro, sufficientemente tutelati dalle norme del menzionato testo unico, le quali espressamente stabiliscono che tale ripartizione va fatta tenendo conto, in giusta misura, così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito.

Non si ritiene, pertanto, di accogliere la proposta dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

PIRASTU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga necessario fare approntare il prolungamento del cavo coassiale Golfo Aranci, Sassari, Cagliari fino a Nuoro, con innesto a Macomer, al fine di assicurare anche alla provincia di Nuoro e al suo capoluogo un efficiente servizio di comunicazioni telefoniche e telegrafiche. (8507).

RISPOSTA. — Sullo stesso argomento ho già avuto occasione di rispondere ad altre interrogazioni facendo anzitutto presente che il cavo coassiale è un conduttore di grande portata, il cui percorso è studiato nella maniera tecnicamente più idonea per raccogliere e convogliare le diverse correnti di traffico che provengono dai centri collaterali.

Anche, quindi, per la Sardegna (dove è stato previsto l'impiego di un cavo coassiale a 300 canali con amplificatori transistorizzati, già interamente posato, il quale potrà sopprimere largamente al prevedibile sviluppo del traffico telefonico interurbano dell'isola) il tracciato del detto cavo coassiale è stato stabilito in funzione specifica del compito essen-

ziale che la nuova dorsale di comunicazioni dovrà svolgere: quello cioè di permettere il collegamento diretto del centro compartimentale telefonico di Cagliari con gli altri centri della rete nazionale italiana, costituendo in tal modo, pure nel territorio sardo, la rete primaria prevista dal piano regolatore telefonico nazionale, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale 11 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1957, n. 321).

Occorre altresì considerare che ciascun compartimento telefonico è suddiviso in più distretti; che Nuoro è un distretto del compartimento di Cagliari; e che la rete primaria costituita dal cavo coassiale, su cui si svolge il grande traffico tra compartimenti telefonici, ha, come già accennato, una capacità calcolata in modo da consentire il transito del traffico a grande distanza proveniente dai distretti telefonici compresi nell'area di ciascun compartimento.

Ciò posto, soggiungo che la città di Nuoro dovrà essere collegata al nuovo cavo coassiale, con impianti di idonea capacità, a cura della società T.E.T.I., concessionaria per la zona, la quale ha già predisposto per il prossimo dicembre 1959 l'attivazione di altri 17 circuiti tra Nuoro e i centri di Cagliari, Olbia, Sassari, Macomer e Lanusei, ed ha inoltre previsto, se le esigenze di traffico lo richiederanno, l'istituzione di un ponte radio tra Nuoro e Macomer che, attraverso quest'ultima località, potrà inserirsi sulla rete coassiale favorendo rapide comunicazioni con Sassari e Cagliari.

In definitiva, anche senza che il cavo coassiale passi materialmente per Nuoro, la città potrà ugualmente fruire di un efficiente servizio telefonico poichè sarà collegata con la rete coassiale nazionale attraverso il centro compartimentale di Cagliari, o mediante inserimento nel centro di Sassari.

Il Ministro: SPATARO.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Se — in considerazione delle pressanti richieste degli operatori economici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell'amministrazione comunale di Porto Torres — non intendano intervenire presso la società di navigazione Tirrenia perchè venga effettuato il proseguimento del servizio giornaliero sulla linea Porto Torres-Genova.

Si fa presente che tale servizio, già effettuato con corse quotidiane nel periodo estivo del 1959 fino al 30 settembre 1959, con l'impiego, insieme alla motonave di linea *Torres*,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

di una motonave aggiunta del tipo *Regione* ha dato buoni risultati di traffico passeggeri e merci, e che tale servizio celere consente un crescente aumento delle esportazioni verso il nord Italia del pesce, dei carciofi, di altri prodotti deperibili sardi; e che, pertanto, la linea giornaliera Porto Torres-Genova è divenuta ormai una necessità urgente ed inderogabile per l'economia sarda, per cui dovrebbe continuare l'impiego su tale linea, di una motonave tipo *Regione* in attesa che venga approntata la seconda motonave tipo *Torres*. (8295).

RISPOSTA. — La linea Genova-Porto Torres, in base alle vigenti convenzioni, ha periodicità trisettimanale. Tuttavia, allo scopo di far fronte alle maggiori esigenze del traffico durante la stagione alta, il mio Ministero ebbe a disporre l'esercizio giornaliero per il periodo dal 15 luglio al 15 settembre 1959.

Tale periodo è stato successivamente prorogato al 30 settembre, successivamente al 31 ottobre e, da ultimo, al 6 novembre.

L'esercizio giornaliero della linea ha richiesto, da parte della società Tirrenia, la sospensione dei progettati lavori per dotare le cinque motonavi tipo *Regione* degli stabilizzatori antirollio e dei macchinari per il condizionamento dell'aria; inoltre è stato necessario mantenere in servizio il piroscalo *Argentina* (di anni 52). Un ulteriore proroga dell'esercizio giornaliero della linea in questione non sarebbe possibile senza compromettere definitivamente il cennato programma di lavori per le navi di tipo *Regione* lavori che sono stati rinviati più volte.

D'altra parte, con l'inizio della stagione autunnale, il traffico passeggeri sulla linea stessa è notevolmente diminuito, ammontando ad una media giornaliera di 200 unità.

Nè sono da prevedersi degli incrementi, ma anzi ulteriori flessioni; sicchè si ha ragione di ritenere che la motonave *Torres* (abilitata a trasportare durante il periodo invernale 779 passeggeri, di cui 450 in posti-letto) sarà pienamente in grado di assorbire l'intero movimento passeggeri, effettuando le consuete corse trisettimanali.

Si spera, comunque, di poter dare in via definitiva alla linea Genova-Porto Torres la richiesta periodicità giornaliera quando sarà cessata l'attuale indisponibilità di motonavi idonee o, al massimo, quando entreranno in servizio sulla Civitavecchia-Olbia le due navi recentemente commesse ai cantieri nazionali.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se:

sia a sua conoscenza che in parecchie città della Repubblica, e segnatamente a Napoli, gli uffici del lavoro iscrivono spesso negli elenchi speciali per il collocamento nel settore dello spettacolo orchestrali disoccupati non qualificati;

abbia mai considerato il grave danno che tal fatto arreca agli orchestrali forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, o dell'attestato d'idoneità previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1953, n. 295, i quali si vedono talvolta posposti ai primi in caso di collocamento;

non ritenga necessario, per le suesprese considerazioni, invitare gli uffici del lavoro ad una più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle precitate leggi 4 giugno 1934, n. 977 e 2 aprile 1953, n. 295. (8289).

RISPOSTA. — La legge 4 giugno 1934, numero 977, non prevede, ai fini della iscrizione e dell'avviamento al lavoro, il possesso del titolo di studio o dell'attestato di idoneità (legge 2 aprile 1953, n. 295) per gli orchestrali che intendono effettuare le loro prestazioni in orchestre che si producono in luoghi di culto o in orchestre di caffè, cinematografi e sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei.

Il possesso dei predetti titoli è prescritto, infatti, per gli orchestrali che siano chiamati a far parte di orchestre liriche o sinfoniche.

Con circolare n. 39 del 28 aprile 1958, questo Ministero ha impartito agli uffici regionali e provinciali del lavoro le opportune disposizioni per la rigorosa applicazione delle predette due leggi 4 giugno 1934, n. 977, e 2 aprile 1953, n. 295.

In particolare è stato disposto, con altra circolare del 6 agosto 1958, di apporre sull'attestato di iscrizione e sulla scheda professionale (C/1 - C/2) la dicitura a stampiglia « sprovvisto di titolo e dell'attestato di idoneità » affinché, mediante tale annotazione risulti chiaramente il titolo specifico in base al quale, per le disposizioni in vigore, può essere effettuato l'avviamento, discriminato, degli orchestrali.

Dal canto suo, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo — ogni qual volta richiesto — non ha mancato di ribadire le direttive ministeriali in parola a vari uffici del lavoro (Torino, Reggio Emilia, Ravenna, Bergamo, ecc).

Per quanto poi si riferisce alla situazione nella città di Napoli, il competente ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, anche a seguito di lamentele segnalate da parte di una organizzazione sindacale, ha dato assicurazione che gli avviamenti al lavoro degli orchestrali presso orchestre liriche o sinfoniche sono effettuate in conformità delle disposizioni di legge in materia.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

PRETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Al fine di conoscere se intenda provvedere alla normalizzazione degli organi deliberanti del consorzio nazionale produttori canapa, gestito da un commissario straordinario in forza del decreto 26 novembre 1958 dello stesso ministro, e ciò anche in considerazione della palese opportunità di ridare tranquillità ai canapicoltori, i quali sono attualmente colpiti da una grave crisi, accentuata dall'incerto avvenire del loro ente economico, (8604).

RISPOSTA. — La gestione commissariale del consorzio nazionale produttori canapa è stata istituita al termine dell'anno 1958, allo scopo principale di proporre adeguate soluzioni al problema della canapa, la cui coltura, nel detto anno, allorché il consorzio era retto ancora dai suoi normali organi statutari, era diminuita nelle province del settentrione di circa l'83 per cento rispetto all'anno precedente.

La gestione commissariale — in stretto contatto con questo Ministero — ha provveduto con particolare impegno ad intensificare gli studi, che sono stati iniziati da tempo e che attualmente possono ritenersi pervenuti ad una fase conclusiva, per ottenere un aumento della produttività dei terreni investiti e, quindi, una diminuzione dei costi di produzione al fine di assicurare un maggior rendimento agli agricoltori e facilitare nel contempo il collocamento della fibra; ha curato il ridimensionamento strutturale dell'ente per ridurre i costi della gestione di ammasso e si sta attivamente adoperando per inserire il problema della canapa nel quadro delle possibilità offerte dal Mercato comune europeo.

Questo complesso di attività è ben noto alle categorie interessate alla canapa ed appare, quindi, del tutto improbabile la possibilità che la gestione commissariale possa essere interpretata come un preludio alla liquidazione del consorzio.

Comunque, si assicura che la durata di tale gestione sarà limitata allo stretto indispensa-

bile e che, appena possibile, si addiverrà alla ricostituzione dei normali organi deliberanti.

Il Ministro: RUMOR.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'attesa della riforma della scuola secondaria, mettere in organico e porre a concorso una buona parte delle cattedre di lingua straniera, attualmente esistenti di fatto in Italia, onde venire finalmente incontro alle giuste aspirazioni degli insegnanti che da anni ricoprono per incarico tali cattedre, senza poter maturare quei diritti economici e giuridici che spettano a tutti coloro che hanno superato onorevolmente l'esame di Stato. (8657).

RISPOSTA. — La situazione lamentata nella interrogazione trae origine dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, le quali hanno trasformato i ruoli degli insegnanti di lingua straniera dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici inferiori in altrettanti ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti di scuola media. Nello stesso articolo è previsto inoltre, che i professori assunti in detti ruoli sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, dove esistano, nei corsi ginnasiali superiori, oppure nelle classi di collegamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

Di conseguenza, con decreto ministeriale 1° dicembre 1952, è stato stabilito che, nei casi in cui non sia possibile provvedere a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, sopra citato, l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole medie, nei ginnasi superiori e negli istituti magistrali sia dato per incarico.

Pertanto, allo stato della legislazione, non è giuridicamente possibile attuare, se non con un provvedimento legislativo, le proposte formulate.

A tal fine il Governo si è già preoccupato di assumere la necessaria iniziativa, presentando al Parlamento un disegno di legge (atto Senato della Repubblica n. 380) con il quale è disciplinata, in generale, l'istituzione di cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale.

Se il disegno di legge in parola sarà approvato, potranno essere banditi regolari concorsi a cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale.

Il Ministro: MEDICI.

RICCA, BETTOLI, FABBRI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano doveroso (ai fini di fornire all'opinione pubblica un'inconfutabile documentazione), giungere alla pubblicazione dei nominativi delle ditte produttrici che violano le leggi sulla genuinità dei prodotti vitivinicoli, siano incorse nel reato di sofisticazione del vino posto in commercio, creando così grave danno alla economia nel settore vitivinicolo e pregiudizio alla salute fisica dei consumatori del prodotto sofisticato. (8832).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari. È poi in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

Infine, copia della sentenza viene affissa all'albo della camera di commercio della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intende disporre l'abolizione dell'abbonamento I.G.E. per le vendite e le prestazioni al dettaglio. (7787).

RISPOSTA. — L'abolizione dell'attuale sistema di pagamento dell'imposta generale sull'entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al minuto e delle prestazioni al dettaglio, forma oggetto del disegno di legge d'iniziativa governativa recante « Nuove disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata » presentato al Senato della Repubblica il 17 ottobre 1959 (atto Senato numero 753).

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

ROBERTI E SPONZIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se e quali misure siano state adottate dagli uffici competenti perchè nella costruzione del nuovo acquedotto campano non abbia a verificarsi, specie a seguito della costruzione della galleria destinata a convogliare le acque del Torano nel tratto

compreso tra la sorgente e la Torre del Duca, la riduzione fino all'esaurimento dell'alimentazione idrica dei pozzi e delle risorgive della zona medesima, con grave danno sia per i bisogni di vita delle popolazioni interessate, sia dell'agricoltura della zona.

Gli interroganti chiedono inoltre che si provveda ad una qualche sostituzione dell'apporto di acqua venuta in tal modo a mancare o alla corresponsione di proporzionate indennità per i danni prodotti all'economia rurale della zona. (7641).

RISPOSTA. — Come è noto, la piana Alifana, comprendente i territori dei comuni di Alife e di Piedimonte d'Alife, è irrigata, da epoca immemorabile, mediante la utilizzazione della intera portata delle sorgenti Torano e Mareto.

A seguito del progetto del nuovo acquedotto campano, che prevede il prelievo, a scopo potabile, della massima parte delle acque delle predette sorgenti (le cui opere relative, eseguite a cura della Cassa per il mezzogiorno, sono in fase di ultimazione) è emersa la necessità di assicurare l'irrigazione dei territori di cui trattasi, surrogando le predette acque con quelle del fiume Volturno. Tale necessità è stata riconosciuta anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto del 6 agosto 1949, n. 1179, nell'approvare il progetto di massima del nuovo acquedotto campano, non solo ha previsto la sostituzione delle acque delle sorgenti Torano e Mareto con le acque del Volturno, ma ha altresì espresso l'avviso che sarebbe stato opportuno, anche sotto il profilo economico, affrontare integralmente il problema della irrigazione della intera piana Alifana, estendendo il beneficio irriguo anche ai terreni attualmente non irrigati e suscettibili di miglioramento attraverso l'irrigazione.

Nel voto anzidetto è, inoltre, previsto che una modesta parte (ettari 410) dei terreni attualmente irrigati (e precisamente quelli ubicati a valle dell'abitato di Piedimonte ed aventi più elevata altimetria) continuino ad usufruire della residua portata delle acque del Torano. Le opere riguardanti la zona in parola, e che costituiscono il 1° lotto della progettazione concernente la sistemazione irrigua dell'intera piana Alifana, sono state concesse al consorzio di bonifica del Sannio Alifano con provvedimento della Cassa per il mezzogiorno del 12 novembre 1952, n. 693 e sono state già eseguite e collaudate.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel citato voto ha fatto presente, infine, che.

per la realizzazione del programma previsto, il consorzio avrebbe dovuto chiedere la concessione per derivare l'acqua dal Volturno. In conformità a detto parere il menzionato consorzio ha chiesto la concessione di 2.840 litri al secondo da derivare dal fiume Volturno, a nord del Ponte di Raviscanina, in località Mortinelle.

Attualmente è in corso di esecuzione la costruzione della relativa opera di presa in detta località (Prog. n. 3152) per la derivazione dell'acqua occorrente per la irrigazione, sia della piana Alifana in sinistra Volturno, sia nella piana di Pietravairano e Baia Latina, in destra dello stesso fiume.

Tale programma elimina ogni preoccupazione per gli interessi delle popolazioni della piana Alifana, anche perchè prevede che sia a carico del nuovo acquedotto campano l'intera spesa per la esecuzione delle opere necessarie per la conservazione dalla irrigazione, ora in atto con le acque del Torano-Maretto.

Realizzandosi, con la sostituzione delle acque del Volturno a quelle del Torano-Maretto, il mantenimento della irrigazione (oltre che l'estendimento della stessa) nessun turbamento — a giudizio dei tecnici — ne deriverà alla falda freatica e al regime delle acque sotterranee, purchè tale sostituzione abbia luogo tempestivamente.

Attualmente, si sta realizzando l'opera di presa, costituita dalla Traversa sul fiume Volturno, per un importo di 421 milioni di lire, mentre il consorzio è in attesa dell'autorizzazione, da parte della Cassa per il mezzogiorno, ad indire la gara per un 1° lotto della rete di distribuzione, il cui importo è di 370 milioni di lire. La esecuzione di dette opere elimina tra gli agricoltori ogni motivo di preoccupazione.

Si precisa, infine, che la Cassa valuterà ed indennizzerà, ai sensi delle leggi vigenti in materia, gli eventuali danni prodotti dalla costruzione dell'acquedotto in parola ai pozzi e alle sorgenti della zona. Sino ad oggi sono pervenute alla Cassa stessa due sole segnalazioni per danni ricevuti, per una delle quali si è già provveduto agli accertamenti, mentre per l'altra è ancora in corso di effettuazione il sopralluogo.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno. PASTORE.

ROMEO, CALASSO E MUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga necessario emanare nuove norme atte a semplificare e a snellire l'attuale procedura di liquidazione delle pensioni agli impiegati e sala-

riati degli enti locali, da parte degli istituti di previdenza.

Attualmente, i dipendenti degli enti locali sono costretti a lunghissimi periodi di attesa che li espongono a sensibili e talvolta gravi disagi economici. (8741).

RISPOSTA. — Il lamentato ritardo nella definizione delle relative pratiche di pensione non può imputarsi in genere a carenza di attività da parte degli uffici degli istituti di previdenza di questo Ministero; ma molte volte — se non nella totalità dei casi — a forti remore frapposte dagli enti locali, i quali o non predispongono l'esatta e tempestiva documentazione delle domande dei propri dipendenti pensionandi, oppure — in altri casi — non hanno provveduto all'iscrizione del dipendente in attività di servizio alla cassa pensioni ma all'I.N.P.S. È evidente che in tali casi occorre accertarsi sulla posizione previdenziale e regolarizzare la posizione contributiva, in specie nei riguardi del personale risultante iscritto erroneamente all'I.N.P.S. anzichè alla cassa pensioni. E ciò senza tenere conto che molto spesso si richiede una laboriosa istruttoria per la valutazione dei servizi resi con iscrizione a regolamenti speciali, all'I.N.P.S. stesso o allo Stato, data la larga tutela previdenziale concessa dalla cassa pensioni ai propri iscritti in materia di riconoscimento o di ricongiunzione dei servizi prestatati dal dipendente con iscrizione ad altra forma assicurativa.

Tale fatto ha già formato e forma tuttora oggetto di preoccupazione da parte della competente direzione generale che studia ogni accorgimento, sia in via legislativa che amministrativa, per ridurre al minimo il tempo occorrente per la liquidazione definitiva delle pensioni.

Al fine di un più rapido calcolo della pensione, con apposito disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica ed ora in corso di esame da parte della Camera dei deputati (atto n. 1467) si dispone di considerare come punto di partenza, ai fini della determinazione della pensione teorica per i futuri casi di cessazione, la retribuzione più favorevole percepita al 1° gennaio 1958, in luogo di quella goduta al 1° gennaio 1954.

Gli istituti di previdenza procedono anche nelle vie amministrative ad attuare tutti i mezzi per lo snellimento dei propri servizi. Così è stato costituito un apposito ufficio, il quale fin da ora sta provvedendo alla riliquidazione delle pensioni in conformità delle norme previste dal summenzionato disegno

di legge n. 1467. Esso ha pure il compito di procedere progressivamente all'aggiornamento delle posizioni previdenziali degli iscritti, predisponendo — attraverso un organico piano di lavoro — la sistemazione delle posizioni previdenziali degli iscritti di età più avanzata e quindi più vicini all'epoca della cessazione dal servizio.

È da aggiungere in ultimo che il disagio economico derivante al pensionando dal ritardo nella definitiva liquidazione della pensione è da ritenersi quasi del tutto eliminato, perchè la cassa pensioni, nelle more della liquidazione definitiva, concede a proprio carico al dipendente collocato a riposo un acconto mensile pari agli otto decimi del presumibile importo del trattamento di quiescenza (il quale nel suo ammontare massimo è uguale ai 10 decimi dell'ultimo stipendio).

L'acconto viene concesso, con immediatezza, all'atto della presentazione della domanda.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se è stato esaminato il progetto per n. 32 laghetti collinari, presentato dalla camera di commercio di Enna.

L'approvazione e l'esecuzione di tale progetto è atteso con impazienza dai ceti produttori di una provincia, che è fra le più depresse d'Italia, le cui terre scarsamente produttive spesso non danno a chi le lavora il minimo indispensabile per l'esistenza.

Si auspica perciò una vasta e fondamentale bonifica agraria, di cui 32 laghetti collinari costituiscono una notevole e necessaria premessa. (8448).

RISPOSTA. — Con lettera in data 14 luglio 1959 la camera di commercio industria ed agricoltura di Enna ha chiesto alla Cassa per il mezzogiorno il finanziamento per la costruzione di 83 laghetti collinari, aventi funzione di sistemazione idraulica dei torrenti Carusa, Calderari, Gresti e Secca e di accumulo di acque da destinare all'irrigazione.

Alla lettera era allegato un progetto di massima che, per tutti gli 83 laghetti, prevedeva una capacità totale di accumulo di 42 milioni di metri cubi di acqua e una spesa complessiva di 3.080 milioni di lire.

La richiesta in parola è stata, per altro, respinta dalla Cassa stessa in quanto i laghetti in questione non costituiscono opere pubbliche

di bonifica, ma per la loro caratteristica sono da considerarsi quali opere private di miglioramento fondiario. E ciò non senza rilevare che quand'anche i detti laghetti si fossero potuti ritenere opere pubbliche, sarebbe stata in pari preclusa ogni possibilità di finanziamento, in quanto i fondi assegnati al programma quindicennale della Cassa per gli interventi in agricoltura sono da tempo esauriti.

Si ravvisa opportuno notare che l'iniziativa stessa presenta aspetti di notevole complessità tecnica che si ritiene esorbitino dalla specifica competenza delle camere di commercio, alle quali, inoltre, la legislazione vigente non consente che vengano affidati compiti connessi all'esecuzione di opere di bonifica.

Comunque, ai fini di finanziare gli indispensabili studi preliminari per la costruzione dei detti laghetti, la Cassa potrà riesaminare — entro tali limiti — quella eventuale richiesta che fosse presentata a cura degli enti di bonifica competenti del territorio.

Il Ministro: PASTORE.

SABATINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengono opportuno proporre alla Camera una modifica dell'attuale disciplina legislativa del commercio del latte in modo che i produttori organizzati, stabilite le debite garanzie sanitarie, possano essere messi in grado di rifornire direttamente i maggiori centri di consumo senza dover subire l'ingiusto monopolio di molte centrali del latte. (1515, già orale).

RISPOSTA. — La istituzione delle centrali del latte fu promossa con la legge 16 giugno 1938, n. 851, allo scopo di ottenere che tutto il latte destinato al consumo diretto locale venisse sottoposto a speciali trattamenti in modo da assicurarne la salubrità per la igienica distribuzione al consumo.

Con l'applicazione della citata legge, sono sorte in Italia 32 centrali del latte che, con i 160 centri di pastorizzazione di iniziativa privata, attualmente esistenti, hanno contribuito ad assicurare quella auspicata garanzia sanitaria di un prodotto alimentare di così diffuso consumo.

La vigente legislazione sul latte alimentare, che risale al 1938, non sembra più rispondere alle esigenze attuali e, pertanto, essa sarà revisionata ed aggiornata con apposito provvedimento in corso di preparazione.

In sede di elaborazione di tale provvedimento sarà tenuto conto dei voti, delle categorie produttrici interessate senza, per altro, ignorare l'esistenza di armonizzare gli interessi economici della produzione con l'imprescindibile dovere di garantire al consumatore l'acquisto di un prodotto igienicamente sano.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

SAMMARTINO, SECRETO, LUCCHESI, SANGALLI, FUSARO, GITTI, SORGI, ARMANI E GASPARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — in considerazione del fatto che numerosi impiegati straordinari, dipendenti della gestione I.N.A.-Casa, operano da anni in silenziosa preziosa attività presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione — non stia per sottoporre al Parlamento un provvedimento legislativo che elimini la precarietà della loro situazione e ne definisca finalmente il riconoscimento giuridico e la immissione nei ruoli ordinari del Ministero stesso. (8467).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha già predisposto uno schema di disegno di legge ai fini della determinazione dello stato giuridico del personale straordinario in servizio presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per l'espletamento di compiti inerenti all'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa.

Detto schema è attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate, per la prescritta preventiva adesione.

Il Ministro: ZACCAGNINI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione della constatata carenza di insegnanti di materie letterarie nelle scuole medie e superiori — per cui risultavano vacanti centinaia di cattedre in ogni regione, nè i provveditori agli studi prevedono possibile la loro copertura, per altro urgente — non ritenga di poter disporre perchè vengano provvisoriamente assegnati a tale insegnamento i maestri di ruolo laureati. (8858).

RISPOSTA. — Non sembra si possa condividere l'affermazione fatta dall'interrogante, atteso che non di carenza si può parlare, bensì di eccedenza del numero di aspiranti all'incarico di materie letterarie nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, rispetto ai posti effettivamente disponibili.

Non si ravvisa, quindi, la necessità di far ricorso ai maestri di ruolo laureati.

D'altra parte, una eventuale determinazione del Ministero in tal senso, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per effetto delle quali la posizione di insegnante non di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria è incompatibile con la posizione di dipendente di ruolo dello Stato o di enti morali e quindi anche con la posizione di maestro elementare, non potrebbe non determinare un grave turbamento nell'ambito delle scuole elementari, alle quali verrebbero sottratti gli elementi più qualificati.

Il Ministro: MEDICI.

SCIORILLI BORRELLI E PAOLUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che persone del tutto estranee all'ambiente della scuola (nè alunni, nè insegnanti o loro familiari) hanno partecipato alla gita didattica in Germania organizzata, nel mese di agosto 1959, per gli allievi dell'istituto nautico di Ortona a Mare (Chieti);

per conoscere, altresì, cosa s'intenda fare per assicurare il più corretto impiego del denaro dello Stato e degli enti locali, che hanno contribuito alle spese di detta gita, dando modo così anche agli studenti meno abbienti di poter partecipare a questi viaggi d'istruzione, secondo la precisa finalità di iniziative del genere. (8539).

RISPOSTA. — Dall'esame della relazione sulla gita didattica in Germania, inviata dal preside dell'istituto tecnico nautico di Ortona a Mare (Chieti), è risultato che hanno partecipato alla gita medesima, oltre alla comitiva scolastica di 34 persone fra professori e alunni dell'istituto, 12 persone aggregate, le quali sono state ammesse, previa regolare deliberazione del consiglio di amministrazione e dietro versamento di congrua quota, in sostituzione di altrettanti professori, che non hanno potuto partecipare al viaggio per motivi di salute o personali.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero, il quale già si era preoccupato di richiamare, con circolare del 15 settembre 1959 numero 14507/56/ME, l'attenzione dei capi degli istituti e delle scuole di istruzione di ogni ordine e grado sulla opportunità che fosse vietata la partecipazione alle gite e ai viaggi di persone estranee all'istituto, non ha mancato di intervenire presso il preside dell'Istituto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

tecnico nautico di Ortona a Mare, invitandolo alla scrupolosa osservanza, per l'avvenire, delle anzidette disposizioni.

Il Ministro: MEDICI.

SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda modificare il proprio parere in merito alla tassa di circolazione per i motoveicoli, espresso nella risposta del 15 luglio 1959, data all'interrogazione numero 6468 (allegato alla seduta del 20 luglio 1959).

La risposta del ministro si è infatti discostata dallo spirito della predetta interrogazione, la quale proponeva la diminuzione della tassa non tanto per tutelare la diffusione dell'uso dei motoveicoli, quanto per non creare sperequazioni fra gli utenti intestatari degli automezzi utilitari e quelli dei motoveicoli leggeri o di uso popolare, questi ultimi di ben più modesta condizione economica. La stessa interrogazione non alludeva specificatamente ai ciclomotori, la cui tassa di circolazione è realmente minima.

A conforto della propria tesi l'interrogante rileva che l'aumento della tassa di circolazione da lire 3000 a lire 4.200, pari al 40 per cento, che ha colpito proprio le classi meno abbienti, fu deciso con la giustificazione di dover reperire fondi per la costruzione di strade ed autostrade, mentre l'articolo 558 del nuovo codice della strada sanziona che ai motocicli di cilindrata inferiore ai 150 centimetri cubi può essere fatto divieto di circolazione sulle stesse autostrade; il che pone in forse la piena legittimità dell'aumento. (7864).

RISPOSTA. — L'attuale tariffa della tassa di circolazione per i motocicli leggeri con cilindrata da oltre 50 centimetri cubi e fino a 125 centimetri cubi è stata già contenuta entro limiti adeguati, in considerazione, appunto, della categoria degli utenti e dell'uso e delle modeste prestazioni dei veicoli stessi.

Non riesce, pertanto, possibile aderire alla proposta di riduzione.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

SFORZA. — *Al Ministro del tesoro.* — In merito al rifiuto opposto al tenente colonnello Renato Di Stolfo, invalido di guerra con pensione a vita di quarta categoria per lesione polmonare in dipendenza di gas tossici ingeriti nella prima guerra mondiale, a corrispondergli i maggiori assegni della seconda categoria, perché la Corte dei conti si sarebbe

espressa in senso contrario a tale concessione, per sapere:

a) perché per una pratica di pensione, ritenuta definita negativamente da parte dell'amministrazione in virtù della decisione della Corte dei conti del 19 luglio 1950, numero 13225 e tale da dover essere archiviata, si sia disposto ed effettuato un supplemento di istruttoria nel 1957, col chiedere alla commissione medica superiore di esprimersi sull'aggravamento, riscontrato all'ufficiale nel 1947 e che dette luogo alla proposta della seconda categoria di pensione;

b) se non fu in effetti il giudizio della commissione su indicata, la quale, su semplice visione degli atti, nel 1957, ritenne che la pregressa affezione polmonare di natura specifica non poté presentare dieci anni prima, cioè nel lontano 1947, quell'aggravamento, che la commissione medica di primo grado di Roma riscontrò dietro visita diretta collegiale previo accertamenti clinici e di laboratorio e che mai prima di allora fu contestato, la causa determinante della negata corrispondenza degli assegni di seconda categoria;

c) in virtù di quale potere l'amministrazione delle pensioni di guerra ha chiesto il parere alla commissione medica superiore; ciò che la legge limita a soli due casi bene specificati: quando l'invalido non accetta la proposta della commissione medica di primo grado e quando trattasi di rivalutazione della infermità, mentre, nella specie, il Di Stolfo firmò il verbale di visita per accettazione e la di lui malattia fu giudicata aggravata e non da rivalutare. (8724).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 27 aprile 1937, n. 877298 a favore del signor Di Stolfo Renato veniva concessa la pensione di 4ª categoria con assegno di cura, a far tempo dall'1 novembre 1936, per « sclerosi apicale e sottoapicale bilaterale con enfisema marcato, già accertato di natura tubercolare » contratta nella guerra 1915-1918.

Successivamente, con domanda del 5 gennaio 1946, inoltrata al servizio pensioni dirette N. G., l'interessato chiedeva nuovi accertamenti sanitari per aggravamento della sua invalidità in conseguenza degli asseriti disagi sopportati nell'anno 1943 mentre era in servizio al distretto militare di Roma 2ª, per sfuggire alla cattura dei tedeschi.

La commissione medica per le pensioni di guerra di Roma, nella visita del 7 luglio 1947, riscontrò « infiltrazione sclerosante apico-sottoapicale bilaterale con enfisema polmonare » per cui fu proposta l'assegnazione della

2ª categoria di pensione con assegno di cura.

Il comitato di liquidazione, nell'adunanza collegiale del 25 ottobre 1947, espresse parere negativo sull'aggravamento della infermità per il servizio prestato dall'interessato nella guerra 1940-1945, e considerò intempestiva la domanda prodotta nel 1946 in quanto escluse ogni rapporto di dipendenza fra le lesioni riscontrate e che motivarono la pensione e la lievissima azione di gas tossici subita nel 1916.

In conformità del parere del comitato, con decreto ministeriale del 12 luglio 1948, numero 1059557 venne negato all'invalido il diritto al maggiore assegno per non dipendenza del riscontrato aggravamento del servizio prestato nella nuova guerra.

Il Di Stolfo, avverso il citato decreto ministeriale n. 1059557, produsse ricorso alla Corte dei Conti che, con decisione 26 giugno 19 luglio 1950, n. 13225, pur ammettendo la dipendenza della invalidità dai gas tossici e, quindi la tempestività della domanda, respinse il ricorso stesso, poichè, conformemente al parere espresso dal collegio medico legale, l'esito degli accertamenti eseguiti dimostrò che « la infermità riscontrata al ricorrente nella visita del 7 luglio 1947, non aveva subito alcun aggravamento, ma, anzi, le condizioni generali del malato e l'aspetto clinico delle infermità apparivano migliorati rispetto alle visite precedenti... » salva restando al ricorrente la facoltà di presentare nuova domanda di aggravamento ai sensi degli articoli 21 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e articolo 7 del regio decreto 18 agosto 1924, n. 1383.

La predetta decisione venne dall'interessato impugnata per revocazione e la Corte dei conti, con decisione del 14 dicembre 1953-5 luglio 1954, n. 23634 dichiarò inammissibile il gravame.

Successivamente, il Di Stolfo produsse nuova domanda di aggravamento che, in ossequio alla citata decisione n. 13225, fu ritenuta tempestiva. Senonchè la commissione medica di Roma, giusta verbale del 31 ottobre 1955, giudicò non aggravata nè rivalutabile la invalidità dell'interessato: tale parere venne confermato dalla commissione medica superiore che, nella seduta del 21 luglio 1956, su visita diretta, giudicò la invalidità stessa ascrivibile alla 6ª categoria.

Nei confronti dell'interessato, pertanto, veniva emesso il decreto ministeriale del 26 settembre 1956, n. 1670549 negativo per non riscontrato aggravamento.

Quanto sopra esposto, giova a chiarire che al Di Stolfo fu negato il diritto alla concessione del maggior assegno di 2ª categoria proposto

dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Roma per aggravamento d'infermità, in quanto la Corte dei conti respinse il ricorso non perchè non valutò il servizio prestato dall'ufficiale nella guerra 1940-45, ma perchè ritenne la di lui infermità, su conforme parere del collegio medico legale, migliorata rispetto alle visite precedenti che dettero luogo alla liquidazione della pensione di 4ª categoria, concessa per la infermità contratta nella guerra 1915-1918.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SILVESTRI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere le cause per le quali il ricostruito acquedotto Interamna, non assicura un sufficiente rifornimento idrico al comune di Sant'Apollinare, che pure è fra i quattro comuni costituenti il relativo consorzio;

per conoscere se non siano allo studio progetti che, eliminando detto gravissimo inconveniente, permettano ai cittadini di un popoloso centro del martoriato cassinato di giovare finalmente di così indispensabile elemento. (8449).

RISPOSTA. — Per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di alcuni comuni della bassa valle del Liri, tra i quali quelli costituenti il vecchio consorzio dell'acquedotto Interamna, la Cassa per il mezzogiorno ha finanziato un complesso di opere per circa 700 milioni. Tali opere, oltre a riguardare la sistemazione dell'acquedotto esistente, che tra l'altro ha subito notevoli danni durante il periodo bellico, ne prevedono anche l'ampliamento, fino a comprendere altri comuni, anche al di fuori del Lazio.

Per l'esecuzione dei necessari lavori il consorzio dell'acquedotto degli Aurunci ha presentato i relativi progetti, sulla base dei quali i lavori stessi sono stati suddivisi in tre lotti. I lavori relativi al 1º lotto sono stati ultimati da tempo, mentre i rimanenti sono ancora in corso.

Il comune di Sant'Apollinare, che faceva parte del vecchio consorzio, avrà sicuramente un sufficiente approvvigionamento di acqua, solo dopo che saranno ultimati i lavori relativi al 2º lotto che — come si è detto — sono in corso di esecuzione.

Al momento attuale detto comune è rifornito di 4 litri al secondo di acqua, con una disponibilità giornaliera di circa 100 litri per abitante, salvo le normali interruzioni, derivanti dal fatto che sono in corso lavori di si-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

stemazione e ripristino per migliorare lo stato attuale ed eliminare le numerose perdite che oggi limitano l'esercizio del predetto tronco.

Si assicura, però, che, salvo imprevisti, la normalizzazione definitiva dell'approvvigionamento idrico del comune di Sant'Apollinare potrà essere assicurata con l'ultimazione dei lavori ancora in corso, prevista entro il 1960.

Il Ministro: PASTORE.

SINESIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è possibile evitare che le promozioni al grado di brigadiere dei carabinieri vengano effettuate dopo circa tredici anni di permanenza nel grado inferiore, dal momento che una nota disposizione afferma che dette promozioni debbano avvenire dopo otto anni dalla nomina a vicebrigadiere, e se non crede altresì opportuno di normalizzare le promozioni anche senza il soprannumero del 35 per cento. (8518).

RISPOSTA. — Non esiste una disposizione che condizioni la promozione dei vicebrigadieri al compimento di una permanenza nel grado di otto anni; nè, d'altra parte, è esatto che questi sottufficiali siano promossi dopo 13 anni circa di tale permanenza.

Come i sottufficiali dell'arma degli altri gradi, i vicebrigadieri sono promossi entro il limite delle vacanze organiche che si determinano nel grado superiore. Quelli di essi presi in esame per l'avanzamento nel 1958 ed ora in corso di promozione hanno, infatti, un'anzianità di grado di soli quattro anni.

Le disposizioni vigenti in materia non prevedono promozioni in soprannumero.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritiene opportuno di istituire un servizio diretto radiotelefonico Lampedusa-Porto Empedocle.

Attualmente le comunicazioni telefoniche di quest'isola con qualsiasi parte d'Italia o della Sicilia si svolgono a mezzo della stazione radio di Messina e la ricezione risulta cattiva e spesso volte impossibile.

L'interrogante chiede altresì che analogo servizio venga istituito tra l'isola di Linosa e Porto Empedocle. (8526).

RISPOSTA. — L'esigenza di normalizzare i collegamenti con le isole di Lampedusa e di Linosa è stata avvertita da tempo da questo Ministero, il quale nella convinzione di non

poter risolvere adeguatamente, a mezzo radiocollegamenti, i complessi problemi derivanti dall'inserimento delle isole stesse nella rete telefonica nazionale, è venuto nella determinazione di porre allo studio la possibilità di realizzare un impianto in cavo telefonico sottomarino, ed a tal fine ha dato incarico all'industria nazionale di progettare un tipo di cavo a basso costo e di idonea formazione, tale da consentire la costituzione del numero di circuiti sufficienti per le necessità dell'isola.

Appena saranno pervenuti a questo Ministero i necessari elementi di valutazione, il problema verrà sottoposto all'esame del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per l'ulteriore seguito.

Ciò premesso, faccio presente che dagli accertamenti compiuti risulta che le attuali comunicazioni fra le isole di Linosa e di Lampedusa con Messina e Trapani, stazioni terminali degli esistenti collegamenti radiotelefonici, e così pure le comunicazioni con altri centri della rete telefonica nazionale serviti da circuiti di elevate caratteristiche tecniche, si svolgono normalmente, con una soddisfacente qualità di trasmissione, salvo il verificarsi, talvolta, di interruzioni di breve durata, dovute a particolari condizioni atmosferiche.

Difficoltà di collegamento sorgono, invece, quando le comunicazioni vengono richieste per località minori, e specialmente con i piccoli centri nell'interno della Sicilia, i quali non sono ancora raggiunti da circuiti di elevatissima qualità.

A tale inconveniente si potrà, tuttavia, ovviare in gran parte sia con il progressivo riassetto della rete telefonica siciliana che, a norma del piano regolatore telefonico nazionale, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1957, n. 321), la concessionaria Società esercizi telefonici (S.E.T.) sta attuando secondo i singoli piani tecnici approvati da questo Ministero, sia con l'adozione di particolari misure presso le stazioni radio dell'amministrazione, dove saranno installati dispositivi di amplificazione intesi a migliorare il livello della trasmissione.

L'impianto di una nuova stazione radio a Porto Empedocle non potrebbe risolvere il problema del definitivo assetto dei collegamenti con Lampedusa e Linosa, perché difficoltà analoghe a quelle prima segnalate permarranno comunque per le comunicazioni dirette verso altre località.

Posso, ad ogni modo, assicurare che la situazione delle isole di Lampedusa e Linosa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

viene seguita dall'amministrazione con particolare cura e sarà avviata a soluzione al più presto possibile.

Il Ministro: SPATARO.

SOLIANO E SANTARELLI EZIO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali concrete iniziative sono state prese o si intende prendere per assicurare un ulteriore sviluppo delle esportazioni di calzature italiane.

Ritengono gli interroganti che il favore attualmente incontrato dalle nostre calzature su alcuni mercati esteri deve essere potenziato attraverso opportune iniziative che possano contribuire a stabilire solide correnti di esportazione verso tutti i paesi del mondo e, in particolare, verso i paesi socialisti alle cui capacità di assorbimento, per le grandi possibilità offerte, guardano con sempre maggiore interesse i nostri produttori.

Tale allargamento delle nostre esportazioni verso tutti i paesi del mondo è indispensabile, ancora, per prevenire o annullare gli effetti di quelle iniziative, volte a contrastare nel tempo le nostre esportazioni di calzature, che vengono prese nei paesi attualmente acquirenti del nostro prodotto.

Gli interroganti ritengono, inoltre, che il ministro deve sentirsi particolarmente impegnato a favorire ed organizzare, nei paesi esteri, mostre delle nostre calzature al fine di ancor meglio far conoscere la nostra produzione.

Chiedono infine, gli interroganti, che in considerazione dei prossimi incontri di Mosca venga esaminata la possibilità di avviare trattative per un collocamento sul mercato sovietico del nostro prodotto. (8532).

RISPOSTA. — L'andamento delle esportazioni di calzature italiane si palesa, in generale, soddisfacente e orientato in massima parte verso gli Stati Uniti, Canada e Paesi dell'Europa occidentale, tradizionali acquirenti dei nostri prodotti del settore.

Notevolmente limitate sono invece le possibilità di scambio con i paesi dell'est europeo soprattutto se, come nel caso della Polonia e della Cecoslovacchia, tali paesi sono essi stessi produttori ed esportatori. Inoltre, in questi paesi i nostri prodotti non sempre incontrano il favore delle categorie più numerose, essendo queste prevalentemente orientate verso le tipiche calzature del luogo. Un altro ostacolo di carattere generale sorge anche dalla consuetudine dei governi locali di integrare, ove ciò sia possibile, la produzione nazionale

mediante scambi con gli altri paesi socialisti aderenti a particolari organizzazioni economiche costituite tra i paesi stessi.

Alcune considerazioni particolari debbono farsi per gli scambi tra l'Italia e l'U.R.S.S., unico dei paesi socialisti che abbia finora effettuato acquisti di calzature italiane, sia pure in misura non rilevante.

Il criterio, costantemente riaffermato negli scorsi anni dal governo sovietico, di escludere dalle importazioni i beni di consumo, ha finora impedito che venissero stabiliti — sia nel piano di scambi quadriennale (1958-1961), sia nei singoli protocolli commerciali — specifici contingenti di calzature italiane, per cui è stato soltanto possibile portare a termine operazioni isolate e d'importo limitato. In occasione delle trattative per il rinnovo del protocollo commerciale italo-sovietico, attualmente in corso, sarà ad ogni modo rinnovata la richiesta di un contingente di esportazione ed è auspicabile che, anche in questo settore, si possa giungere ad un accordo concreto ed operante.

Per quanto riguarda l'azione di propaganda compiuta da questo Ministero per assicurare il potenziamento delle esportazioni dei prodotti del settore in esame, si fa presente che numerose iniziative sono state in merito assunte ed attuate. In particolare, sono state compiute apposite indagini di mercato; è stato effettuato l'inserimento di pagine pubblicitarie su importanti periodici stranieri, nonché la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, anche a carattere specializzato. Tale azione ha consentito finora di realizzare, come sopra è stato precisato, un notevole aumento delle esportazioni delle calzature italiane.

Anche per l'avvenire non sarà trascurata da parte di questo Ministero alcuna iniziativa per perseguire tale finalità.

Il Ministro: DEL BO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge per stralciare una aliquota di fondo sulle disponibilità di 5 miliardi in favore del piccolo e medio armamento, da mettere a disposizione di chi voglia realizzare l'armamento di navi per la pesca extramediterranea del tonno, onde poter far fronte con la bandiera nazionale al fabbisogno nelle nostre industrie conserviere, che attualmente importano 20 mila tonnellate annue di tonno refrigerato a mezzo di pescherecci stranieri.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

A titolo esplicativo l'interrogante fa presente che il prodotto nazionale della pesca del tonno ammonta a circa 7 mila tonnellate annue, mentre il mercato nazionale assorbe in tonno lavorato circa 30 mila tonnellate. Questo al fine di difendere i nostri mercati non solo da maggiori costi ma dal dover subire eventuali monopoli tra possenti organismi conservieri stranieri e altrettanto possenti organizzazioni armatoriali della pesca, che proprio di recente si sono riunite a congresso per trattare questo problema a Tokio. (8428).

RISPOSTA. — Si premette che il fondo cui ci si riferisce è quello stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, per la corresponsione del contributo di rinnovamento del naviglio della marina mercantile, di cui al capo X della legge stessa.

Il contributo in questione, come è ben noto, ha lo scopo di incoraggiare la demolizione di naviglio vetusto ed antieconomico e la sua sostituzione con unità di nuova costruzione idonee a fronteggiare la concorrenza estera.

Data la particolare finalità della predetta legge rispondente alle esigenze determinate dalle attuali condizioni del naviglio mercantile nazionale che comprende ancora una notevole percentuale di navi vecchie, non è possibile per ora stralciare alcune somme dalle disponibilità di cui sopra.

Si riconosce tuttavia la piena validità di quanto sostenuto dall'interrogante circa la opportunità di realizzare una flotta nazionale da destinare alla pesca oceanica del tonno, e si assicura che non si mancherà di studiare la possibilità di intervenire a favore di tale particolare settore della pesca, compatibilmente però con la concessione di ulteriori fondi da parte del tesoro.

Il Ministro: JERVOLINO.

SPECIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la ripartizione regionale dei proventi del prestito nazionale destinati al settore agricolo così come essa è stata resa pubblica dal quotidiano *24 ore* del 22 agosto 1959 e, in caso affermativo, se non ritiene che detta ripartizione debba essere immediatamente e profondamente modificata assegnando alla Sicilia la quota che le spetta sia per l'entità della sua superficie agraria (il 10 per cento di quella nazionale) sia per le condizioni, particolarmente arretrate, della sua agricoltura.

Dalla tabella resa nota dal quotidiano citato risulta infatti che la Sicilia, su un totale

di 67 miliardi destinati all'agricoltura, ha avuto assegnati soltanto un miliardo e 240 milioni, pari al 2,11 per cento delle somme stanziare.

Questa nuova ingiustificabile e inammissibile decurtazione appare tanto più grave in quanto essa fa seguito ad altre analoghe operazioni perpetrate ai danni della Sicilia e si realizza nel momento in cui l'agricoltura siciliana, per la diminuzione delle esportazioni agrumarie, per la caduta dei prezzi del vino, del grano, dell'olio e di altre derrate, attraversa uno dei suoi periodi più critici.

Va notato, infine, che nessun intervento è previsto in Sicilia per l'attuazione del programma straordinario di irrigazione, mentre è risaputo che soltanto dall'attuazione di un simile programma potrà derivare la possibilità di realizzare quelle trasformazioni culturali che oggi unanimemente vengono riconosciute di assoluta urgenza. (8100).

RISPOSTA. — In sede di ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, nel far luogo alle assegnazioni a favore di talune zone del territorio nazionale, sono state tenute presenti anche le particolari agevolazioni di cui gli agricoltori delle zone medesime già possono fruire.

Specificatamente per la Sicilia, per quel che concerne i contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché i contributi previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la cui concessione sono state rispettivamente assegnate le somme di 800 milioni, di 59 milioni e 250 milioni di lire, è stato tenuto conto degli appositi stanziamenti di fondi sul bilancio regionale e, inoltre, che buona parte del territorio dell'isola rientra nelle zone in cui la Cassa per il mezzogiorno opera con propri fondi.

Il Ministro: RUMOR.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sonoscere se, anche in relazione al ripetersi di esecrabili fatti criminosi, non ritenga di predisporre con la massima sollecitudine l'attuazione di nuove norme procedurali atte a snellire l'istruttoria e definire entro breve periodo di tempo le numerosissime pratiche di pensione tuttora giacenti nei vari uffici in attesa di esame.

Dopo che son trascorsi ben quindici anni dalla fine dell'ultima guerra, non trova alcuna

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

giustificazione ogni ulteriore ritardo nella definizione di dette pratiche e comprensibile appare, pur se deprecabile, il risentimento degli interessati che spesso esplode in atti inconsulti e pericolosi.

Il ripetersi di casi di corruzione e di truffe; le reazioni, spesso violente, di coloro che non riescono a sentir definitivamente decidere sulla pretesa di un loro diritto, suggeriscono l'attuazione di nuove norme le quali, magari decentrando i poteri di decisione, potrebbero ovviare ai gravi inconvenienti che si lamentano e ripristinare la fiducia nella giustizia dello Stato, indubbiamente scossa in tutti coloro che, a distanza di tanti anni, sono ancora in attesa di una decisione o di un giudizio. (8308).

RISPOSTA. — Salvo rari casi di vecchie domande, intese ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, non ancora potute definire per mancanza di sicuri elementi di giudizio, non esiste, al momento attuale, presso i dipendenti servizi lavoro in arretrato.

Infatti, le istanze di pensione ancora in fase d'istruttoria assommavano, alla fine del decorso mese di settembre, ad appena 13.015, riguardanti, nella gran parte, riversibilità del trattamento pensionistico già goduto da invalidi di guerra recentemente venuti a morte.

A questo risultato si è potuto giungere mediante la riorganizzazione operata, in questi ultimi tempi, in seno all'amministrazione delle pensioni di guerra, intesa, appunto, a conseguire un notevole snellimento nelle procedure ed a incrementare, il più possibile, la funzionalità dei servizi.

Al fine di agevolare le benemerite categorie delle vittime della guerra e sollecitare maggiormente il corso delle pratiche, un considerevole alleggerimento del complesso lavoro è stato conseguito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, che ha decentrato alcuni compiti già affidati alla amministrazione centrale, demandando agli uffici provinciali del tesoro la concessione di benefici annessi alla pensione di guerra, tra cui l'attribuzione degli assegni d'incollocamento e di previdenza, nonché la liquidazione, in via provvisoria, del trattamento di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi di guerra.

Ulteriori miglioramenti in materia saranno ottenuti col disegno di legge in corso che, tra l'altro, prevede la delega al Governo della Repubblica a raccogliere in testo unico le norme relative alle pensioni di guerra e ad

introdurre le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento e per la semplificazione delle vigenti procedure.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

TARGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non riconosca la opportunità di inviare una circolare ai capi d'istituto, come già fece l'onorevole Gonella quando fu ministro delle pubblica istruzione, per richiamare l'applicazione della norma che prevede come facoltativo l'insegnamento del canto corale nella scuola media triennale. Opportunità che può ritenersi una necessità, se si tiene presente che tale insegnamento fu ripristinato nella scuola media di avviamento dal ministro della pubblica istruzione Segni e che tutti i ministri che gli successero riconobbero doversi estendere tale insegnamento anche nella scuola media triennale e che in questo senso ebbe anche a pronunziarsi a suo tempo con voto unanime anche la Camera dei deputati. (8769).

RISPOSTA. — Il Ministero non ritiene necessario confermare con una nuova circolare quanto fu oggetto delle circolari n. 221 e 4839, rispettivamente del 26 ottobre e del 5 dicembre 1949 circa l'insegnamento del canto corale nella scuola media, tanto più che la prassi instaurata da tali circolari ha trovato legale conferma in una apposita disposizione contenuta nel decreto ministeriale sugli orari ed obblighi d'insegnamento del 1° dicembre 1952, che dice testualmente: « l'insegnamento di musica e canto corale, che è dato per incarico, viene istituito in tutte le classi in cui almeno 12 alunni ne facciano richiesta.

Il Ministro: MEDICI.

TREBBI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in atto nel vasto settore del lavoro a domicilio, a seguito della mancata esecuzione del regolamento di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 274.

Risulta agli interroganti che, per la mancata esecuzione del citato regolamento, i datori di lavoro, specie quelli del settore abbigliamento della provincia di Modena, continuano a ricattare le lavoratrici minacciandole di privarle del lavoro se non accettano di iscriversi alla camera di commercio negli elenchi artigiani; di pagare la imposta generale sull'entrata sulle fatture del loro lavoro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Risulta, inoltre, agli interroganti, che gli imprenditori si trincerano dietro il fatto che non è ancora stato emanato il regolamento per non applicare, della legge, anche quelle parti che, come: l'iscrizione dei padroni al registro dei committenti; la stipulazione e il rispetto delle tabelle salariali; l'applicazione del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1422, per l'assicurazione contro la invalidità, vecchiaia, tubercolosi e maternità, non hanno bisogno del regolamento per essere interpretate o applicate.

Viene, infine, segnalato agli interroganti che gli uffici provinciali e gli ispettorati del lavoro non intervengono con la dovuta tempestività e severità a far rispettare anche le norme meno dubbie della legge, giustificando la loro posizione con l'assenza del citato regolamento.

Gli interroganti, pertanto, chiedono se il ministro, davanti ad una così grave situazione, non ritiene doveroso intervenire, con urgenza, onde far sì che il regolamento venga al più presto emanato, tanto più che la Commissione parlamentare, di cui all'articolo 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, ha terminato l'esame dello schema del regolamento stesso fin dall'aprile 1959. Chiedono, inoltre, che il ministro emani, intanto, le necessarie disposizioni agli uffici ed ispettorati del lavoro, affinché facciano subito rispettare, della legge 13 marzo 1958, n. 264, quelle parti che non abbisognano dell'emanazione del regolamento per essere interpretate ed attuate. (8766).

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 novembre 1959, ha approvato il testo delle norme di esenzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

Il Ministero del lavoro sta attualmente elaborando l'elenco delle lavorazioni a domicilio che dovranno essere indicate sul decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 della legge ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori a domicilio.

La compilazione di detto elenco ha presentato e presenta tuttora notevoli difficoltà. Su un primo provvisorio elenco, da tempo predisposto attraverso una indagine compiuta in tutte le province, sono stati sentiti i pareri delle commissioni provinciali per l'iscrizione sul registro dei committenti lavoro a domicilio, istituite presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge.

Il nuovo elenco ora in corso di elaborazione terrà conto, per quanto possibile, delle proposte formulate dalle predette commissioni. Sull'elenco così elaborato sarà quindi quanto prima sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 16 della legge.

Naturalmente, fino a che non sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 della legge, i lavoratori a domicilio sono soggetti alle assicurazioni sociali previste per tale categoria dalle precedenti norme di legge.

Per quanto riguarda in particolare la situazione nel settore del lavoro a domicilio nella provincia di Modena si fa presente che poiché l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 264, nel definire i lavoratori a domicilio, non considera come tali gli artigiani iscritti negli albi ai sensi della legge 25 luglio 1957, n. 860, sulla disciplina dell'artigianato, nella zona si è manifestata in maniera rilevante la tendenza a far iscrivere i prestatori d'opera a domicilio nell'albo degli artigiani al fine di eludere gli obblighi che la legge impone a carico degli imprenditori.

Per altro risulta anche che la commissione provinciale dell'artigianato di Modena esamina le domande delle lavoranti per l'iscrizione negli albi con ocularità e respinge numerose richieste non ravvisando gli elementi caratteristici dell'attività artigiana previsti dalla citata legge n. 860.

Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro dei committenti sono stati effettuati numerosi interventi presso le ditte per l'applicazione delle norme relative.

Nella provincia di Modena si sono iscritte a tutt'oggi 18 ditte ed altre 10 hanno inoltrato domanda di iscrizione; presso gli uffici di collocamento della provincia stessa sono già stati iscritti n. 152 lavoratori.

Il locale ispettorato del lavoro ha svolto e svolge un'intensa attività di vigilanza intesa alla individuazione dei veri lavoratori a domicilio, e risulta, che in seguito a tale azione, della quale spesso hanno dato atto con soddisfazione anche gli esponenti sindacali interessati, il numero dei lavoranti a domicilio regolarmente assicurati presso l'I.N.P.S. è salito da 500 nel 1955 a 4.000 a tutt'oggi.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione debbo precisare che fin dal 10 gennaio 1959, con circolare n. 3-76-XXV, sono state diramate agli uffici del lavoro norme per l'organizzazione del servizio di collocamento dei lavoratori a domicilio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

Con tali norme sono state specificamente regolate le modalità per la iscrizione dei lavoratori a domicilio presso gli uffici di collocamento, nonché per la tenuta del registro dei lavoratori a domicilio; è stato anche previsto il caso dei lavoratori che intendono iscriversi sia nelle liste comuni sia in quelle per il lavoro a domicilio.

Non sussistono al riguardo difficoltà di ordine procedurale né organizzativo: ai lavoratori iscritti viene regolarmente rilasciato apposito attestato di iscrizione.

Anche per quanto riguarda il registro dei committenti e lo schedario dei committenti sono state previste fin dall'inizio apposite modalità organizzative; s'intende che l'iscrizione dei datori di lavoro nel registro di cui trattasi è necessariamente subordinata alle norme regolamentari, in corso di approvazione, elaborate per l'applicazione della legge.

Tale esigenza non riguarda l'iscrizione dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

TRIPODI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intende adottare per sottrarre la popolazione di San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria) al grave e continuo pericolo cui soggiace, costretta com'è ad attingere l'acqua per dissetarsi nella unica sorgente che, senza alcuna opera muraria, sgorga da un canalone terroso. Vanno ripetendosi sul posto allarmanti casi di anchilostomiasi, con gravi forme di degenerazione del fegato e dei reni e di anemia. L'inquinato approvvigionamento idrico è alla base di essi. Occorrerebbe quanto meno disporre l'immediata sistemazione della condotta e la costruzione di apposite fontanine, richieste da anni, ma inutilmente, agli organi amministrativi provinciali e comunali. (8386).

RISPOSTA. — La frazione San Carlo del comune di Condofuri (Reggio Calabria) è approvvigionata da fontanine alimentate da un acquedotto che apporta acqua derivata dal subalveo del torrente Amendola. L'abitato, costituito da vari nuclei, è in una zona leggermente declive, coltivata ad ortaggi ed a bergamotti, e costituita da terreni prevalentemente cretacei; esso è sprovvisto di fognatura dinamica ed è servito da pozzi neri, in parte perdenti, i cui liquami sono adoperati in agricoltura.

Ciò premesso, si comunica: a) per quanto riguarda l'acquedotto è in corso di approva-

zione il progetto relativo, a servizio anche della frazione di cui trattasi; b) detto acquedotto però non migliorerà le condizioni locali qualora non si provveda sollecitamente alla costruzione di una fognatura dinamica, in modo da escludere quella statica; in tal senso già dal marzo 1959 è stato interessato il comune a provvedere per la progettazione dell'opera che si giudica indispensabile, più dell'acquedotto, ai fini di una razionale lotta contro l'anchilostomiasi; c) in merito alla diffusione dell'anchilostomiasi si precisa che nel comune di Condofuri funziona, con contributo di questo Ministero, un centro per la diagnosi e la cura di detta malattia.

Il Ministro: GIARDINA.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare alla università di Trieste in conseguenza della decurtazione operata dal commissario generale del Governo ai contributi straordinari per la università. Trattasi di una riduzione di 3 milioni sul contributo per il riscaldamento e di 38 milioni sul contributo per le biblioteche e l'acquisto di materiale didattico.

Appare seriamente allarmante il fatto che il commissario generale del Governo, interrogato da una delegazione di studenti a tale proposito abbia sostenuto la improduttività delle spese per l'università ed abbia prospettato ulteriori riduzioni dei contributi nell'ambito di un processo di normalizzazione da imporsi alla economia triestina.

In conseguenza della situazione determinata da questo provvedimento, il consiglio di amministrazione dell'università di Trieste ha deciso, nella seduta dell'8 luglio 1959, la istituzione di un contributo di riscaldamento da parte degli studenti, invocando la legge del 12 dicembre 1951, n. 1551. Contro tale decisione la giunta esecutiva del tribunato ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato indicando che la decisione del consiglio di amministrazione risulta precedente alla proposta del senato accademico, cui fa riferimento la decisione del consiglio di amministrazione e indicando altresì che il consiglio d'amministrazione non ha richiesto il parere dell'organismo rappresentativo degli studenti, come viene invece previsto dall'articolo 12 della legge invocata.

L'interrogante chiede inoltre al ministro di conoscere:

1°) se intenda intervenire onde assicurare all'università di Trieste il contributo attribui-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

tole dal commissariato generale del Governo negli anni scorsi;

2°) se, in base a recenti accordi, il Ministero della pubblica istruzione si sia impegnato ad intervenire direttamente per il pagamento degli stipendi del personale delle biblioteche con un contributo di 20 milioni;

3°) in qual modo intende intervenire questo Ministero per affrettare l'ultimazione dei lavori in corso per il completamento degli edifici dell'università di Trieste (lavori soggetti a ripetute interruzioni per quanto riguarda la casa dello studente, la mensa universitaria e le sedi di vari istituti);

4°) quali difficoltà ostino ancora al riconoscimento giuridico della facoltà di farmacia e di magistero e del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, già funzionanti presso l'università di Trieste. (8693).

RISPOSTA. — Le riduzioni apportate per l'esercizio finanziario in corso 1959-60 al contributo straordinario finora concesso dal commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste alla locale università rientrano nel quadro di una generale azione svolta dal commissariato stesso, intesa a realizzare una maggiore economia nelle spese per fronteggiare i nuovi e maggiori oneri derivanti dalla estensione ai dipendenti dell'ex G.M.A. dei benefici concessi ai dipendenti statali, dalla copertura del maggior disavanzo verificatosi nella gestione dei magazzini generali del porto di Trieste, dalla espropriazione di immobili requisiti fin dal tempo del G.M.A. e da altre esigenze incompressibili.

Nel complesso, si è trattato, comunque, di una riduzione piuttosto modesta che non incide sul regolare funzionamento dell'ateneo triestino.

Il Ministero, per quanto attiene all'azione di sua competenza, si è sempre preoccupato della situazione finanziaria dell'università e degli istituti di istruzione superiore di Trieste, interessandosi affinché fossero conservati, a favore dei predetti enti, gli stanziamenti di fondi che, in vista delle particolari necessità della città, erano stati iscritti, a suo tempo, nel bilancio del Territorio Libero di Trieste.

Ora, al fine di poter meglio e più prontamente controllare la situazione degli istituti di istruzione superiore triestini ed intervenire, in conseguenza, con la prontezza che le circostanze possono richiedere, il Ministero ha proposto che, a partire dal prossimo esercizio 1960-61, tutte le somme occorrenti per i medesimi siano iscritte sul proprio bilancio.

Inoltre, gli oneri per le retribuzioni al personale universitario sono stati già assunti a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, se come si ha motivo di ritenere, la proposta di inserimento nel bilancio dello Stato dei contributi ordinari e straordinari per i predetti istituti avrà attuazione, a partire dal 1° luglio 1960 provvederà direttamente questo Ministero ai finanziamenti a favore dell'università di Trieste.

Circa la istituzione di un contributo di riscaldamento, si deve far rilevare che per il disposto dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, l'imposizione di tale onere a carico degli studenti rientra nella competenza dei consigli di amministrazione delle università.

Ad ogni modo, si informa l'interrogante che il consiglio di amministrazione dell'università di Trieste, nella seduta del 27 ottobre 1959, ha deliberato di non richiedere per il corrente anno accademico il contributo di riscaldamento.

Al completamento delle opere relative all'assetto edilizio dell'ateneo triestino, il Ministero intende provvedere con i fondi che verranno resi disponibili, per l'esecuzione del programma generale concernente l'assetto edilizio delle università e degli istituti di istruzione superiore, dalla legge sul piano di sviluppo della scuola che, com'è noto, trovasi all'esame del Parlamento.

In merito al punto 2°) dell'interrogazione, si fa presente che, in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 287, tutto il personale non di ruolo dell'università di Trieste — compreso quello addetto alle biblioteche — in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957 viene assunto a carico dello Stato con effetto dal 1° luglio 1957, da questa ultima data, quindi, il trattamento economico del detto personale viene corrisposto direttamente dallo Stato attraverso l'ufficio provinciale del tesoro. Poiché sino alla registrazione dei decreti ministeriali di applicazione della citata legge n. 287, il trattamento economico predetto viene anticipato dall'università con fondi forniti dal commissariato del Governo per il Territorio di Trieste, sarà cura delle competenti autorità locali di definire i rapporti finanziari fra università e commissariato in ordine ai fondi da questo versati per le anticipazioni degli stipendi.

Per quanto riguarda, infine, il riconoscimento giuridico delle facoltà di magistero e di farmacia, si comunica che il Ministero ha già predisposto il relativo schema di legge che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1959

trovasi ora presso il dicastero del tesoro per la prescritta adesione, mentre, per quanto concerne l'istituzione della sottosezione elettronica — e non corso di laurea in ingegneria elettronica — in seno al corso di laurea in ingegneria industriale, il Ministero si riserva di prendere le proprie determinazioni non appena il rettore, allo scopo già interessato, avrà precisato gli oneri derivanti da tale nuova istituzione.

Si assicura, comunque, l'interrogante che il Ministero non mancherà di seguire con ogni attenzione tutte le questioni inerenti all'università degli studi di Trieste, per assicurare a quell'ateneo un più efficiente funzionamento.

Il Ministro: MEDICI.